

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

RESOCONTO STENOGRAFICO

102.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI GIUSEPPE AZZARO E ALDO ANIASI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------------|--|------------------|
| Missioni | 8307, 8342 | dell'abusivismo nella piccola edilizia (685). | |
| Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa | 8345 | PRESIDENTE 8307, 8308, 8310, 8314, 8318, 8323, 8324, 8329, 8332, 8335, 8336, 8340, 8341, 8345, 8347, 8349, 8350, 8351, 8352, 8360, 8366, 8367, 8369, 8375, 8376, 8383, 8384, 8385, 8391, 8392, 8394, 8396, 8400, 8401, 8402, 8403 | |
| Disegni di legge: | | ALBORGHETTI GUIDO (PCI) | 8383 |
| (Approvazione in Commissione) | 8400 | BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) | 8351, 8385 |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente) | 8310 | BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO (MSI-DN) | 8403 |
| Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione): | | BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI), Relatore di minoranza | 8345, 8402 |
| Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria | | COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) | 8308, 8394, 8401 |
| | | FABBRIO ORLANDO (PCI) | 8376 |
| | | GEREMICCA ANDREA (PCI) | 8392 |
| | | GORGONI GAETANO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici | 8349, 8403 |

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

| PAG. | PAG. |
|---|--|
| JOVANNITTI BERNARDINO ALVARO (PCI) . . . 8375 | alla sede legislativa ai sensi dell'arti- colo 77 del regolamento) 8324 |
| MACIS FRANCESCO (PCI) 8329 | |
| MANNINO ANTONINO (PCI) 8332 | Interrogazioni e interpellanze: |
| MELIS MARIO (Misto-P. Sardo d'Az.) . . . 8335 | (Annunzio) 8404 |
| ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) 8349 | |
| PALMINI LATTANZI ROSSELLA (PCI) 8368 | Commemorazione dei deputati Vitale |
| PICCHETTI SANTINO (PCI) 8318 | Robaldo e Amerigo Petrucci: |
| PIERMARTINI GABRIELE (PSI), <i>Relatore</i> <i>per la maggioranza</i> 8347, 8367, 8396, 8403 | PRESIDENTE 8342 |
| POLESELLO GIAN UGO (PCI) 8340 | MAMMI OSCAR, <i>Ministro senza portafoglio</i> 8344 |
| POLLICE GUIDO (DP) 8324 | |
| SAPIO FRANCESCO (PCI) 8360, 8397 | Convalida di deputati 8375 |
| SATANASSI ANGELO (PCI) 8311 | |
| STRUMENDO LUCIO (PCI) 8336 | Gruppo parlamentare: |
| TAMINO GIANNI (DP) 8314, 8384 | (Modifica nella costituzione) 8342 |
| TASSI CARLO (MSI-DN) . . . 8350, 8367, 8384, 8391, 8400 | Votazioni segrete 8351, 8352, 8361, 8367, 8369, 8376, 8377, 8385 |
| VIOLANTE LUCIANO (PCI) 8366, 8367 | |
| VIRGILI BIAGIO (PCI) 8323 | Risoluzione: |
| Proposte di legge: | (Annunzio) 8404 |
| (Annunzio) 8307 | |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente) 8310 | Ordine del giorno della seduta di doma- ni 8404 |
| (Trasferimento dalla sede referente | |

La seduta comincia alle 9,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 2 marzo 1984.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Baracetti, Fioret, Lagorio, Nonne, Ruffini e Stegagnini sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 6 marzo 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MUSCARDINI PALLI e MATTEOLI: «Norme per il trasporto gratuito sulle linee urbane ed extraurbane dei non vedenti» (1369);

BALESTRACCI ed altri: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi per i ricercatori universitari» (1370);

FAGNI ed altri: «Concessione di migliora-

menti economici e nuove modalità per la determinazione del trattamento retributivo per il personale militare» (1371);

PICCHETTI ed altri: «Risanamento della ferrovia Roma-Ostia lido» (1372).

Saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Nicotra: disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione sull'articolo 1 del progetto di legge e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Vorrei far presente ai colleghi che anche questa mattina ospitiamo in aula i concorrenti del concorso per funzionari

stenografi; quindi, onorevole Colomba, mi permetterò, trascorsi 10 minuti, di interrompere il suo discorso, in modo che i candidati possano uscire dall'aula.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Colomba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, vorrei preliminarmente pregarla — se vuole perdonare l'implicito richiamo — di tradurre in latino il mio nome, visto che mi chiamo Columba e non Colomba. Spero che accetterà come un cortese scherzo questa mia richiesta.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Columba.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, noi cominciamo questa mattina la discussione nel dettaglio del disegno di legge n. 833 e delle altre proposte di legge ad esso collegate, che concernono il recupero dell'edilizia abusiva, la salvaguardia del territorio e la sanatoria. Nell'ambito di questo quadro noi dobbiamo affrontare la discussione e modulare i nostri interventi sull'argomento.

Bisogna aver presente, anzitutto, che il fondamentale obiettivo che la legge deve porsi — almeno a giudizio mio e del gruppo che rappresento — è quello di consentire, almeno, un'inversione di tendenza rispetto all'abbandono, alla trascuratezza e al danno che sono stati prodotti e che vengono tuttora a prodursi sul nostro territorio, nelle nostre città, nelle nostre coste, nelle nostre località turistiche, nel complesso, in definitiva, del nostro ambiente, da un'attività edilizia non controllata, da una libertà di disporre dei propri beni che non è più accettabile in un consenso civile, nel quale il rispetto dell'ambiente deve essere uno degli elementi fondamentali.

È pertanto a questo obiettivo che è necessario riferirsi allorché si fa un esame critico degli articoli che compongono il progetto di legge ed allorché si discutono gli emendamenti ad esso presentati.

Siamo in tema di discussione dell'articolo 1, che riveste, nel complesso della legge, una particolare, notevole importanza, in quanto viene definito nel sottotitolo «legge-quadro» e quindi dovrebbe caratterizzare, nella sua formulazione, i criteri con i quali la legge dovrebbe intervenire sul problema dell'edilizia e della lotta all'abusivismo. Infatti, il primo comma parla di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi stabiliti nei successivi commi e nei successivi articoli.

Ora, trattandosi di una legge di principi, che poi delega alle regioni l'attuazione del dettaglio della normativa, bisognerebbe che effettivamente i principi fossero delineati nelle loro linee generali e che le possibilità di intervento delle regioni fossero piene e complete sin dal momento dell'entrata in vigore della legge, sin dal momento della sua applicazione. Non dovrebbe cioè configurarsi, come si verifica nel caso che stiamo esaminando, una serie di norme che in gran parte sono sostitutive di quelle che le regioni dovranno a suo tempo emanare e che, per giunta, lo sono in maniera abbastanza insolita, perché, sono innanzitutto sostitutive nell'immediato, entrando in vigore su tutto il territorio nazionale (anche questo non è chiaro, e ne parleremo tra un attimo: non è ben definito se entrino in vigore su tutto il territorio nazionale e quale sia il trattamento riservato alle regioni a statuto speciale), essendoci poi un secondo tempo di applicazione della legge, che è surrogatorio della inadempienza o della inattenzione delle regioni.

Quindi, siamo di fronte a questo dualismo nell'applicazione delle norme: subito, nel momento in cui le regioni non legiferano; in futuro, nel caso che le regioni non abbiano interesse, volontà, occasione di legiferare o anche soltanto per trascuratezza non provvedano a ciò.

Fra queste due condizioni non c'è una soluzione di continuità. Le due condizioni si sovrappongono largamente l'una all'altra, cosicché non si riesce a capire fin da questo momento quale sia la norma «transitoria», quale sia la norma che ri-

guarda l'immediato e quale debba essere, poi, la norma futura.

Ma su questo argomento, dando per scontata la volontà delle regioni di intervenire con la loro legislazione in merito, dando luogo all'applicazione di norme che necessariamente sono di dettaglio (che non possono limitarsi ai principi, come si dice, dovendo consentire l'esercizio di determinati poteri alle autorità locali e l'esercizio di determinati diritti ai cittadini), non si vede bene come sia possibile da parte delle regioni adottare norme e criteri diversi nell'applicazione delle leggi. Sarebbe ben strano che si cambiassero in maniera significativa, in maniera drastica, le norme basilari stabilite dalla legge.

Quindi, alle regioni non resta altro che la possibilità di adottare norme più restrittive di quelle esaminate in questi «principi», oppure di intervenire con provvedimenti di natura finanziaria, a proposito dei quali vedremo tra un momento quali risvolti negativi ci siano.

Manca, tra l'altro, in questo contrasto, quella che è una delle prerogative fondamentali dei cittadini, cioè la certezza del diritto. E questa certezza del diritto deve essere garantita dalla legge, dal momento in cui entra in vigore, sia nei confronti del cittadino che vuole utilizzare il proprio diritto di costruire, sia nei confronti dell'amministratore che deve esercitare i poteri che la legge, nazionale e regionale, gli delega per il controllo dell'attività urbanistico-edilizia. E tutto questo senza parlare del danno implicito che si fa alle attività economiche con tale elemento di incertezza tra l'attuale ed il futuro, e soprattutto con l'incertezza tra un attuale concreto ed un futuro opinabile.

Dicevamo, allora, che resta alle regioni lo spazio per un intervento economico. Le regioni, sulla base delle norme dettate da queste leggi, possono attuare interventi finanziari che consentano un'efficace e sostanziale recupero dell'ambiente, del territorio danneggiato da questa attività illegale. E con quali mezzi? È stato chiesto più volte in sede di discussione sulle linee generali e sarà chiesto anche nell'esame

degli articoli successivi che la legge (così come è richiesto, tra l'altro, dalla Costituzione, ma non torneremo in questa occasione sulle eccezioni di costituzionalità già discusse e respinte), nel momento in cui incarica l'autorità locale di svolgere una certa funzione che richiede l'investimento di risorse finanziarie, indichi chiaramente tali risorse.

Il terzo comma di questo articolo 1, poi, non fa che accrescere le incertezze. Tale comma recita: «Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano». Che cosa vuol dire (lo chiedo sinceramente)? Che le norme che sono contenute, sia pure sotto forma di principi (diamo anzi per scontato che si tratti di principi), in questa legge non si applicano in maniera totale alle regioni a statuto speciale ed alle province di Trento e Bolzano? Se per queste ultime le norme non valgono, allora ciò dovrebbe essere detto, dovrebbe essere chiarito; se valgono, se cioè ci si intende riferire soltanto alle generali prerogative costituzionali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, questo comma risulta veramente pleonastico.

Ritengo tuttavia che difficilmente viene inserita in una legge una norma, una dizione che non abbia un suo scopo, che non abbia un suo obiettivo: bisognerebbe allora cercare per lo meno di capire quali possano essere le conseguenze di tale norma.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

MARIO COLUMBA. Valgono o non valgono i principi di questa legge per quanto riguarda le province autonome e le regioni a statuto speciale? Se non valgono, si applicano anche nei confronti delle regioni le norme del capo IV della legge, quelle relative alla vera e propria sanatoria edilizia? Se non valgono, non si applicano quelle norme.

A questo punto, però, come ho avuto occasione di dire all'inizio, resta una zona

del nostro paese, comprendente le regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, che non viene coperta da quella legislazione e nella quale viene a mancare non solo il conforto di una legislazione nazionale di supporto a quella regionale ma anche — direi soprattutto — esulando la competenza delle regioni a statuto speciale dalla possibilità di intervenire in sede penale, viene meno l'intera operazione della sanatoria. In pratica, dunque, questo capoverso esclude l'applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale.

Se, viceversa, tale esclusione non riguardasse il capo IV, ma semplicemente i capi I, II e III della legge in esame, si avrebbe ancora una volta una condizione di contrasto e di conflitto, poiché il capo III in particolare detta le norme (si può forse parlare più correttamente di linee di principio, di fondamenti giuridici) sulle quali le regioni debbono legiferare per applicare, poi, le stesse norme del capo IV. Verrebbe allora meno la competenza della legge su una parte, mentre tale competenza continuerebbe ad esistere sulla parte terminale. È per questo motivo che il complesso di emendamenti presentati all'articolo 1 insiste, in particolare, sulla necessità di far sì che la legge sia effettivamente una legge-quadro, dando dei termini alle regioni per poter legiferare sulla base di principi. È la ragione per la quale, nel seguito della discussione, sarà sottolineata la necessità di far divenire effettivamente principi quelle che, in alcune parti, sono norme di dettaglio, nell'intenzione di raggiungere lo scopo fondamentale del provvedimento che, a nostro giudizio, dovrebbe essere quello della salvaguardia del territorio, del recupero delle costruzioni abusive, dove è possibile, e della tutela, in ogni caso — dei diritti del cittadino.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo

comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

ALMIRANTE ed altri: «Tutela dei benefici combattentistici già attribuiti con le leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 10 settembre 1971, n. 824» (1312) (con parere della V e della XIII Commissione);

II Commissione (Interni):

SEPPIA ed altri: «Disciplina dell'uso dei sistemi informativi personali» (1210) (con parere della I e della IV Commissione);

MIGLIASSO ed altri: «Nuove norme sui trattamenti pensionistici per gli invalidi civili» (1076) (con parere della I, della II, della V e della XIV Commissione);

VII Commissione (Difesa):

S. 232. — «Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni» (approvato dal Senato) (1290) (con parere della I, della V, della VI e della XII Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

ARMELLIN ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi» (195) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della X e della XII Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Alborghetti 1.3:

Al primo comma, sostituire la parola: definiti, con la parola: desumibili.

0. 1. 3. 1.

BASSANINI, RODOTÀ.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Satanassi. Ne ha facoltà.

ANGELO SATANASSI. Signor Presidente, colleghi deputati, nell'articolo 1 nella nuova ed ultima versione, che contiene rilevanti modificazioni rispetto al testo originale del Governo ed al primo testo della Commissione, si riconosce finalmente il principio della legge-quadro rispetto alla normativa di esclusiva competenza regionale. È un primo — lo hanno già detto colleghi della mia parte — sia pur parziale risultato della nostra insistente e documentata azione, svolta in Commissione nell'arco di oltre un mese di serrato confronto. Ciò nonostante, onorevoli deputati, questo articolo resta sospeso in aria, non avendo come riferimento una legge di principi cui richiamarsi. Del resto, le leggi citate all'articolo 1-bis (legge 17 agosto 1942, n. 1150, e legge 28 gennaio 1977, n. 10) non contengono norme di principio, avendo esse, come è noto a tutti, carattere meramente normativo. Quando l'articolo 1 afferma che le regioni debbono ispirarsi ai principi stabiliti nei capi I, II e III del provvedimento in esame, afferma il falso, l'assurdo. I tre capi citati contengono infatti semplici norme di dettaglio e regolamentari, e non principi generali. Ne deriva che, di fatto, è negato ogni spazio all'azione legislativa delle regioni. Non mi interessa, in questa sede, sapere se in questo vi sia buona o cattiva fede da parte del Governo e della maggioranza. Addirittura, le regioni — e qui è l'assurdo costituzionale — sarebbero costrette a estrapolare, con criteri interpretativi soggettivi, i principi generali dall'insieme dell'articolato, mentre invece, quando chiamate ad emanare norme di dettaglio e sanzioni amministrative, dovrebbero trovare nella legge-quadro le indicazioni delle finalità che lo Stato si prefigge di perseguire, e ciò attraverso principi chiari, dato che quelle finalità non dovrebbero essere né manipolabili, né ricavabili (come direbbe il ministro Nicolazzi) ermeneuticamente.

Ci troviamo quindi in presenza di un provvedimento privo di criteri interpreta-

tivi, giacché il riferimento alle leggi n. 1150 del 1942 e n. 10 del 1977 è solo normativo; esso inoltre neppure precisa né definisce i principi generali cui si ispira: dunque, si tratta, semplicemente e banalmente, di un piatto riferimento normativo, avulso da ogni riferimento ai principi di gestione e programmazione del territorio, da cui una nobile legge urbanistica non può prescindere.

Il cocciuto comportamento della maggioranza si pone così l'obiettivo — in verità poco nobile — di costringere le regioni ad abdicare ai propri poteri programmatori per essere imprigionate nella gabbia di norme di dettaglio. Questa scelta ha come risultato una congerie di piccole norme pasticciate e contraddittorie: sicché le regioni dovranno legiferare sulla base di criteri non omogenei e con il rischio di equivocare sui principi. Avremo pertanto due livelli legislativi in fotocopia: un livello nazionale, rappresentato dal testo in esame, ed un livello (anzi, più livelli) regionale, con pericolose sovrapposizioni e contraddizioni. Che ne sarà, allora, della politica del territorio, con una legge nazionale di dettaglio, con sedici normative regionali e cinque normative particolari delle regioni a statuto speciale?

Ecco perché questo progetto di legge assume il carattere di una mera disciplina transitoria e di supplenza, mentre le regioni, prive di norme di principio, vedranno vanificata la propria potestà legislativa. Se lo Stato, anziché espropriare le regioni delle loro competenze costituzionali e delegate, provvedesse a fornire loro chiari punti di riferimento rispetto ai quali legiferare, farebbe opera meritoria e corretta ed acquisterebbe dignità e prestigio.

La prevenzione e la repressione dell'abuso edilizio e l'azione di recupero debbono riferirsi a tutte le opere che si inseriscono organicamente nel tessuto urbano. Non abbiamo bisogno di una sanatoria generalizzata, ma di una norma che dia forza e sostegno al principio della tutela dell'uso del territorio. Quali, allora, le finalità che dovrebbero essere ben defi-

nite dall'articolo 1? Intanto occorre ricordare la necessità di chiarire come si debba por mano ad un equilibrato sviluppo del territorio e ad un'utilizzazione dei suoli in funzione degli interessi generali — questo riferimento non c'è nel testo al nostro esame — e ancora la pianificazione territoriale coordinata alla programmazione economica e quindi la programmazione degli insediamenti abitativi e produttivi della rete infrastrutturale, delle attrezzature, dei servizi mediante l'utilizzo di tutte le risorse disponibili e, infine, la tutela e il recupero dell'uso sociale dei beni di interesse culturale e ambientale e la valorizzazione ai fini sociali del patrimonio edilizio-urbanistico.

L'elenco potrebbe continuare, ma sono sufficienti questi richiami per dimostrare che una legge di prevenzione, di sanatoria o di repressione, se non vuole essere solo l'occasione per portare nelle casse dello Stato una manciata di soldi, deve integrarsi e discendere da un disegno programmatico che unifichi nei principi-base il territorio nazionale; e ciò come atto legislativo, politico e culturale.

Allora, in quale contesto generale, ci chiediamo, si inserisce questa normativa? Il Governo e la maggioranza non hanno voluto dare una risposta; e la mancanza di una risposta chiara in proposito significa mandare le regioni, i comuni e i cittadini allo sbando, significa affidare all'abusivismo il compito di disegnare e di imporre una qualsiasi politica urbanistica fatta di metri cubi, più o meno giustificati, oltre i quali scompare l'uomo, l'ambiente, il territorio.

Viceversa, onorevoli colleghi, questa legge dovrebbe porsi l'obiettivo di ricucire il territorio in un tutt'uno con l'edificazione delle nuove città, ma ciò sarebbe possibile se il suo respiro programmatico consentisse di operare su saldi principi. Chi allora dovrà occuparsi delle strade, delle scuole, dei servizi, del verde per quelle parti di città costruite, purtroppo, all'insegna dell'abusivismo? Quali i parametri, quali i mezzi finanziari, quale la progettualità? A questi interrogativi deve fornire risposta l'articolo 1, l'articolo fon-

damentale di una legge urbanistica. Senza una risposta così chiara, a pagare saranno coloro che sono vittime dell'abusivismo e chiedono di entrare a pieno titolo nella comunità cittadina, quali parti di un progetto e non attraverso la cloaca di una normativa senza anima, senza disegno e senza respiro.

Una seria legge di sanatoria e di prevenzione non può prescindere da una precisa analisi delle cause che hanno generato il fenomeno, del come si è prodotto nelle varie realtà locali e regionali; una legge di normativa senza disegno offende il cittadino onesto, premia gli speculatori, disarmo gli amministratori e i tecnici volenterosi, onesti, banalizza e rende velleitaria ogni azione programmatica.

Proviamo a riflettere, onorevoli colleghi, in termini politici sull'uso ed abuso del territorio e dell'edificato per capire come, a volte, in talune realtà si tenda a sanzionare e perseguire comportamenti di nessuna o scarsa pericolosità sociale e ambientale, considerati illegittimi solamente perché non concessi o non autorizzati, mentre si lascia sfuggire o si banalizza l'effetto ben più devastante di altri comportamenti comunemente accettati per la ragione che sono formalmente e solo formalmente ineccepibili.

Questo non vuole essere un invito a disattendere le norme vigenti, ma semmai a dare avvio ad un processo di tutela rigida ed effettiva di valori collettivi; occorre lasciare maggiori spazi di libertà, nella utilizzazione del territorio e dell'edificato dove l'esercizio dell'opzione non sia rischioso e non possa comunque mai essere di danno a beni collettivi o anche individuali, che non sono definiti all'articolo 1 di questo provvedimento. Credo allora che sia quanto mai opportuno riflettere su questo aspetto, per concentrare tutte le forze e le tensioni ideali sulla tutela non meramente nominalistica del territorio della città.

Ho voluto accennare a tali questioni, cioè alla tutela non minimale e formalistica, ma sostanziale, perché ritengo che sia uno dei fondamentali punti di riferimento per un corretto approccio a questo pro-

getto di legge. Ho già detto che quando un testo legislativo ha l'ambizione, come afferma nel titolo il progetto di legge in esame, di dettare norme in materia di controllo dell'attività urbanistica, ebbene, non può limitarsi alla nomenclatura di ipotetiche casistiche senza porsi obiettivi generali. Agire come intende il Governo o come intende la maggioranza significa ricalcare pedissequamente le orme delle leggi precedenti, che non hanno certamente lasciato il segno nel dibattito culturale e nella prassi amministrativa in materia urbanistica, intesa questa, come afferma Le Corbusier, una chiave di lettura e di azione concreta. Nel 1942 la legge urbanistica n. 1150 introdusse le prime misure repressive contro l'abusivismo edilizio urbanistico. Da allora è iniziato nel paese un continuo processo di individuazione e precisazione dei diversi casi di abuso edilizio, sulla spinta di una presa di coscienza da parte delle forze politiche e sociali dei problemi inerenti alla tutela del territorio e dell'ambiente.

Approdo importante di questo lungo cammino sono state le misure repressive del fenomeno, prima con la «legge-ponte» n. 765 del 1967 e quindi con la legge n. 10 del 1977. La legge n. 10 aveva tuttavia lasciato insoluto il problema dell'abusivismo già consumato al momento della sua entrata in vigore, anzi non conteneva nemmeno norme transitorie che consentissero il passaggio dal precedente al nuovo regime sanzionatorio, e ciò perché anche quella legge, soprattutto perché quella legge era priva di principi generali a cui richiamarsi, cosicché all'indomani della sua entrata in vigore è iniziata l'elaborazione di un progetto di legge recante in modo specifico norme per la disciplina delle opere abusive. A seguito di vari rifacimenti nell'anno 1980 fu presentato il disegno di legge n. 3135, approvato, con modificazioni, al Senato nella seduta del 28 gennaio 1982; nell'approvarlo con modifiche, il Senato attenuò il rigore contenuto nel testo originario. Lo scioglimento anticipato delle Camere impedì che il provvedimento fosse discusso dalla Camera dei deputati.

Nel corso degli anni, come tutti ricordiamo, negli anni 1982 e 1983 furono presentati decreti-legge ed alcuni articoli della legge finanziaria per il 1983 riguardanti questa materia, tutti bocciati dal Parlamento. Quello presentato per ultimo, il decreto-legge n. 529, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* il 6 ottobre scorso, nacque ancora come strumento fiscale e non urbanistico. L'abusivismo edilizio non veniva considerato una gravissima questione da risolvere. La principale finalità di quel provvedimento diventava ancora una volta la speranza di rastrellare alcune migliaia di miliardi a beneficio delle finanze statali. Il decreto-legge venne perciò sommerso da una valanga di critiche violentissime provenienti da ogni parte. Si denunciarono sia l'immoralità del provvedimento, definito «una resa all'indiscriminato saccheggio del territorio» che la gravità dell'impatto che le norme del decreto-legge avrebbero avuto sulla pianificazione del territorio. Chiedemmo allora, noi comunisti, una legge che affrontasse finalmente il problema con criteri urbanistici e non fiscali. Quel decreto-legge, come è noto, fu bocciato il 13 ottobre scorso per incostituzionalità; in sua sostituzione il Governo presentò il 12 novembre il disegno di legge n. 833.

In quaranta anni, signor Presidente, onorevoli colleghi, si sono sommate leggi urbanistiche, edilizie, con alterna fortuna, mai, però, riferite ad un'aggiornata visione dell'ambiente e del territorio, prive di norme generali, quindi incapaci di guidare l'azione del Governo, degli amministratori locali, e quindi il comportamento dei cittadini. Le regioni hanno tentato di colmare quel vuoto, ma in molti casi la loro azione si è infranta contro il muro dell'indifferenza dello Stato, la cui produzione legislativa è stata sempre monca e disorganica.

Oggi, onorevoli colleghi, rischiamo di compiere un altro delitto ai danni del paese, mandando allo sbaraglio le regioni, costrette ad interpretare la volontà del Parlamento, rischiando di diventare vittime di chi ha fatto dell'abusivismo un'oc-

casione di profitto ed un sistema di potere economico e politico.

Con questa legge, signor Presidente, noi aggiungiamo 45 articoli orfani, privi di concreta sintesi, alla già troppo farraginoso ed anomala produzione legislativa nazionale in un campo così vulnerabile qual è quello della gestione del territorio. L'articolo 1 è il primo, principale errore: confidiamo che la Camera vorrà cancellarlo, anche con il nostro voto, approvando gli emendamenti che abbiamo presentato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

FRESDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non intendo riprendere tutte le motivazioni di ordine costituzionale e politico che hanno visto democrazia proletaria nettamente contraria a questo disegno di legge. Credo tuttavia che sia utile riassumere brevemente e ribadire alcuni punti fermi della nostra posizione nei confronti non solo dell'abusivismo ma, in generale, dei problemi dell'edilizia sul nostro territorio.

Vorrei anzitutto ricordare quali sono i motivi per i quali l'abusivismo diventa in Italia non soltanto un fenomeno eclatante, ma addirittura la norma nel modo di distruggere sia gli aspetti urbani che gli aspetti ambientali del nostro territorio. Diventa la norma perché questa è stata la scelta dei vari governi che si sono succeduti: la scelta, cioè, di non entrare nel merito della programmazione del territorio, la scelta di dare mano libera agli speculatori, ai mafiosi, che in questi decenni hanno lucrato sull'abusivismo.

È del 1942 la prima legge che, in qualche misura, tende a porre norme di controllo sulle edificazioni. Questa legge, tuttavia, ha avuto un esito molto modesto, se si pensa che nel 1967 solo il 13 per cento dei 900 comuni avevano adempiuto agli obblighi previsti da questa legge, e se si pensa che con il *boom* edilizio si ha anche il *boom* dell'abusivismo. Gli italiani, di fronte al *boom* economico, vedono aumentare le loro necessità di case; e, non

trovando rispondenza nelle iniziative dello Stato ed in quelle degli enti pubblici, sono stati preda di sfruttamento da parte di mafie, camorre, e di attività dei «palazzinari», tristemente famosi su tutto il nostro territorio.

È in questo modo indiscriminato che avviene l'inurbamento delle nostre città. Assistiamo al proliferare delle zone marginali delle città, costituite da baracche prima, da case abusive poi, da palazzine abusive successivamente.

In questa evoluzione, l'intervento dello Stato è pressoché nullo; non c'è nessuna possibilità di un controllo da parte dei cittadini sul territorio, e solo iniziative specifiche di controllo popolare da parte di cittadini in certi casi sono valse a limitare i danni dell'opera dell'abusivismo dei palazzinari. Ci sono stati movimenti di lotta in tutte le città italiane negli anni '70, di denuncia contro l'immobilismo governativo e di denuncia contro la speculazione edilizia. Non è servito a granché, non è servito ad evitare che, nel momento in cui le città hanno subito ampiamente i danni di tale inurbamento incontrollato, nel momento in cui è venuta meno la spinta all'immigrazione nelle città, venisse meno la spinta all'abusivismo. Si passa così dall'abusivismo della prima casa — conseguente alla scelta di immigrazione imposta dalla mancanza di programmazione economica, oltre che di edilizia abitativa, da parte dei vari governi democristiani che si sono succeduti nel nostro paese — all'abusivismo della seconda casa, si passa cioè all'abusivismo che ha portato alla distruzione di gran parte del nostro territorio nelle parti che sono più pregiate: le nostre spiagge, le nostre colline, le nostre montagne. Tutto ciò che poteva costituire un momento alternativo alla città, che poteva costituire un patrimonio collettivo per garantire un turismo ed una utilizzazione corretta del territorio in senso collettivo, è stato invece privatizzato, cementizzato dall'opera dell'abusivismo, dall'opera degli interessi collegati di amministrazioni comunali, di mafie e di nuovi palazzinari; tutto ciò con l'aiuto e qualche volta il beneplacito del Governo centrale.

Abbiamo avuto così il *boom* dei villaggi turistici, il *boom* degli alberghi, il *boom* delle case di villeggiatura; siamo arrivati al punto che, secondo un'indagine di *Italia nostra*, tre quarti delle coste italiane sono state intaccate dal cemento. È questo il risultato dell'assenza del Governo e anche delle amministrazioni locali nel controllo del territorio, nel controllo di quello che costituisce un patrimonio collettivo.

Non è accettabile la logica che la proprietà privata di un terreno significhi diritto di un suo utilizzo indiscriminato. Il territorio e l'ambiente sono beni collettivi, e questa legge non solo non entra nel merito di tale aspetto, ma sancisce definitivamente il concetto dell'uso privato e privatistico del terreno da parte dei proprietari.

Noi riteniamo, anche al di fuori del disegno di legge in esame, di dover fare uno sforzo perché la nostra legislazione recepisca un nuovo aspetto del diritto, il diritto ambientale; e crediamo che l'eventuale approvazione di questo disegno di legge affosserebbe la possibilità di introdurre nel nostro diritto anche il solo concetto di diritto ambientale, un concetto che è stato già recepito da altri paesi, un concetto fondamentale nel momento in cui ci si rende conto — e dobbiamo rendercene conto — che l'ambiente e la programmazione del territorio e la difesa dell'ambiente sono elementi essenziali per un'economia programmata, lungimirante, che sappia affrontare la sfida degli anni 2000.

Purtroppo da questo punto di vista — bisogna dirlo amaramente — il Governo italiano e la sua maggioranza mostrano una miopia che potrebbe portare ad una grave dissesto non solo ambientale, ma anche dell'intero sviluppo economico del nostro paese.

Queste considerazioni e questi riferimenti, che risalgono sino alla legge n. 10 del 1977 dal punto di vista storico, servono semplicemente a far comprendere come quello dell'abusivismo in Italia non sia il problema di qualche cittadino costretto ad operare in questo modo per

necessità (anche se esistono casi di questo genere) o che non voglia rispettare la legge (ed anche casi di questo genere certamente vi sono); l'abusivismo nella storia dell'edilizia italiana non è un fatto particolare o eccezionale, è la norma e questo non solo per l'assenza di indicazioni di piano da parte del Governo, ma perché questa assenza costituiva una scelta precisa dei governi che si sono succeduti nel nostro paese; una scelta tesa a garantire mano libera a quei settori mafiosi e camorristi che attraverso la speculazione edilizia hanno fatto la loro fortuna in tutte le città d'Italia, non solo — si badi bene — nelle aree campane e siciliane.

Come varie indagini della magistratura hanno dimostrato, l'abusivismo è stato uno dei sistemi elettivi della mafia e della camorra per il riciclaggio del denaro sporco ed in particolare di quello derivante dai sequestri di persona.

Quale prevenzione può vantare in questo campo un Governo che, di fronte all'emergenza di mafia e camorra, legittima l'abusivismo e gli lascia spazio per il futuro, dando l'idea che da parte di questo Governo e da parte di questa maggioranza vi sarà sempre e comunque un occhio benevolo per operazioni di questo tipo?

Quali sono gli elementi principali delle carenze dell'azione governativa in questo campo negli ultimi anni? Noi riteniamo che sia necessario individuare questi elementi; da parte nostra ne indichiamo alcuni proprio per spiegare quale sarà lo spirito della azione che democrazia proletaria porterà avanti in quest'aula.

Proporremo degli emendamenti a questo progetto di legge, certo, ma non ci limiteremo a questo e presenteremo delle proposte di legge che vadano nella direzione di un cambiamento della politica della gestione del territorio e del patrimonio abitativo.

Innanzitutto riteniamo necessario evidenziare come nell'ambito dell'edilizia pubblica sia mancata una programmazione che rispondesse alla domanda di abitazioni che veniva dalla popolazione. Abbiamo assistito ed assistiamo tuttora nelle

città al degrado del patrimonio abitativo inutilizzato dei centri storici e contemporaneamente a scelte speculative nelle periferie, a continue varianti dei piani regolatori dei comuni che favoriscono nuove forme di speculazione edilizia, in questo caso legittimata dalle amministrazioni locali, mentre manca un intervento pubblico che garantisca il diritto costituzionale di ogni cittadino ad avere una casa.

Ci sono — dicevo — evidenti collegamenti mafiosi con la speculazione; e questo è noto, è la magistratura che ce lo dice. Ma la magistratura ha messo in luce anche un altro pericolosissimo fenomeno, e cioè che gli interessi dei «palazzinari» sono coperti dagli amministratori locali: è grazie alla benevola inosservanza della realtà, oltre che delle leggi, da parte delle amministrazioni locali, che mafia, camorra e «palazzinari» hanno potuto coprire di cemento prima le periferie delle città e poi le nostre coste ed ogni zona di pregio ambientale.

Anche lo Stato ha dato in vario modo protezione alla speculazione edilizia; e il ministro Nicolazzi è maestro in questo campo, se si pensa che è suo il punto qualificante della politica di questo Governo, quello del silenzio-assenso, cioè lo spazio reale per garantire continuità all'abusivismo, come continuità all'abusivismo garantirà, se approvato, questo progetto di legge.

Entrando nel merito delle parole del ministro Nicolazzi, va rilevato che, quando egli ha presentato prima il decreto-legge, fortunatamente decaduto, e poi il disegno di legge in discussione, ha parlato di «atto dovuto». Non c'è dubbio, questo disegno di legge da parte di questo Governo è un atto dovuto, per una cambiale in bianco firmata da questo, come dai precedenti governi, nei confronti degli speculatori, dei mafiosi e dei camorristi; è una cambiale in bianco con l'abusivismo, che viene onorata oggi e viene onorata dando spazio all'abusivismo anche per il futuro.

Qual è la vera operazione che si compie con questo provvedimento? Non certo la prevenzione né la repressione dell'abusi-

vismo, lo hanno detto tutti; l'unico vero motivo (che noi riteniamo, tra l'altro, sovradimensionato) è quello di introitare denaro fresco attraverso la sanatoria dell'abusivismo, che, anziché reprimere l'abusivismo, lo incentiverà.

Come se questo non bastasse, all'interno del disegno di legge non c'è distinzione tra i vari tipi di abusivismo, tra gli aspetti storici e regionali di questo fenomeno. È ben diverso l'abusivismo al nord, al centro o al sud; è ben diverso l'abusivismo per necessità in alcune zone dell'abusivismo che si manifesta con le seconde case, che si manifesta con la distruzione e la «cementizzazione» del patrimonio ambientale.

Non solo non si distingue, ma si fa di ogni erba un fascio e si cerca di giustificare anche il grosso abusivismo con la necessità di alcuni di avere un'abitazione. In questo modo il provvedimento in discussione non solo incentiva l'abusivismo per il futuro, ma fa fare una brutta figura a tutti quei cittadini onesti che hanno rispettato la legge.

Questa, purtroppo, è una caratteristica delle scelte di questo Governo. Ho già sollevato questo problema a proposito del recente decreto-legge che ha prorogato la «legge Merli», quando ho rilevato che in questo modo si incentivava l'inquinamento e nello stesso tempo si puniva coloro che erano stati onesti, perché i cittadini che avevano rispettato la legge si sentivano frodati dal fatto che continuamente si dava spazio a coloro che la legge non rispettano.

Questo era sicuramente vero per l'ennesima proroga della «legge Merli» e per tante altre norme in altri campi, quelle che servono a regolamentare in Italia non la giustizia ma l'ingiustizia (basta citare la legge sui pentiti); e questo è sicuramente vero a proposito di questa legge sul condono dell'abusivismo edilizio. Insomma, si continua a far leggi discriminatorie nei confronti di coloro che sono rispettosi delle leggi; a fare leggi che incentivano a non rispettare le leggi stesse. Ormai, in Italia l'incertezza del diritto si è sostituita alla certezza del diritto e questo è uno dei

criteri ispiratori dell'opera di questo Governo, come del resto di molti altri che lo hanno preceduto.

Inoltre, si elimina una possibilità pratica di sanare in maniera positiva settori recuperabili dell'abusivismo, visto che non si distingue tra abusi diversi, che si tende soltanto ad introitare denaro nelle casse dello Stato, che si viene meno alla linea che era stata fissata in tante norme precedenti (basti pensare alla legge n. 10 del 1977 ed anche a quella del 1942), linea secondo la quale le somme ottenute dalle multe per l'abusivismo e dalle sanatorie dovevano essere introitate dai comuni. Qui invece si stabilisce che i soldi vadano allo Stato (salvo una minima quota che rimane ai comuni) e così si vanifica per i comuni la possibilità di realizzare, con il contributo dei cittadini che hanno costruito case abusive, delle opere di urbanizzazione che consentirebbero un certo recupero del patrimonio edilizio abusivo. Ma se i comuni non avranno i soldi per realizzare queste opere, evidentemente nessuno le realizzerà e aumenterà così il degrado del territorio e del patrimonio edilizio, compreso quello abusivo ma recuperabile.

Siamo dunque di fronte ad una duplice assurdità nel modo scelto per recuperare soldi attraverso il condono dell'abusivismo. Da un lato, si incentiva l'abusivismo per introitare denaro nelle casse dello Stato; dall'altro si toglie ai comuni la possibilità di intraprendere un'opera di riequilibrio urbanistico e ambientale. Dunque, questo provvedimento non può certo essere considerato uno strumento di prevenzione dell'abusivismo ed è pertanto ben comprensibile che, oltre a tante forze politiche, praticamente tutte le associazioni culturali e ambientali abbiano espresso parere negativo su questo provvedimento; così come è comprensibile che abbiano espresso grosse perplessità anche molte associazioni di categoria interessate all'edilizia, come la associazioni degli inquilini, Magistratura democratica, l'associazione professionale degli architetti, la Confagricoltura, l'Associazione costruttori, la Confedilizia e così via. In-

somma, tante categorie che operano a diverso titolo e per diverse ragioni nel campo dell'ambiente e dell'edilizia hanno mosso forti critiche a questo progetto di legge.

Del resto, forti critiche a questo progetto di legge sono emerse dallo stesso interno della maggioranza ma, si sa, questo Governo opera come un rullo compressore, non vi è spazio per il dissenso all'interno di questa maggioranza, non vi è spazio per la possibilità di proporre modifiche a ciò che il Governo Craxi decide! E purtroppo questo è il segno dell'operazione governativa non soltanto nel settore edilizio, ma anche in molti altri e ne parleremo prossimamente, quando tratteremo del decreto-legge sulla scala mobile e sul costo del lavoro. Ma tornando all'abusivismo edilizio, noi di democrazia proletaria cercheremo di condurre una battaglia, in primo luogo, perché questo progetto di legge non passi così come è stato presentato; in secondo luogo, perché siano introdotte significative modifiche nel senso di una vera prevenzione dell'abusivismo; in terzo luogo, proponiamo che siano adottate nuovi provvedimenti di legge che forniscano una risposta alla domanda di casa dei cittadini, con l'introduzione nel nostro ordinamento del diritto ambientale, con un controllo popolare e collettivo su di un patrimonio collettivo, qual è il territorio, qual è l'ambiente!

Per tale motivo, formuliamo questo tipo di proposte. Quanto all'abusivismo, indubbiamente qualche provvedimento si impone, in quanto per la mancanza di pianificazione dei governi che si sono succeduti, si rende necessario introdurre anche a livello legislativo, modifiche e norme; proponiamo anzitutto un rilancio del patrimonio abitativo degradato: è uno dei cardini per la prevenzione dell'abusivismo, che è completamente assente in questo progetto di legge. Proponiamo norme che impongono ai comuni l'esercizio del controllo: ad esempio, subordinare i trasferimenti agli enti locali da parte dello Stato, all'avanzamento di piani di controllo sull'abusivismo pregresso e futuro; determinare specifiche responsabilità pena-

li per sindaci che omettano la vigilanza; proponiamo norme efficaci che impediscano l'abusivismo futuro, come il divieto di rogito per i notai, il divieto di registrazione alla conservatoria degli atti immobiliari; proponiamo responsabilità penali ed amministrative per i contravventori; possibilità di opposizioni alle licenze da parte di terzi; proponiamo discriminazione fra diversi tipi di abuso, con differenziazioni per zone geografiche; infine, piani locali per il recupero urbanistico che abbiano l'obiettivo di individuare costruzioni in zone di tutela non urbanisticamente recuperabili, che vanno rase al suolo, con il ripristino della situazione precedente all'abusivismo, da parte del costruttore abusivo. Invece, per quanto possibile, i quartieri abusivi vanno acquisiti al patrimonio pubblico e dotati delle opere di urbanizzazione di cui parlavo prima, per le quali sono evidentemente necessari soldi che devono essere introitati direttamente dai comuni. L'abusivismo di necessità, quando sia possibile, va recuperato urbanisticamente con il contributo appunto degli abusivi. Va inoltre detto che, per un effettivo controllo dell'abusivismo edilizio, è necessario che le operazioni più redditizie che sono transitate per il passato attraverso l'abusivismo, non trovino per il futuro (attraverso regolari licenze e varianti ai piani regolatori), la nuova via per garantire anche in futuro una mancanza di programmazione, una cementizzazione di rilevanti aree.

Purtroppo, la prevenzione dell'abusivismo edilizio si attua anche impedendo che i comuni effettuino varianti ai piani regolatori, che sono di fatto una legittimazione di nuove opere abusive, rispetto al diritto ambientale; abusive rispetto alla programmazione del territorio, anche se legalizzate da decisioni del tutto irresponsabili dal punto di vista di una pianificazione economica e territoriale! Da questo punto di vista, va anche messo in luce che manca completamente una proposta di riforma del catasto, anzi quando abbiamo recentemente discusso la conversione in legge del decreto-legge sulle proroghe, abbiamo assistito ad una scelta del Gover-

no che andava nella direzione di un'ulteriore proroga dell'aggiornamento dello stesso catasto. È evidente che per reprimere l'abusivismo non si può prescindere da una radicale riforma del catasto, inteso come moderno ed aggiornato mezzo di controllo nell'uso del patrimonio edilizio. Per questi motivi, signor Presidente, noi, nella logica della prevenzione e della repressione dell'abusivismo, per quanto riguarda il capo I, proporremo emendamenti che vadano nella direzione dell'introduzione del diritto ambientale, del diritto all'informazione per tutti i cittadini, del diritto di farsi promotori della repressione dell'abusivismo, tramite adeguati strumenti tecnici ed impiego di personale da parte dei comuni, del diritto delle associazioni culturali a costituirsi parte civile, della verifica delle responsabilità del sindaco, che deve rispondere di persona degli abusivismi che ha passivamente accettato con omissioni di atti di ufficio, e dei notai nell'ambito delle registrazioni. In questa direzione si innovano i nostri emendamenti e con essi pensiamo di apportare quelle indispensabili modifiche per prevenire l'abusivismo e non per introitare soldi nelle casse dello Stato, incentivando così l'abusivismo futuro (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Picchetti. Ne ha facoltà.

SANTINO PICCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 del progetto di legge oggi in discussione richiama i cosiddetti principi, contenuti nei vari capitoli del provvedimento, che costituiscono le norme da applicare fino a quando le regioni non avranno emanato specifiche disposizioni in materia di controllo sull'attività urbanistica ed edilizia. Da siffatta impostazione è escluso invece il capo quarto, dedicato alla sanatoria dell'abusivismo pregresso in quanto su questa materia regioni come il Lazio da tempo hanno emanato precise disposizioni legislative. La legge regionale n. 28 del 1980 infatti detta norme concernenti

l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente. Certo, la citata legge n. 28 è circoscritta, come impostazione, al recupero dell'abusivismo pregresso, e tuttavia essa è vanificata dal presente progetto di legge, per il quale sembra non sia mai stata promulgata. Ma ritornerò su questo aspetto più avanti.

Con gli articoli 1 ed 1-bis, il Governo e la maggioranza operano un tentativo, contenuto anche nei successivi articoli, di pervenire a delle normative-quadro per gli istituti sanzionatori, mentre si lascerebbero alle regioni la facoltà di determinare le relative misure per quanto riguarda le situazioni locali. D'altra parte, il collega Piermartini, nella sua relazione che accompagna il testo licenziato dalla Commissione, si dilunga abbastanza per dimostrare che si è inteso operare con criteri che si richiamano alla definizione di principi a cui le regioni dovranno riferirsi nelle loro potestà legislative. È significativo il fatto che, sotto l'articolo 1 nel nuovo testo, figurati tra parentesi il titolo «legge-quadro» prima inesistente, quasi che l'affermazione di una semplice intenzione facesse corrispondere meccanicamente, a tale riferimento, le disposizioni proposte.

Il mio intervento, come quelli già svolti da altri colleghi della mia parte politica, intende addurre qualche argomento per dimostrare prima di tutto che sul terreno della legge-quadro siamo ben lontani da una formulazione adeguata e corrispondente alle attese delle regioni. Regioni come il Lazio, che hanno legiferato in materia, non sono state certo rispettate dalle disposizioni contenute in questo provvedimento. Un punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, per valutare se veramente ci troviamo di fronte a normative-quadro adeguate per condurre una efficace lotta contro il pericolo del ripetersi per il futuro del fenomeno devastante dell'abusivismo, riguarda il problema del frazionamento dei terreni. La legge n. 10 del 1977, come è noto, ha introdotto principi e norme nell'ordinamento giuridico italiano di grande valore, ma

sono altrettanto noti i limiti, le carenze e le necessità di correzione che da tanta parte del mondo politico, amministrativo e culturale, dell'imprenditoria, delle organizzazioni di difesa del territorio vengono mosse ad alcuni articoli della legge stessa.

Una vera legge-quadro di principio sul controllo delle attività edilizie ed urbanistiche, sul recupero e sulla sanatoria delle opere abusive deve, a nostro avviso, chiarire in modo definitivo la divisione netta tra diritto di proprietà e diritto di edificazione. È questo il compito preciso della legge nazionale che non può, naturalmente, venire demandato ad altri livelli istituzionali.

Ben nota è la decisione della Corte costituzionale in merito al risarcimento degli espropri delle aree e dei servizi sociali. Il problema non ancora risolto dal Governo mette in seria difficoltà qualsiasi azione delle regioni e dei comuni, nonché i cittadini e gli operatori economici che si trovano in una sorta di incertezza del diritto.

L'attuale progetto di legge, che si vuole intendere come legge-quadro, non contiene, se non in modo confuso e carente, nell'articolo 17, disposizioni che consentano di colpire i veri responsabili dello scempio che sta alle basi dell'abusivismo: i lottizzatori abusivi e gli speculatori. Diciamo questo non solo nella convinzione che sia un fatto di giustizia perseguire il primo responsabile dell'abuso, ma nella più piena consapevolezza che questa incapacità a perseguire la vera speculazione è condizione e causa fondamentale del proseguimento inarrestabile del fenomeno e della speculazione organizzata.

Il testo del disegno di legge è carente su questo punto e per certi versi anche errato; comunque esso non risolve i problemi. Ci si dimentica, per esempio, delle lottizzazioni negoziali, cioè quelle che si realizzano mediante il frazionamento o vendite frazionate del terreno. Non si arriva, in definitiva, al nodo del problema, che è quello di impedire nuovi frazionamenti non autorizzati di terreni, impedendo così la nascita di altre vere e proprie città abu-

sive o illegali. Inoltre, la legge è errata anche perché è previsto che il notaio, dopo la stipula del contratto, rimetta l'atto al sindaco: tutto questo comporta che i pubblici ufficiali siano esentati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; non solo, ma, avendo inviato l'atto del trasferimento frazionato del terreno o del frazionamento catastale al sindaco, sono esonerati da qualsiasi forma di responsabilità di fronte alla autorità giudiziaria.

Secondo questa legge, in definitiva, la lottizzazione è quella che esegue opere di urbanizzazione o edilizie, ma tutti sappiamo che quando si arriva a realizzare tali opere, evidentemente, è già troppo tardi. L'attuale progetto di legge non tocca il momento preparatorio, cioè il frazionamento o la vendita frazionale del terreno agricolo; non si persegue la fase più lucrosa e pericolosa del meccanismo perverso dell'abusivismo, cioè proprio quella che, per i dissesti che provoca non solo in termini di territorio, andrebbe colpita con la massima determinazione. Di conseguenza, se queste norme resteranno nel disegno di legge così come sono concepite, il frazionamento dei terreni non costituirà lottizzazione ed i soli responsabili del reato di lottizzazione abusiva saranno ancora una volta i piccoli proprietari del lotto che eseguono le indispensabili opere di urbanizzazione e non i veri lottizzatori. Con questa legge si proteggono ancora una volta i lottizzatori ed i grandi speculatori e non si responsabilizzano i notai. Per un altro aspetto, si colpiscono con una pesantezza eccessiva e quindi ingiusta decine di migliaia di famiglie che hanno costruito abusivamente spinte a farlo dalla necessità.

Non si può negare, signor Presidente, che questo disegno di legge — per quanto riguarda lo specifico della sanatoria progressiva — annulla quanto deciso dalla regione Lazio, con conseguenze gravissime, in particolare nel rapporto tra istituzione ed i cittadini, almeno nella regione Lazio. Decisioni legislative come quelle della suddetta regione non sono il frutto di elaborazione a tavolino e frettolose, ma il

portato di lunghe e dure battaglie civili dei cittadini e dei lavoratori delle zone abusive delle borgate, che hanno instaurato un reale rapporto di fiducia e di sostegno alle istituzioni regionali e comunali. La legge n. 28 del 1980, approvata dalla regione Lazio e votata da tutti i consiglieri di tutti i partiti politici, costituisce un atto di grande valore politico e sociale, che i deputati dei partiti di maggioranza eletti nella regione Lazio dovrebbero in qualche modo sentirsi colpevoli di non rispettare.

Il giudizio nei loro confronti spetterà, sicuramente, ai cittadini di Roma e del Lazio, che dovranno valutare il comportamento contraddittorio di chi fa, come richiama un detto romano, «il papalino a Roma e il liberale in provincia». Non è vero, colleghi laziali dei partiti di maggioranza, assenti? Non è vero, caro compagno Piermartini?

Si deve inoltre considerare il fatto che sulla base di leggi votate dalla regione siamo in presenza di atti amministrativi già contratti dai comuni, in rapporto ai quali si dovrà tornare indietro, con conseguenze immaginabili nei rapporti fiduciari tra cittadini e istituzioni. È un punto delicatissimo, che non è stato tenuto nella dovuta considerazione e che doveva comportare la definizione vera di una legge-quadro in materia e non questo ibrido tentativo di conciliare cose tra loro contrapposte.

Potrei portare non pochi esempi sulla situazione quanto meno confusa che si crea tra una specifica normativa definita dalla regione Lazio, e a tutti gli effetti legge dello Stato, e la normativa contenuta nel disegno di legge in discussione. Un esempio è rappresentato dal lavoro svolto dall'amministrazione comunale di Roma, che in relazione ai disposti della legge della regione Lazio n. 28 ha provveduto alla definizione delle varianti delle zone O e F e alla individuazione dei nuclei sparsi nella zona H. Queste varianti, trasmesse alla regione Lazio, sono state regolarmente approvate dalla giunta regionale e, per quanto riguarda la zona O, dal commissario di governo. Le successive pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della regione

Lazio, nell'ottobre 1983, hanno avviato il meccanismo per la richiesta di concessioni edilizie, da farsi entro 12 mesi, non sulla base di una semplice sanatoria — come previsto da questo disegno legge —, ma in relazione alla variazione di uno strumento urbanistico.

Tutto ciò, mantenendosi le caratteristiche del capo IV, di natura prettamente fiscale a favore dell'erario, verrebbe annullato, colpendo così le autonomie degli enti locali ed evidenziando l'improprietà del termine «legge-quadro», usato come sottotitolo all'articolo 1. Infatti, una legge, se è concepita come legge-quadro, deve esserlo in tutto e non solo in parte; per esserlo veramente, il capo IV, anziché precettivo, doveva stabilire valori minimi e massimi, criteri oggettivi e soggettivi in cui l'abuso si colloca, lasciandone la definizione alle regioni, sulla base delle realtà territoriali e come conseguenza delle varianti degli strumenti urbanistici.

Giudichiamo grave il fatto che non si sia voluto tener conto della possibilità di procedere diversamente rispetto al modo in cui stiamo procedendo, eludendo fatti ed aspetti così vivi tra le centinaia di migliaia di cittadini, che costituiscono il cosiddetto «popolo abusivo». Si tratta di fatti e di aspetti che hanno rappresentato i presupposti, le basi, sulle quali i comuni, in particolare quello di Roma, hanno cominciato il risanamento urbanistico, sociale ed igienico di interi quartieri abusivi ed hanno dato un primo momento di serenità a migliaia di famiglie.

Da qui sono nate le grandi manifestazioni di popolo che si sono svolte a Roma; manifestazioni che esprimevano l'amarezza e la critica per essere stata messa in discussione, da parte del Governo, una legge che lo Stato stesso si era dato, attraverso la legge regionale n. 26.

Signor Presidente, per un momento vorrei che lei, ascoltandomi, ascoltasse la voce del cosiddetto «popolo abusivo», quello composto nella sua stragrande maggioranza da onesti lavoratori. La mia formazione di uomo e di comunista è tutta dentro questo popolo delle borgate romane: prima quelle tremende edificate

dal fascismo, poi quelle, non meno tremende, nate nel dopoguerra, per la violenta immigrazione in una città come Roma, ed ora quegli agglomerati, spesso sperduti nella campagna, sorti per lo più per fame insoddisfatta di case.

Ebbene, avverto acutamente — e ne sono preoccupato — il senso di ripulsa verso lo Stato, verso lo stesso Parlamento, che prenderà, se il testo non sarà cambiato, tanta parte di questo «popolo abusivo» che si era illuso che lo Stato, attraverso la Regione avesse saputo dare ad essi risposte eque e comprensive. Questo significa, per la parte politica che rappresento e che tanto peso e prestigio ha tra questi cittadini, l'assunzione di una grande responsabilità, sempre avuta storicamente, perché questa ripulsa costituisca uno stimolo positivo a lottare democraticamente e in modo organizzato, e non a rifluire su posizioni di ribellismo individuale e rinunciatario.

Desidero soffermarmi, su un altro aspetto che si riferisce al diritto del cittadino, sancito dalla Costituzione, di ottenere una concessione che sia conforme alle norme vigenti al momento della domanda; diritto che non può essere escluso a motivo del fatto che la costruzione sia stata già effettuata. Tale è il senso della giurisprudenza anteriore alla legge n. 10 del 1977.

Dopo l'entrata in vigore di tale legge, alcune prime sentenze avevano escluso la concessione in sanatoria, con una particolare interpretazione dell'articolo 15 della citata legge. Successivamente, tali interpretazioni sono cadute e, di conseguenza, la giurisprudenza ha affermato la possibilità di concessioni cosiddette in sanatoria.

Alla luce di quanto detto, mi sembra grave il modo in cui è stato formulato, ad esempio, l'articolo 11 del provvedimento in esame. Non farò nessuna analisi di questo articolo, che discuteremo nel prosieguo del dibattito; mi limiterò a fare alcune osservazioni sui principi che una giusta legge-quadro dovrebbe indicare sul terreno degli strumenti repressivi dell'abusivismo futuro.

Dall'articolo 11 la concessione in sanatoria viene subordinata alla conformità agli strumenti urbanistici e di attuazione vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda. In primo luogo, il riferimento al momento della presentazione della domanda è un principio inesistente nel nostro diritto urbanistico e, come tale, è pericoloso introdurlo. Ma è soprattutto decisivo, se si vuole impostare una lotta seria all'abusivismo, che la sanabilità dell'opera venga collegata esclusivamente alla corrispondenza agli strumenti urbanistici vigenti al momento della concessione.

Altre considerazioni potrebbero essere fatte sempre a proposito dell'articolo 11. Basta segnalare il fatto che appare difficile stabilire un contributo dovuto a titolo di oblazione per tutte le ipotesi di concessione gratuita, in quanto l'esclusione della contribuzione, proprio per il modo in cui sono state elaborate le tabelle parametriche di alcune regioni, può escludere la possibilità di riferimento ad una classe di contribuzione prevista.

Infine, si potrebbe ancora segnalare il fatto che, nei casi in cui le tabelle regionali facciano riferimento all'indice di costruzione, aumentando l'importo del contributo in ragione della diminuzione dell'indice, si crea un eccessivo aggravio nei confronti delle costruzioni agricole. Non si riesce, infatti, a comprendere come dovrebbero essere classificati gli annessi agricoli.

Infine, una legge-quadro che sia veramente tale contro l'abusivismo deve definire il modo in cui si garantisce la tempestività delle decisioni a tutti i livelli e, quindi, lo snellimento delle norme e delle procedure nei campi urbanistico ed edilizio. Totalmente insufficiente in questo campo è il pacchetto di proposte previsto nel progetto di legge. Un'efficace lotta all'abusivismo presuppone un abbattimento dei tempi delle procedure, che sono talvolta difficilmente comprensibili anche dagli esperti, e che spesso diventano provocatorie per i cittadini lavoratori che ricorrono a tali norme e a tali procedure.

Vorrei in pochissimi secondi, visto che ho ancora un po' di tempo a disposizione, citare i capitoli di quello che può definirsi un vero e proprio calvario che bisogna percorrere per attuare una variante di piano regolatore generale per recupero di borgate abusive ormai consolidate. Questa citazione è istruttiva. Ecco questi capitoli: perimetrazione dei nuclei consolidati e inizio dell'elaborazione della variante al piano regolatore generale comunale; adozione della variante da parte del consiglio comunale; pubblicazione della variante e osservazioni da parte dei cittadini; invio da parte del consiglio comunale della variante con le controdeduzioni alla regione per il parere; invio del parere del comitato tecnico regionale al comune per le controdeduzioni; esame da parte del comune del parere della regione e predisposizione delle controdeduzioni da inviare alla regione; esame delle controdeduzioni da parte del comitato tecnico regionale e predisposizione della delibera per farla approvare dalla giunta regionale; inizio ed elaborazione da parte del comune dei singoli piani particolareggiati obbligatori per ogni nucleo; adozione da parte del consiglio comunale dei piani particolareggiati e pubblicazione del piano attuativo; osservazioni dei cittadini al piano particolareggiato; esame da parte del comune delle osservazioni dei cittadini al piano particolareggiato; se il piano particolareggiato è in varianti, occorre inviarlo alla regione per la sua approvazione; parere del comitato tecnico regionale sul piano particolareggiato ed invio al comune per le controdeduzioni; controdeduzioni del comune al parere della regione; esame delle controdeduzioni da parte del comitato tecnico regionale ed approvazione della giunta regionale. Quindici passaggi! Sembra incredibile, ma questa è la realtà.

I passaggi e le procedure a cui si deve sottostare nel nostro paese per avere uno strumento urbanistico non sono adeguati alle esigenze di un paese civile e moderno, né, tanto meno, alle esigenze delle città. Parlo delle grandi aree metropolitane del centro-sud, in cui il fattore tempo è

determinante per dare una risposta, in tempi accettabili, al problema della casa, scoraggiando quella in termini di abusivismo.

È di fronte alla portata di questi problemi che ci sembra assolutamente inadeguato il pacchetto di norme per lo snellimento delle procedure contenuto nel progetto di legge. Oltretutto è ben difficile considerare il fatto che strumenti di variante urbanistica per sanare fatti abusivi consolidati siano finalizzati esclusivamente alla riduzione delle capacità insediative.

In conclusione, signor Presidente, mi sembra di poter dire che, a fronte dell'esigenza precipua di una legge-quadro nazionale di principi, si sono partorite altre norme carenti che non incidono alla radice sul problema dell'abusivismo, e quindi sono inefficaci o, in alcuni casi, addirittura inesistenti. Insomma, si è trascurata la definizione di vere norme attive, che sapessero dare sbocchi positivi al fenomeno dell'abusivismo malgrado tentativi pure compiuti in questa direzione.

E d'altra parte si è voluto entrare nell'ambito delle competenze regionali, mortificando gli sforzi di quelle regioni e comuni che da anni hanno affrontato il problema con un ventaglio articolato di iniziative unitarie e sostenute dal consenso popolare. Di qui la nostra contrarietà all'articolo 1 e la richiesta di sostanziali modifiche, che proporremo con i nostri emendamenti (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Virgili. Ne ha facoltà.

BIAGIO VIRGILI. Signor Presidente, prendo anch'io la parola anzitutto per chiedere al Governo l'esatta interpretazione di questo articolo 1, che dovrebbe stabilire con evidenza principi, obiettivi e finalità generali della legge mentre esso, al terzo comma, fa esplicita salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

È risaputo — e credo che anche l'onorevole sottosegretario presente a questa seduta lo sappia — che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (una legge costituzionale), hanno competenza legislativa primaria in materia di urbanistica, di pianificazione territoriale, di edilizia, di espropri, di ambiente e di paesaggi. Nel corso degli ultimi 40 anni, queste regioni e province si sono dotate a mano a mano di strumenti legislativi propri che regolano l'insieme di tali materie ed hanno dato vita a una serie di istituti, di agenzie, di uffici che ne disciplinano in modo concreto la realizzazione.

Dovrebbe quindi essere evidente che agli stessi soggetti istituzionali, regioni a statuto speciale e province autonome, competono tutte le misure amministrative conseguenziali ad ogni inadempimento o abuso di leggi. Orbene, in sede di Commissione di merito, il relatore onorevole Piermartini, con il consenso del ministro Nicolazzi, su specifica domanda dell'onorevole Alborghetti, ha affermato che quel «fatte salve le competenze» non riguarderebbe il contenuto del capo IV, riferito all'oblazione. È un assurdo! Rappresenterebbe un non senso politico e giuridico, in quanto verrebbe innanzitutto a scomporre (cosa inimmaginabile!) la potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che è di per sé unitaria, nei suoi diversi aspetti di carattere normativo, tecnico ed amministrativo. Introdurrebbe inoltre l'assurdo giuridico secondo cui le regioni a statuto speciale e le province autonome potrebbero legiferare sul piano normativo e tecnico, delle autorizzazioni, delle licenze, degli *standard* e tipologie, del rispetto dell'ambiente, della tutela del paesaggio, mentre lo Stato, che non ha la competenza primaria nella materia legislativa territoriale, per legge costituzionale, si riserverebbe addirittura di dettare le norme amministrative di sanatoria degli eventuali abusi urbanistici ed edilizi, compiuti in quel territorio, in virtù della non appli-

cazione, del non rispetto della legislazione territoriale.

Mi pare davvero assurdo, e quindi viene ancora da chiedersi se sia questa la interpretazione dell'onorevole relatore e del ministro, poiché si tratterebbe davvero di un atto incostituzionale che provocherebbe un ampio contenzioso da parte delle province autonome e delle regioni a statuto speciale dinanzi alla Corte costituzionale, così come è stato minacciato un mese fa da parte della stessa provincia autonoma di Bolzano. Province autonome e regioni a statuto speciale hanno un solo limite all'esercizio della loro potestà primaria, e questo limite è sancito dal dettato della Costituzione. Si potrebbe, quindi, considerare pleonastico il richiamo, nello stesso contesto della legge, alla competenza delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano. Ma poi, considerato lo spirito complessivo della legge, il suo carattere neocentralista, ci è parso giusto chiedere, ulteriormente e puntigliosamente, l'interpretazione che ne dà il Governo.

Voglio comunque richiamare l'attenzione sul fatto che con l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, presentato dai deputati comunisti, si intende dare l'interpretazione opposta a quella del relatore, e garantire davvero le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nell'insieme della materia urbanistico-edilizia, contro ogni aperta, intenzionale violazione delle stesse da parte del Governo. E non sarebbe male che i colleghi della *Sudtiroler Volkspartei* e della democrazia cristiana, che detengono il potere di governo nella regione Trentino-Alto Adige e nelle province di Trento e Bolzano e che sono tanto gelosi delle prerogative delle istituzioni autonome, facessero sentire anche la loro voce in questo dibattito. Comunque, noi comunisti, pur nella nostra collocazione di opposizione, non rinunceremo a sostenere e a difendere la specialità degli statuti di autonomia, convinti in tal modo di assolvere una funzione corretta derivante dal nostro ordinamento costituzionale.

Questo articolo 1 della legge sull'abusivismo edilizio, ci sembra un'ulteriore occasione per denunciare lo spirito neocentralista del Governo e dei decreti-legge che dallo stesso vengono emanati, e per ribadire ancora una volta la specifica competenza in materia da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (*Applausi all'estrema sinistra*).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che, nella seduta del 15 febbraio 1984 è stato assegnato alla VIII Commissione permanente (Istruzione) in sede legislativa, il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270» (1189).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa la seguente proposta di legge, attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato:

GORLA ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1982, n. 270, concernenti la sistemazione di nuovo personale precario della scuola e misure urgenti in materia scolastica» (1177).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pollice. Ne ha facoltà.

GUIDO POLLICE. I motivi della nostra opposizione al disegno di legge sono stati già ampiamente illustrati nell'intervento del collega e compagno Ronchi, e poco fa ribaditi dal collega e compagno Tamino. Vorrei riprendere alcuni temi che si rifanno alla questione abitativa, per mettere a fuoco problemi che il provvedimento

in esame lascia in ombra ed accantona. Nessuno, nel dibattito che si è finora svolto, ha posto in luce le ragioni di fondo dell'iniquità di questo disegno di legge. Occorre invece valutare in modo approfondito il vuoto che si è aperto nel paese con riferimento all'equo canone ed il vuoto che si aprirà nei prossimi mesi a proposito degli sfratti. Parlo del vuoto legislativo, parlo dei drammi che si verificano in questo paese per il fatto che nessuno, finora, ha voluto fare una storia ragionata di quello che è stato il blocco dei fitti e tutto ciò che ne è conseguito, fino all'approvazione della legge n. 392.

La questione abitativa, colleghi, ha sempre avuto nel nostro paese importanza centrale. I dati che, al riguardo, intendo citare, pur sintetizzandoli al massimo, sono emblematici. L'edilizia, dopo l'industria metalmeccanica, è la più grande industria dell'intera struttura nazionale; occupa 1,7 milioni di addetti ed ha assorbito, dal dopoguerra ad oggi, quasi il 30 per cento del totale degli investimenti lordi. Il valore complessivo del patrimonio immobiliare abitativo è superiore ai 500 mila miliardi. In termini più immediati, un aumento degli affitti di 10 mila lire comporta uno spostamento di reddito da inquilini a proprietari pari a mille miliardi. Si comprende quindi perché, ogni volta che si parla di casa, si mettono in moto interessi molto potenti; e non a caso la vertenza sull'equo canone e lo scontro sociale di questi anni debbono essere letti in tale prospettiva.

Dal dopoguerra al 1978, gli affitti delle abitazioni sono stati regolati da una serie di leggi cosiddette di blocco dei fitti, che vincolavano i canoni al livello di quelli pagati dall'inquilino precedente o, per gli alloggi di nuova costruzione, di quelli previsti all'atto di stipula del contratto. Un canone controllato, dunque, che avrebbe dovuto teoricamente dar luogo ad un carico non troppo oneroso per le famiglie e ad un mercato caratterizzato da prezzi accessibili, in presenza di una forte domanda. All'inizio degli anni '70, in realtà, le stesse organizzazioni degli inquilini hanno cominciato a premere

con forza affinché il regime dei blocchi fosse superato. Le ragioni sono molteplici. Il tetto degli 8 milioni, previsto per usufruire del regime di blocco, per effetto della spinta inflazionistica, ha costretto, fette consistenti di lavoratori, a ricorrere al libero mercato. L'assenza di controllo sulla locazione di appartamenti ammobiliati ha creato un secondo mercato assai redditizio per la proprietà; si è cominciato a manifestare, quindi, in modo massiccio, il fenomeno del patrimonio immobiliare tenuto sfitto a scopo speculativo.

Ho detto questo proprio perché, nel momento in cui si approva questo ponderoso progetto di legge, non si è tenuto conto dell'aspetto complessivo e della situazione generale del paese perché nessuno, né tanto meno il ministro, ha badato alla realtà e alla presenza nel paese di centinaia di migliaia di case sfitte. Allora, proprio nel momento in cui, ad esempio, si manderanno via centinaia di migliaia di lavoratori perché abusivi — noi lo chiameremo il cosiddetto abusivismo di necessità — non si sarà perseguita nel paese una politica adeguata per dare sbocco alla domanda e alle necessità reali dei lavoratori.

Allora, riprendendo il discorso sulla questione abitativa, che poi è al centro di tutto il problema che stiamo discutendo in questi giorni, bisogna riconoscere che c'è stata una spinta consistente verso la riforma, che è venuta anche dal blocco di potere legato all'edilizia e alla proprietà fondiaria.

A partire dal 1973, il mercato immobiliare è entrato in una fase di crisi dovuta principalmente alla scarsa domanda per l'acquisto di case, alla relativa stabilità dell'inquilinato, alla scarsa redditività degli affitti e alla crisi dell'edilizia legale a causa della crescita notevole del costo del denaro e dei costi di costruzione.

La legge n. 382 — equo canone — è frutto di queste spinte contraddittorie e venne approvata, è bene ricordarlo, nel pieno dell'unità nazionale, salutata anche dalle forze della sinistra storica come soluzione risolutrice; la prova dei fatti darà

ragione invece a quei pochi che allora espressero parere contrario.

La legge rende lo sfratto, per i contratti in corso, immediatamente esecutivo in prima istanza e facilita per il proprietario la possibilità di ottenerlo (articolo 59) e ne demanda l'esecuzione in gran parte alla forza pubblica (non a caso saranno decine di migliaia gli sfratti tra il 1978 e il 1982). Sempre in questa legge, si prevede un meccanismo di rivalutazione automatica del canone al 75 per cento dell'indice ISTAT; la serie di scatti previsti, di cui l'ultimo e più consistente nell'agosto dello scorso anno, hanno portato il livello dell'affitto alle stelle. Sono stati immessi sul mercato libero tutti gli immobili ad uso non abitativo, controllando solo la durata del contratto e accentuando drammaticamente la spinta verso la terziarizzazione.

Si è permesso il non rinnovo del contratto alla successiva scadenza senza alcuna motivazione di necessità (la cosiddetta disdetta per finita locazione). L'inquilino, quindi, può essere permanentemente ricattato e, infatti, l'inquilino è permanentemente ricattato.

La mediazione al ribasso operata in sede parlamentare non ha consentito di ottenere risposte alle rivendicazioni dei movimenti di lotta per la casa nei primi anni '70; il fronte della proprietà ha registrato invece decisivi successi, i cui primi effetti saranno immediatamente percepiti.

Tra il 1978 e il 1982 il mercato immobiliare conosce una forte ripresa, più di un milione di famiglie accede alla proprietà della casa e il patrimonio gode di una rivalutazione pari al doppio dell'incremento del costo della vita. Ma il ricatto degli sfratti, la serrata del mercato delle locazioni e il generale peggioramento delle condizioni degli inquilini hanno determinato la necessità di acquisire maggiore sicurezza, magari a costo di spaccare il salvadanaio. Certo, la corsa alla proprietà non può essere generalizzata. I dati dimostrano che risultano decisamente favoriti i dirigenti, gli imprenditori, i lavoratori autonomi, fra i quali la percentuale di

proprietari di case supera adesso il 70 per cento, confermando il legame strettissimo che esiste fra investimenti immobiliari ed evasioni fiscali. Fra i lavoratori dipendenti, accanto ad una nuova quota di proprietà, circa l'8 per cento in più, a costo di sacrifici che si possono immaginare, si registra in complesso un peggioramento delle condizioni abitative, di cui è indice il rapporto fra il 1971 e il 1981 dei casi di coabitazione.

Tutte queste cose le ho dette non per giustificare, né per prendere in considerazione come elemento portante, per esempio, quello che è avvenuto in molte città d'Italia a proposito dell'abusivismo di necessità, ma perché in questi ultimi anni c'è stata la corsa, c'è stato l'impegno, c'è stato il sacrificio di intere famiglie per costruirsi le cosiddette «quattro mura» o per ampliare le «quattro mura». Allora questo progetto di legge non tiene cioè minimamente in conto, non fa una distinzione fra speculazione edilizia dei grandi bancarottieri e l'abusivismo di necessità che è avvenuto, soprattutto nelle grandi aree metropolitane e nelle città, dove è impossibile trovare il mercato della casa e dove è impossibile affittarne una. Ma allora sarebbe necessario comprendere l'attuale situazione, sarebbe necessario analizzare il dibattito che ruota intorno alla riforma dell'equo canone per capire tutta la questione che noi stiamo dibattendo, che noi stiamo discutendo in queste ore.

In questo quadro, proprio sotto la spinta di una iniziativa completamente in mano al fronte avversario, alla speculazione edilizia, si inseriscono le proposte di riforma presentate da Nicolazzi e dal Governo. Il Ministero propone un doppio regime di contratto a breve e medio termine, legalizzando di fatto il sistema dei canoni neri, un sostanzioso aumento dell'affitto, che nella prima bozza era attorno al 30 per cento, la possibilità di liberarsi dell'inquilino prima della scadenza contrattuale anche se si ha necessità di vendere. Per far digerire la batosta, si parla di un aumento ridicolo di tassazione sullo sfritto e si fanno vaghe promesse su un miglioramento del fondo sociale

per i meno abbienti. È evidente la coincidenza con gli interessi del blocco di potere edilizio.

Esaurita la domanda di necessità, si deve rimettere in moto la cosiddetta domanda da reddito, quella cioè di chi compra per affittare, per fare un investimento che dia il massimo di remunerazione. La carta che giocano proprietari e Governo non è priva di fondamento reale. Di fronte ad un incremento sostanzioso di affitto e ad una maggiore libertà di sfratto, i risparmiatori potrebbero disinvestire, ad esempio, dal settore dei titoli pubblici (BOT e CCT) e rivolgersi nuovamente al mercato immobiliare. Si pensi alle migliaia di miliardi investiti a ritmo crescente fra il 1979 ed il 1982 nei titoli del debito pubblico e all'effetto sconvolgente di una ondata del genere per il settore delle abitazioni oppure al successo riscosso in tempi recenti dai cosiddetti titoli atipici (partecipazione azionaria ad investimenti immobiliari). Si tratta evidentemente di un modello di sviluppo fondato sullo spreco delle risorse e sulla distruzione del territorio che pone come presupposto l'arretramento delle condizioni di vita di milioni di lavoratori e la loro sconfitta politica. Ecco perché noi abbiamo parlato di questa questione dell'equo canone, ecco perché abbiamo accennato a che cosa succederà nei prossimi giorni a proposito degli sfratti, proprio perché questa discussione, ma soprattutto il suo risultato, l'eventuale approvazione del progetto di legge in esame va a saldarsi con tutta la manovra che il Governo sta attuando nel settore abitativo.

Sono giuste, allora, tutte le varie critiche che noi, ma anche altri colleghi, abbiamo mosso al provvedimento; e sono giuste soprattutto quando si dice che con questo progetto di legge le regioni vengono scavalcate nei fatti, al di là delle parole, anche se vengono costantemente richiamate nell'articolato. Ma vengono scavalcati anche i comuni, perché questo è un provvedimento accentratore, che conferisce sempre maggior potere al Governo centrale e sempre meno alle articolazioni del nostro Stato, alle regioni, alle

province, ai comuni, con ciò continuando nel processo di smantellamento delle autonomie locali. Ecco perché abbiamo voluto sottolineare alcuni punti che apparentemente hanno poco a che fare con il progetto di legge, ma hanno attinenza con la manovra generale: ecco perché abbiamo parlato dell'equo canone, ecco perché abbiamo parlato degli sfratti.

Ma tornando, per concludere, al provvedimento in discussione, noi diciamo che si tratta di un brutto e cattivo progetto di legge, che andrebbe rigettato *in toto* dal Parlamento; ed è incredibile che questa maggioranza e questo Governo, non tengano nella minima considerazione le grida che si sono levate da tutto il paese, e non solo da parte del partito di democrazia proletaria, o da parte dei comunisti, ma da parte di associazioni, di enti, di categorie che, anche se in ritardo, si sono accorte che la situazione nel nostro paese va degradando in misura inaccettabile. Mi riferisco, in particolare, all'ultimo appello dell'associazione «Italia nostra», nella sua articolazione campana, appello sottoscritto da decine di intellettuali, di persone impegnate culturalmente, politicamente, da anni, nella difesa del territorio. Di solito questi appelli arrivano alle forze politiche, le quali li mettono in un cassetto; io invece voglio leggere questo, perché il Parlamento lo conosca.

«L'abusivismo edilizio, limitato soltanto a poche aree o regioni del paese, alimentato dall'aspettativa del condono proposto dal disegno di legge governativo del 6 maggio 1980, è esploso e si è diffuso in modo impressionante a partire dall'ottobre scorso, dopo l'emanazione del decreto-legge del 5 ottobre 1983, i cui effetti sul territorio nazionale sono stati più disastrosi di una calamità naturale. Le proposte governative di sanatoria degli abusi edilizi che in questi giorni sono all'esame del Parlamento sembrano configurare una preoccupante abdicazione dello Stato, una rinuncia definitiva al metodo della programmazione e della pianificazione territoriale, una resa senza condizioni all'anarchia urbanistica edilizia che sta devastando il nostro paese.

Le cause del dilagare dell'abuso edilizio generalizzato che sta sconvolgendo l'aspetto delle nostre città, delle coste e del paesaggio sono da ricercarsi, da una parte, nel fallimento di una seria, rigorosa attuazione della programmazione e pianificazione urbanistica, e dall'altra, nella inefficacia dei controlli e nell'inapplicazione delle sanzioni penali previste dalla legge per reprimere gli illeciti edilizi. Non si vuole riconoscere che le valide ed insostituibili sanzioni stabilite dalla «legge Bucalossi», quali l'acquisizione gratuita o la demolizione delle costruzioni abusive, sono rimaste inoperanti perché la loro attuazione è affidata al comune. Infatti è veramente frutto di ingenuità o di ipocrisia ritenere che misure come la confisca o la demolizione possano venire applicate da un organo elettivo, sottoposto ai condizionamenti elettoralistici, per non parlare di quelli clientelari, o addirittura di quelli mafiosi o camorristici.

Non eliminare queste che sono le vere radici dell'abusivismo edilizio significa la rinuncia definitiva ad un civile assetto del territorio nazionale, che è condizione imprescindibile per non precipitare il nostro paese ai livelli più bassi del terzo mondo; e anzi, per colmo di sventura, si vorrebbe rendere lo Stato connivente di tutte le illegalità edilizie che si commettono, in attesa della sanatoria ostinatamente proposta non dagli speculatori e dai mercanti di aree edificabili, ma dallo stesso potere esecutivo, che giustifica la sanatoria con l'esigenza di rastrellare denaro per l'erario, senza accorgersi che con questo movente contribuisce a distruggere l'essenza e la sostanza stessa dello Stato, che non può e non deve vendere l'illecito, come la Chiesa non può e non deve fare commercio delle indulgenze.

Non è pensabile che uno Stato di diritto possa abdicare alla sua sovranità, che un Parlamento possa non avere il senso dell'interesse generale e della sua stessa funzione. Ciò infatti segnerebbe il dissolvimento di un patrimonio inestimabile di storia e di legislazione civile, frutto del sacrificio e della dedizione delle generazioni del Risorgimento e di quelle che

posero mano alla costruzione dello Stato unitario e del suo ordinamento.

Il cronico spogliarsi da parte dello Stato delle sue più gelose prerogative a favore dei poteri locali e di interessi particolaristici, ed il continuo cedimento a questi ultimi hanno aperto una gravissima crisi. Gli effetti di questa sono già così gravi che l'inevitabile processo di rigenerazione quanto più tarda, tanto più si annuncia doloroso e radicale. Il Parlamento e le forze politiche tardano a prendere coscienza dello scempio progressivo che si sta perpetrando e del disastro cui va incontro lo stesso erario pubblico, il cui risanamento sarebbe l'obiettivo di questo sciagurato provvedimento, che dovrà accollarsi ulteriormente gravosi oneri di urbanizzazione per il nuovo cemento fuorilegge.

L'unica salvezza per l'attività del Parlamento è che esso approvi, senza colpevoli indugi, efficaci ed adeguate sanzioni penali per porre fine all'umiliante fenomeno dell'abusivismo, che allontana sempre di più l'Italia dall'Europa».

Ecco, colleghi, vi ho letto questo appello di «Italia nostra» alla sezione regionale campana. Sembra scritto da qualcuno di democrazia proletaria, in realtà è sottoscritto da persone che voi conoscete, che certamente non simpatizzano per democrazia proletaria, come Elena Croce, Giuseppe Montalenti, Enrico Cerulli, Antonio Giolitti, Giovanni Pugliese, Giuseppe Branca, Alda Croce, Italo Calvino.

Noi diciamo, quindi, che va respinto questo tentativo maldestro del Governo, che, dietro la giustificazione del recupero di soldi, sta attuando una delle nefandezze più grosse che si siano verificate nel paese; quando tutti sanno — lo hanno detto, lo hanno scritto, lo hanno fatto capire — che questo maledetto condono edilizio in realtà non porterà nelle casse dello Stato i 4.900 miliardi auspicati, ma se porterà qualche centinaio di miliardi sarà tutto grasso che cola, come si dice.

In realtà questo condono edilizio porterà ulteriori soldi agli speculatori edilizi, sanerà una situazione incredibile, continuerà a far proliferare l'Italia dell'abuso,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

l'Italia che in questi anni abbiamo imparato a conoscere, quella che penalizza sempre i deboli a favore dei potenti (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono stato indotto ad intervenire in questo dibattito perché durante la travagliata vicenda che ha preso le mosse dal decreto-legge sul condono edilizio cui è seguito il disegno di legge n. 833, vi è stata tutta una serie di interventi successivi, intesi a stimolare e sollecitare l'attenzione sugli interessi e sui diritti autonomistici che venivano lesi da quelle disposizioni.

Questi richiami credo abbiano prodotto alcuni effetti. Infatti, si è sottolineata l'interferenza delle norme del provvedimento con le competenze delle regioni e si è giunti ad una riformulazione dell'articolo 1. Ciò dimostra che le osservazioni mosse non erano dettate da un atteggiamento di opposizione pregiudiziale, ma avevano un contenuto, poi riconosciuto dagli stessi colleghi della maggioranza che hanno così dovuto por mano ad una riformulazione dell'articolo 1.

Si tratta ora di stabilire se la nuova stesura dell'articolo 1 soddisfi pienamente i diritti delle regioni o se, invece, non si sia trattato di un'operazione di abbellimento esteriore che non tocca la sostanza di un provvedimento che ancora interferisce pesantemente nelle competenze degli enti autonomi, regioni e comuni, e soprattutto nelle competenze delle regioni a statuto speciale, che hanno, in questo campo, una competenza primaria.

L'articolo 1, in realtà, non risolve il problema di una adeguata salvaguardia dei diritti e delle prerogative delle regioni, e tanto meno di quelle a statuto speciale. Per le ragioni a statuto ordinario — chiedo scusa ai colleghi se rileggerò parte di questa norma — l'articolo 1 stabilisce che esse emanano norme proprie, e che i capi I, II e III hanno il valore di norme di

principio alle quali le stesse regioni a statuto ordinario dovranno adeguarsi. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano si stabilisce, invece, che sono fatte salve le competenze proprie di quelle regioni e delle province autonome.

Cerchiamo di valutare la portata, la reale efficacia, gli effetti ed il significato dell'articolo 1. Non voglio dare una risposta meramente formale rifacendomi alle disposizioni contenute negli statuti delle regioni a regime differenziato. Questo è stato già fatto ed in ogni caso è noto; io stesso ho richiamato i principi contenuti in detti statuti. Vorrei, invece, tentare di semplificare al massimo il discorso.

Vorrei innanzi tutto pormi e porre al relatore e ai colleghi della maggioranza questa domanda: le disposizioni dei diversi capi di questo progetto di legge si applicano anche alle regioni a statuto differenziato, oppure no? In particolare sono applicabili le disposizioni di sanatoria contenute nel quarto capo?

Credo che il cittadino siciliano o sardo che abbia costruito un'opera in difformità o in assenza di concessione edilizia, possa certamente attivare le procedure previste dagli articoli 26 e seguenti del provvedimento. E ciò, innanzi tutto, perché non si può limitare l'applicazione di una legge ispirata al favore dei cittadini (almeno nelle intenzioni del legislatore) senza creare disparità di trattamento che sarebbero gravissime. Se infatti non si applicassero le disposizioni in materia di sanatoria, si violerebbero principi costituzionali, e cioè altri principi che hanno lo stesso grado di forza, sul piano giuridico, delle norme contenute negli statuti. Si violerebbe, in particolare, in principio della parità del trattamento dei cittadini, perché non si capirebbe come il principio della sanatoria e dell'oblazione si potrebbe applicare in una parte del territorio nazionale e non nelle altre.

Ma il secondo argomento, che è assorbente e fondamentale, è che il capo quarto detta norme che hanno l'effetto di estinguere l'azione penale, e quindi incidono e ricadono su una materia che è

sicuramente riservata alla competenza dello Stato. Quindi, il principio di salvaguardia contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 1 («Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano») non riguarda questa parte della legge, che certamente si applica anche alle regioni a statuto speciale.

Sono partito dalla domanda più facile, da quella la cui risposta è più condivisibile. Ma, al di là delle disposizioni di cui al capo quarto, le disposizioni di cui ai primi tre capi si applicano alle regioni a regime differenziato, oppure no?

La risposta a questa domanda, che riguarda le altre parti di questo provvedimento, se ci si attiene al testo dell'articolo 1, dovrebbe essere negativa. Si dovrebbe trattare di norme valide unicamente per le regioni a statuto ordinario, ma che non dovrebbero incidere sulla competenza primaria ed esclusiva delle regioni a statuto speciale. Ma è davvero così? È questa la risposta?

Mi limiterò a richiamare la vostra attenzione su una parte, certamente non secondaria, quella relativa all'istituto della concessione della sanatoria, prevista dagli articoli 11 e 13 del progetto di legge in esame, e poi collegata con l'articolo 18 dello stesso progetto di legge.

Come è noto, l'articolo 11 prevede che chi abbia costruito, senza concessione edilizia, un'opera conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti al momento della realizzazione dell'opera stessa, può chiedere la concessione in sanatoria. Questo stesso principio si applica per quanto riguarda le varianti (articolo 13). L'articolo 18 (mi riferisco al testo unificato della Commissione non a quello originario) stabilisce che l'azione penale rimane sospesa, finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui agli articoli 11 e 13. E aggiunge: «Il rilascio della concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti». Ma questa norma si applica o no alle regioni a statuto speciale? È una norma immediatamente precettiva o no?

Non vi è dubbio che il cittadino di Lecco che abbia costruito un'opera senza concessione, ma in conformità agli strumenti urbanistici, possa attivare la procedura di cui all'articolo 11 e ottenere una concessione in sanatoria. Ma il cittadino di Cefalù può ricorrere a questa procedura, o gli è inibita?

Credo non vi siano dubbi sulla risposta: questa procedura si applica anche ai cittadini delle regioni a statuto speciale. Ma si dirà: si applica a quei cittadini perché quelle regioni non hanno finora emanato norme in materia urbanistica. Quando emaneranno queste norme, prevarrà la loro competenza primaria, e quindi potranno emanare norme per le quali il riferimento ai capi primo, secondo e terzo non avrà quel valore di indirizzo che invece mantiene per le regioni a statuto ordinario. Quindi le competenze proprie delle regioni a statuto speciale sono fatte salve.

In realtà, la risposta non è così semplice ed io credo anzi che sia di tutt'altro segno e, cioè, tale da far concludere che anche nell'esercizio della competenza primaria propria delle regioni a statuto speciale il riferimento ad un istituto come quello della concessione in sanatoria diverrà imprescindibile e vincolante per quelle stesse regioni. Perché? Credo che la risposta sia estremamente semplice: quando, con l'articolo 18, si stabilisce l'effetto della sospensione primaria e della estinzione poi dell'azione penale, è chiaro che non si potrà prevedere che in una parte del territorio nazionale vi sia una norma più favorevole al reo, che non da un'altra parte. Ed è quindi chiaro che a quel punto questo diventerà un principio che dovrà avere piena efficacia. Se così non fosse, se vi fosse cioè un sostenitore delle competenze regionali ad oltranza, si dovrebbe arrivare alla conclusione che le regioni a statuto speciale possono emanare norme che finiscono per avere incidenza anche in materia penale, cioè in materia riservata alla competenza propria dello Stato.

Qual è la conseguenza? È quella che un istituto come la concessione in sanatoria

(mi sono voluto limitare qui ad un istituto la cui forza espansiva, la cui capacità di invasione nelle competenze regionali è più evidente, ma avrei potuto parlare delle norme in materia di lottizzazioni, e di altre parti del provvedimento con un'analisi molto più attenta ed approfondita di quanto non stia svolgendo con questo mio intervento) finisce per presentare caratteri tali per cui dovrà necessariamente trovare collocazione anche nelle leggi regionali. Non solo nelle leggi delle regioni a statuto ordinario, ma anche in quelle delle regioni a statuto speciale, perché ci troviamo di fronte ad una normativa, ad una disciplina che è estremamente dettagliata ed immediatamente precettiva.

Non inganniamoci, colleghi: non siamo in presenza di una legge quadro, di una legge che detta principi ed indirizzi ai quali le regioni si dovranno ispirare. Siamo di fronte ad una legge dalla quale derivano immediatamente diritti ed interessi per i cittadini, e derivano regole di comportamento immediatamente precettive per amministratori e pubbliche amministrazioni; ecco la reale portata del provvedimento! Il raccordo con le competenze delle regioni a statuto ordinario e segnatamente a statuto speciale, è allora meramente formale, un raccordo semplicemente di facciata. È un accorgimento che cerca di abbellire e mascherare la realtà di una invadenza nelle competenze proprie delle regioni e particolarmente di quelle a statuto speciale. Se si volesse — come crediamo si debba fare — emanare davvero una normativa in materia urbanistica col rispetto delle competenze regionali e soprattutto di quelle primarie delle regioni a statuto speciale, lo Stato non potrebbe che limitarsi ad una disciplina a maglie larghe che richiede il successivo intervento legislativo delle regioni, ma non si sovrappone ad esso, né — come nell'esempio della concessione in sanatoria — lo pregiudica irrimediabilmente, perché non sarà più possibile che la regione detti norme in qualche modo differenti!

Con una disciplina tanto minuziosa, con questa portata ed efficacia immedia-

tamente precettiva, si soffocano competenze proprie delle regioni. Credo che nessun collega possa seriamente sostenere che domani il legislatore della Valle d'Aosta, o della Sicilia, o della Sardegna, o del Friuli-Venezia Giulia o delle province autonome di Trento e Bolzano, possa dettare norme che non prevedano la concessione in sanatoria. Ciò significa che si è già violata la competenza di quegli enti, si è già prescritta la strada che quelle regioni dovranno seguire! Non è vero che con l'articolo 1 si attua, come è stato detto da qualche collega della maggioranza, il dettato costituzionale delle competenze regionali. Dico questo senza alcun intento polemico nei confronti di coloro che hanno affermato questo concetto. Credo solo che dichiarazioni come quelle del collega Sorice, sulla liceità costituzionale delle norme contenute in questo provvedimento, siano quanto meno affrettate. Tali affermazioni devono essere rimediate e riviste con molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda le competenze delle regioni a statuto speciale.

Ho posto degli interrogativi, ho cercato di dare nelle risposte e credo di non aver compiuto alcuna forzatura nel mio ragionamento. Mi auguro che una risposta ci venga data dal relatore a conclusione dell'esame di questo articolo. Una risposta che deve essere data non solo a noi, ma a tutti quei colleghi della maggioranza che hanno manifestato le nostre stesse preoccupazioni, perché sensibili al rispetto del sistema delle autonomie, caratteristica fondamentale della nostra repubblica. Noi non vogliamo vantare dei primati in questa materia. Crediamo anzi che molti colleghi della maggioranza siano interessati, e soprattutto preoccupati di una legge di questo tipo che, nella sostanza, viola i diritti e le competenze delle regioni. Una risposta deve essere data agli amministratori locali che hanno manifestato queste preoccupazioni e che militano non solo nei partiti di opposizione, ma anche in quelli della maggioranza, agli amministratori che attivarono le procedure di impugnazione del decreto-legge governativo che ledeva in maniera evi-

dente le competenze regionali. Una risposta deve essere data con estrema chiarezza innanzitutto a noi, perché non vi siano inganni. Dobbiamo renderci conto della confusione che questo progetto di legge sta ingenerando tra i cittadini. Il primo risultato — è stato già richiamato nel corso del dibattito — ottenuto dall'emanazione del decreto-legge prima, e dalla presentazione del disegno di legge poi, è stato quello di un incremento dell'abusivismo soprattutto nelle regioni a statuto speciale. Per esempio in Sardegna si è verificato uno sviluppo dell'edilizia abusiva che ha interessato soprattutto le zone costiere, meritevoli di maggiore tutela: si è acquisita la sicurezza — questa è l'interpretazione data comunemente dai cittadini — dell'approvazione di una sanatoria che spazzerà via la normativa repressiva attualmente vigente.

Qual è la conclusione alla quale voglio pervenire? Credo di aver espresso preoccupazioni, di aver posto delle domande; ma soprattutto attendo, dai colleghi della maggioranza e dal relatore, delle risposte esaurienti. Non voglio ricorrere ad espressioni ad effetto, che sarebbero semplici ed anche giustificate, dicendo che si fa scempio delle competenze regionali. Vorrei cercare, invece, di sollecitare un discorso, e intendo soprattutto rivolgere un invito al relatore ed alla Commissione: quello di riformulare l'articolo 1 in termini tali da attuare davvero il principio della legge-quadro, in termini tali da ristabilire almeno il rispetto delle competenze delle regioni a statuto differenziato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Antonino Mannino. Ne ha facoltà.

ANTONINO MANNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel leggere — per la verità con un po' di ritardo, dal momento che non faccio parte della Commissione competente in via primaria — questo primo articolo ed il resto del provvedimento, debbo confessare di essere rimasto sorpreso. Infatti all'inizio avevo creduto che si trattasse veramente di una

legge-quadro che salvaguardasse le autonomie regionali ed i poteri delle regioni e dei comuni e, nello stesso tempo, che tutelasse quanto era già stato fatto in alcune regioni e soprattutto in Sicilia, che ha il più antico statuto speciale di autonomia e che, in fatto di urbanistica, ha una potestà legislativa esclusiva.

Dico questo non perché mi aspettassi che ci potesse essere — data la discussione sulle linee generali che si era già svolta — sensibilità al dato che una certa sperimentazione, sia pure a livello regionale, delle leggi di sanatoria dell'abusivismo si era fatta. Ma fu una infelice sperimentazione, poiché, come è noto, una delle questioni che hanno costituito il punto di fallimento di siffatte leggi era proprio la questione del termine, cioè dal fatto che cartolarmente si indica una determinata data che discrimina tra le costruzioni sanabili e quelle non sanabili. Questo fa sì — come ha rilevato ora il compagno Macis — che venga dato impulso al fenomeno di costruzioni abusive. In Sicilia si costruiscono edifici — come ha denunciato la stampa — anche in 24 ore, magari tra il sabato e la domenica, per impedire qualsiasi forma di intervento legale.

Non mi aspettavo nemmeno qualche considerazione per i bisogni reali dei nostri comuni. In quest'aula ho udito molte volte accenni a Gela e ad Alcamo, cioè ai punti di riferimento più scandalosi del cosiddetto abusivismo; proprio in questi comuni è più che mai necessaria un'opera di risanamento ambientale, offrendo alla gente la possibilità di vivere meglio e più dignitosamente. Quanto meno si debbono fare le strade, le fognature, le scuole ed i servizi. Sono città di migliaia e migliaia di abitanti: Gela ne ha 80 mila, ma non si può camminare né sulle strade del vecchio centro né su quelle «lunari» della nuova zona ad «espansione abusiva». Ma visto che il Governo e la maggioranza si accingono a varare una legge, mi attendevo che si intendesse varare veramente una legge, cioè qualche cosa che offrisse un quadro di riferimento e di certezza ai cittadini. Però questa legge ignora tutto ciò, per espressa volontà ed anche per

l'indicazione interpretativa data dal relatore, che esclude che la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia estesa anche al capo IV, che è l'unico capo che effettivamente interessa la regione siciliana, una grande regione di questo nostro paese, che ha mali ancora più gravi e più seri dell'abusivismo, ma di cui l'abusivismo certamente costituisce uno degli aspetti più macroscopici, un segno anche della tragedia della nostra terra.

Ebbene, la regione siciliana ha legiferato per ben due volte in materia. Innanzitutto venne approvata la legge 30 settembre 1978, n. 71, che fu oggetto di impugnativa da parte del commissario di Governo, ed il contenzioso successivamente si risolse con la sentenza 15 febbraio 1980, n. 13, della Corte costituzionale. Tale sentenza dava ragione alla regione siciliana e, in sostanza, affermava il diritto della regione a legiferare sulla materia, invitandola ad emanare un provvedimento autonomo e separato rispetto alla legge n. 71, che era una legge complessiva di riordino e di intervento sui comuni. E ciò la regione fece con la legge 29 febbraio 1980, n. 7. Siamo, dunque, di fronte ad un caso che è stato risolto a favore delle competenze e dei poteri della regione da parte del massimo organo giurisdizionale dello Stato.

Di questa vicenda, nell'elaborazione del presente provvedimento, non si trova traccia, neppure nel documento di lavoro sul quale si sono impegnati gli onorevoli colleghi della Commissione. Se ve ne fosse stata traccia, penso che vi sarebbe stata una considerazione diversa della questione ed almeno ci si sarebbe interrogati su ciò che dovrà fare il cittadino siciliano. Infatti questi, essendo la questione della sanatoria posta in termini di oblazione, che cosa dovrà fare? Che cosa dovrà fare il cittadino siciliano che ha obbedito alla prima legge di sanatoria? Che cosa dovrà fare il cittadino siciliano che ha obbedito alla seconda legge di sanatoria del 18 marzo 1981? Che cosa dovrà fare ora, in presenza di questo condono che si ottiene

in funzione del pagamento dell'oblazione, per altro più onerosa? Mi riferisco, signor Presidente — lei che è siciliano comprende queste cose e vorrei che fossero presenti anche altri colleghi siciliani —, non tanto, nell'affrontare la questione dell'onerosità, ai tanti abusivi che forse meriterebbero delle sanzioni più severe, ai responsabili della devastazione delle nostre coste, ma alle migliaia di abusivi emigranti, di povera gente, che purtroppo non possono usufruire né della prima né della seconda sanatoria regionale e neppure del condono, perché il legislatore, ancora una volta, non guarda ai fatti, non guarda alle reali condizioni della gente, non guarda, per esempio, al fatto che bisogna intervenire sulle norme che concernono tutta la questione della cosiddetta sismicità. Infatti l'attuale normativa delle costruzioni in zone sismiche dovrebbe essere modificata per permettere a tanta gente che ha dato luogo alle cosiddette superfetazioni nei centri storici, nei centri abitati, nei nostri piccoli comuni, di riuscire a superare questa condizione in cui si trovano migliaia di cittadini siciliani che, ad onta delle leggi di sanatoria, non sono né sanati né sanzionati, dando quindi a questi cittadini un quadro di certezza, un riferimento preciso. Che cosa dovranno fare costoro? Dovranno pagare allo Stato per avere il condono e per togliersi dalla groppa le intimazioni del pretore, e poi dovranno pagare anche alla regione perché vigono quelle leggi? Quante volte dovranno pagare? Cosa dovranno fare?

Lo Stato ha pensato di ricorrere a questo provvedimento per reperire denaro, come se non fosse possibile reperire denaro facendo un puro e semplice censimento delle abitazioni abusive, in modo particolare delle seconde case! E pensare che ci sono comuni di 15 mila abitanti, come Carini, nel cui territorio esistono 40 mila costruzioni, di cui 16 mila abusive! Si è pensato a che cosa succederà se continuerà il regime attuale per cui migliaia e migliaia di costruttori, di necessità e non, di prime case e di seconde case, continueranno ad ignorare sia le sanatorie regionali sia quella nazionale? Con quali mezzi

si interverrà? Con il 10 per cento che viene concesso da parte dello Stato ai comuni? E che cosa si pensa di fare nelle grandi aree nelle quali si è costruito alla periferia delle grandi città, come Palermo, nelle zone industriali di Carini, di Termini Imerese, o nelle città come Alcamo, come Marsala, come Mazara, come Vittoria?

Vorrei che su questo riflettessero i miei colleghi, in particolare i miei colleghi siciliani del partito di maggioranza relativa, che riescono a rastrellare una così larga messe di voti. Chiedo a questi colleghi come si potrà presentare tutto questo a tanta povera gente che ha guardato con una certa speranza alla vicenda di questo condono, aspettandosi l'unica cosa che questo intervento nazionale poteva darle, cioè la depenalizzazione, la liberazione dall'intimazione del pretore, la possibilità di mettersi in regola in qualche modo pagando.

Certo, poi ci sono quelli che non vogliono pagare, e sono i più arroganti, sono proprio gli speculatori, sono quelli che magari si stanno già mettendo al sicuro e, avendo costruito abusivamente, hanno lottizzato e venduto. Hanno costruito migliaia e migliaia di villini, centinaia e centinaia di appartamenti, ma hanno già provveduto a mettere nei guai quanti da loro hanno acquistato: spesso semplici impiegati, operai, emigrati.

Ancora una volta, dobbiamo rilevare questa ostinazione, questa caparbità, questa incapacità del Governo a provvedere in modo legittimo a reperire risorse che, ripeto, avrebbero potuto essere reperite soltanto con un censimento puntuale, previsto già da anni dalla legislazione, con la rilevazione delle abitazioni abusive. Eppure gli interventi straordinari si potrebbero fare! Lo Stato, magari avvalendosi delle forze armate per fare una rilevazione aerofotogrammetrica, potrebbe avere punti di riferimento scientifici sulla situazione del territorio in un certo momento, senza continuare ad operare questa finzione delle carte false, dei termini che discriminano chi è in regola da chi non lo è. Quella che poi in realtà si discrimina è la testimonianza che si raccoglie, a

volte con qualche pressione (per cui in una città come Alcamo, ad esempio, si può parlare di sindrome di mafia).

Quando si fa una normativa che non dà certezza del diritto alla gente, in una terra come la Sicilia, in cui va avanti l'idea di farsi giustizia da sé, si possono determinare delle condizioni per le quali, ad un certo momento, non è più possibile per nessuno amministrare. Infatti anche il povero diavolo, se ritiene di avere un diritto, può improvvisamente scoprire che solo se si fa minaccioso può ottenere qualche cosa.

E che contributo noi diamo nel risolvere i problemi di una regione così grande, così importante? Perché dobbiamo ignorare, perché il legislatore nazionale deve ignorare i diritti che vengono a questa regione da uno statuto di autonomia che è stato definito prima ancora della Costituzione e che lo Stato ha recepito con una legge costituzionale del 1948?

Mi auguro, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il Governo e la maggioranza vorranno riconsiderare il primo articolo del provvedimento, se veramente ritengono di definire una legge-quadro che salvaguardi quello che è stato fatto pur senza risolvere tutti i problemi, dato che i problemi dell'abusivismo potranno essere risolti soltanto se si mette mano ad una riforma urbanistica di carattere generale delle diverse regioni, che tenga conto delle condizioni reali della popolazione.

Il Governo, forse, voleva fare di questo provvedimento uno degli elementi della propria manovra di politica economica. Tuttavia tale manovra poteva ugualmente essere realizzata mettendo tutti sullo stesso piano e provvedendo, magari in seguito, a discriminare chi ha costruito abusivamente per necessità da chi lo ha fatto per speculare, per saccheggiare il territorio. In altre parole bastava mettere costoro nelle condizioni di pagare le tasse, di essere proprietari di qualcosa. Invece non sono proprietari di niente, non pagano le tasse a nessun titolo e in nessun modo e spesso realizzano ricchezze alienando o affittando gli immobili costruiti abusivamente. Se si riuscisse a fare ciò — e ciò

comporta soltanto una volontà politica e la capacità dello Stato di decidere —, si raggiungerebbero risultati ben diversi. Ma il nostro è uno Stato molto bravo a decidere, e magari d'un colpo solo, quando si tratta di colpire interessi certi di una parte definita della popolazione; quando si tratta, invece, di andare a vedere le cose come stanno, di colpire chi specula e chi abusa, magari nella presente situazione di illegalità e di incertezza della legge, lo Stato diventa improvvisamente inerte, lento, incapace di rispettare decisioni prese da lungo tempo.

Riteniamo, quindi, che occorra un momento di riflessione, che sia necessario una capacità di vedere più in là della ormai corriva impuntatura che viene dimostrata dai partiti della maggioranza nel tenere in vita un provvedimento di legge che, così com'è, è sbagliato, è iniquo, è foriero di nuove ingiustizie, non salvaguarda il paese dalla speculazione edilizia, non rende giustizia alla povera gente che l'aspetta (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MARIO MELIS. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi deputati, io voterò contro questo articolo e il suo intrinseco significato antiregionalistico. I tentativi di dare legittimazione giuridico-costituzionale ad una normativa che si concreta nella pura e semplice espropriazione di ampie sfere di competenza del potere autonomistico esprime l'indirizzo politico del Governo volto a ripristinare il vecchio, attraverso una molteplicità di disposizioni sulle materie più diverse.

Le regioni vedono ogni giorno di più restringersi i rispettivi spazi decisionali, sotto la costante pressione della burocrazia. L'articolo sottoposto al nostro esame esprime in termini esemplari questa linea di tendenza, là dove, per imporre la norma statale e sostituire così il potere regionale, si ricorre ad un artificio giuridico consistente nel definire leggi di principi

tutta una serie di disposizioni così particolari e specifiche da giungere sino alla quantificazione delle sanzioni, alla fissazione dei termini, alla definizione delle procedure, per cui alle regioni non resterà altra forma legislativa che quella di recepire, nel suo complesso, l'odierna normativa.

È stato osservato come il ricorso ad un *nomen iuris* non corrispondente alla sostanza dei contenuti giuridici della norma costituisca strumento surrettizio per eludere e vanificare le norme fondamentali e quindi, le fondamentali garanzie sancite dalla Costituzione. Non a caso i deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale esprimono pieno consenso a questo provvedimento, ne condividono l'impostazione che allinea ed appiattisce, nello stesso trattamento sanzionatorio, il piccolo abusivismo del «borgataro» o dell'emigrato e quello della grande speculazione immobiliare che, attraverso l'edilizia, ha realizzato arricchimenti tanto illeciti quanto nefasti per la compromissione ed il futuro governo del territorio. Mentre per il «borgataro» o l'emigrato questo progetto di legge significa soprattutto sanzione, per lo speculatore arricchitosi sulla devastazione significa soprattutto sanatoria. È comprensibile che la destra veda questa norma con favore; soprattutto, però, con favore viene apprezzata la mortificazione del potere regionale, definito incapace, inadeguato, dispersivo e, quindi, da sostituire con l'iniziativa ed il decisionismo del più forte potere centrale.

Questi concetti sono emersi nel corso del dibattito ed espressi da quanti non sanno cogliere nella diversità tutta la ricchezza e molteplicità di condizioni e situazioni differenti nelle quali si articola lo Stato, le sue popolazioni ed i rispettivi territori. È bene, sottolineare il concetto che sul territorio ogni popolo scrive la propria storia, esprime le sue capacità creative, la fantasia e la spiritualità stessa che trasfonde nelle opere, che nel territorio restano a testimoniare l'attaccamento e l'impegno del popolo che lo abita. Il territorio appartiene al suo popolo e ne è,

quindi, la peculiare ed irripetibile espressione. Espropriarne il governo, per gestirlo con norme pensate altrove e volte a disciplinare realtà diverse da quelle sulle quali dovranno essere applicate, significa provocare guasti le cui conseguenze durano nel tempo e, quando anche non siano irreversibili, esplicano non di meno negative influenze sullo sviluppo.

Questa norma scaturisce da un'errata concezione del rapporto tra regione e potere centrale. In effetti, si è spesso portati a parlare di regioni in antitesi allo Stato, là dove le regioni costituiscono la struttura stessa di base in cui si articola lo Stato. Non può ipotizzarsi, in uno Stato moderno, una tale antitesi, essendo le regioni un momento essenziale dello Stato medesimo. Non esistono, quindi, due poteri, uno regionale ed uno statale, ma un solo potere, che si articola nel territorio, con capacità e competenze che riservano al Governo centrale ambiti ben precisi di indirizzo, di coordinamento, di programmazione e di impulso, lasciando al potere regionale il compito di organizzare nel territorio, con proprie leggi, le grandi scelte e gli indirizzi generali che interessano il paese nella sua globalità, cogliendo però quanto di specifico, nuovo e diverso scaturisce dalla realtà sociale, economica, culturale e civile di ogni singola regione.

In materia urbanistica noi, in Sardegna, abbiamo problemi peculiari e specifici, che ben difficilmente possono essere disciplinati con le normative valide nelle regioni della Valle padana o dell'arco alpino. Proprio in virtù di questa peculiarità la regione Sardegna si è data una legge urbanistica che, pur se parziale, tende a salvaguardare le coste, affrontando così un tema particolarmente rilevante per il governo del territorio, sia per la fruibilità di questo che per la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, di cui si cerca di impedire la privatizzazione in atto.

Se questo articolo, così come è formulato, sarà approvato — ed io mi auguro vivamente che l'appello del collega Macis ad un ripensamento venga accolto dalla maggioranza e dallo stesso Governo —, temo

che dovremo affrontare difficili confronti con il potere centrale, il quale, pur riconoscendo sul piano cartolare la specificità e la specialità del nostro statuto di autonomia (ricordo che, in base all'articolo 3, lettera *f* dello statuto, la regione Sardegna ha competenza primaria ed esclusiva in materia di edilizia e di urbanistica), non di meno proprio con questa norma ne vanifica il contenuto, estendendone al momento l'applicazione al nostro territorio. E, come veniva poc'anzi rilevato, l'applicazione sia pur temporanea della legge produrrà effetti giuridici su cui la futura legge regionale non potrà ovviamente ritornare, per il principio dell'irretroattività. Quando la nuova ed organica legge urbanistica regionale, in corso di approvazione, avrà finalmente attuazione, sarà condizionata dall'odierna legge sul condono edilizio divenuta ormai parte integrante dell'ordinamento giuridico dello Stato, al cui interno dovrà collocarsi, pertanto, anche la stessa legge regionale. Ciò significa — ripeto — celebrare il vuoto rito di un regionalismo negato nei fatti da un Governo che si ispira al più duro e pesante centralismo.

Ciò che più preoccupa è che il ricorso ad una normativa sull'urbanistica non è finalizzata ad un corretto governo del territorio ma funzionale al reperimento di risorse finanziarie destinate al riassetto del bilancio. Ebbene, il fatto che per superare problemi di congiuntura non si esiti a far ricorso a strumenti suscettibili di sconvolgere i rapporti istituzionali tra il potere autonomistico e il governo centrale, mortificando con surrizzate norme definite di principio, i principi stessi sui quali si fonda la moderna concezione della democrazia regionalista, ci preoccupa e ci convince della necessità di contrastare l'approvazione di questo provvedimento e di votare contro (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Strumendo. Ne ha facoltà.

LUCIO STRUMENDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è una qualità,

una virtù nella formazione delle leggi che sembra essere sempre più raro riscontrare in questi tempi; essa è la chiarezza del dettato legislativo, la sua limpidezza, la sua coerenza logica, la conformità della legge con il dettato costituzionale per un verso, ma anche con l'ordinamento delle leggi esistenti, delle regole che reggono la società civile nel nostro paese. Questa è una qualità tanto più apprezzata e desiderata quanto più si appalesa lontana, rara, non praticata nel lavoro e nella produzione legislativa corrente.

Proprio in questa settimana ha avuto modo di riproporre in tutta la sua importanza tale problema il Presidente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, onorevole Bozzi, in una corrispondenza con la Presidenza di questa Assemblea, di cui anche la stampa ha dato rilievo e notizia.

Ma credo che non sfugga a nessuno che il problema di cui sto parlando ha origini più lontane e ha trovato illustri interpreti in studiosi, in giuristi, ma non meno in ministri, come il professor Giannini, che nella sua diagnosi lucida ed organica sulla disfunzione dello Stato-apparato e della pubblica amministrazione, sulla bassa qualità della produzione delle leggi e così via, fece già nel 1979 al Parlamento il noto rapporto che fino ad ora, in verità, è stato largamente eluso, dimenticato, sconosciuto, certamente per responsabilità principale del Governo e della maggioranza, quand'anche di questo argomento si continui a parlare, per affermare che si tratta di una esigenza imprescindibile, in varie sedi e in varie circostanze, non ultimo il dibattito nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e nella stessa Commissione affari costituzionali.

La chiarezza della legge, la sua composizione logica, sintattica, la sua conformità ordinata con l'architettura, con l'impianto costituzionale, la trasparente e certa determinazione in ogni legge dei riferimenti, dei referenti, dei soggetti tenuti ad esercitare l'azione pubblica ed amministrativa, sono tutti requisiti che sarebbero altamente apprezzati dal cittadino frastornato e disorientato in mezzo a tanta e

convulsa produzione legislativa, fatta di decreti, di disegni di legge di conversione di decreti, di modifiche, di richiami, di sostituzioni. Questi requisiti sarebbero apprezzati dagli amministratori locali, dagli operatori della pubblica amministrazione, spesso per il timore sospesi nell'incertezza sull'opportunità di agire nelle scelte politiche o amministrative, un'incertezza causata dal non avere a disposizione norme adeguatamente chiare, semplici, efficaci e trasparenti e tese a legittimare e giustificare l'azione politica da intraprendere.

Attorno a queste questioni, come è noto, sono state abbozzate idee, predisposti progetti, manifestate intenzioni. Le soluzioni suggerite sono state quelle di avviare un lavoro di codificazione, di procedere ad una massiccia delegificazione del nostro ordinamento; soprattutto proposte sono emerse in relazione alla discussione sulla riforma dell'ordinamento, con particolare riguardo all'esigenza di riesaminare il problema del riparto delle funzioni e dei poteri in uno Stato repubblicano fondato sulle autonomie locali e regionali. Ma non ci nascondiamo come all'interno di questo dibattito si siano inserite anche proposte e linee di tendenza, orientamenti che interpretano la riforma del nostro paese esclusivamente nei termini di un rafforzamento dell'esecutivo, di rafforzamento della capacità di decisione degli organi centrali dello Stato. Ebbene, credo che non si possano attendere i tempi, che saranno lunghi, del dibattito sulle riforme istituzionali perché si adottino comportamenti conformi nella legislazione corrente, tanto più quando si tratta di una legislazione complessa e delicata che inerisce alle relazioni fra enti diversi, fra parti diverse dello Stato repubblicano, come è in questo caso. Voglio cioè dire che il dibattito in corso non impedisce che già oggi si debba legiferare tenendo conto dell'ordinamento costituzionale, dell'ordinamento legislativo del nostro paese, ad iniziare dalla legge di delega n. 382 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 616, e ciò proprio con l'obiettivo e lo scopo di valorizzare l'asset-

to autonomistico e regionale della nostra Repubblica. Non mi pare che su questa strada si stia collocando il disegno di legge oggi al nostro esame. Certo, la complessità dello Stato sociale e delle sue funzioni, l'intervento crescente dello Stato nell'economia, le esigenze fiscali che ha lo Stato in questi tempi possono spiegare taluni fenomeni del rapporto fra Stato e società civile, possono essere alla base della spiegazione di una legislazione anche confusa e farraginoso. Ma queste stesse cose spiegano anche, e legittimano, l'esistenza nel nostro paese, la costruzione nel nostro paese di uno Stato decentrato e ampiamente autonomistico. Lasciamo all'onorevole Tassi, lasciamo al Movimento sociale italiano la nostalgia per le leggi ordinate, perché sono semplicistiche, perentorie e centralistiche, lasciamo la irriducibile ostinazione a non voler prendere atto che il paese è cambiato e che del cambiamento sono state protagoniste le regioni e le autonomie locali. Se non avessimo avuto, credo, la vitalità, la fertilità di iniziative assunte dai comuni, dalle province e dalle regioni in questi trent'anni, forse non avremmo oggi una fattispecie così variopinta e diversificata, per esempio, in materia di abuso edilizio, ma certamente non avremmo nemmeno quella crescita, quello sviluppo, quel dinamismo che il tessuto civile, la trama economica del nostro paese ha registrato in questi decenni. La stessa democrazia del nostro paese ne ha beneficiato: la sua tenuta e la sua solidità sono state garantite soprattutto dalla capillare rete di relazioni politiche, civili, democratiche che sono rappresentate dal reticolo delle autonomie locali, dalla loro crescita progressiva e spontanea, nonostante le resistenze centralistiche, nonostante i ritardi e i disconoscimenti da parte degli apparati centrali e del Governo.

Ebbene, che cosa si ritrova, nel progetto di legge al nostro esame, e in particolare nell'articolo 1, di questa impostazione e di questa logica? Io credo, così come hanno detto prima altri colleghi, che ci si trovi ben poco, e per di più espresso in modo contraddittorio. Io vorrei richiama-

re brevemente una parte della relazione, là dove si sostiene, all'inizio, che è da mettere innanzitutto in rilievo il carattere di normativa-quadro delle disposizioni contenute nel capo I, esplicitamente riconosciuto ed affermato nell'articolo 1 del testo, che richiama la competenza regionale in materia di sanzioni amministrative e di procedimenti per la loro erogazione. Così le disposizioni del capo I costituiscono, dice il relatore, principi per ciò che riguarda gli istituti sanzionatori, mentre lasciano alle regioni la facoltà di rideterminare la relativa misura, in relazione alle situazioni locali.

Ebbene, quanto di queste affermazioni di principio è poi contenuto nel concreto dell'articolo 1? Io credo che la relazione per un verso si collochi nella linea dell'intervento tenuto ieri sera dall'onorevole Sorice, rivendicando alla democrazia cristiana il merito di una cultura regionalistica ed autonomistica. Noi non vogliamo disconoscere queste radici culturali, queste tradizioni autonomistiche della democrazia cristiana, che sono richiamate in parte nella relazione dell'onorevole Piermartini; però ci poniamo il problema di quale sia la conformità, la coerenza, quando si vanno a fare le scelte nell'interno dell'articolato del disegno di legge in esame. Nell'articolo 1 non sono stati fissati i termini entro cui le regioni debbono emanare le norme; c'è un'impostazione restrittiva e limitata relativamente all'ambito di esercizio della competenza regionale. Soprattutto si appalesa una contraddizione in termini, secondo comma in modo particolare, quando si afferma il carattere non di principio e di indirizzo, ma precettivo, prescrittivo della norma, prevedendo che le disposizioni dei capi I, II e III si applichino fino a che le regioni non vi abbiano provveduto.

Mi pare che l'onorevole Macis, nel suo intervento di poco fa, abbia chiaramente messo in luce questa contraddizione, sottolineando in particolare come esista una sovrapposizione all'ordinamento regionale, soprattutto a quello delle regioni a statuto speciale; con il che, ovviamente, non si capisce più quale sia il discrimine logi-

co, qualitativo tra la legge-quadro, cioè la disciplina di indirizzo, affinché le regioni vi si uniformino conseguentemente, e la norma dispositiva, precettiva, puntuale e puntigliosa, quale quella che è contenuta nel seguito del disegno di legge: con quali effetti per i singoli cittadini interessati, per gli amministratori, per le regioni, è facile immaginare.

Noi ci chiediamo che cosa possa aver indotto a una contraddizione tanto palese tra la relazione e l'articolato, in una materia tanto delicata e complessa. Il collega Chella ieri ha tentato, mi pare con pacatezza, con lucidità, di fornire una risposta. Abbiamo dato un contributo nel dibattito in Commissione nella lunga e travagliata discussione del decreto-legge prima e del disegno di legge poi; ed in questa discussione il gruppo comunista, nelle Commissioni lavori pubblici, giustizia e affari costituzionali ha tentato di portare argomentazioni convincenti e pacate. Alcune di queste sono state per altro recepite nel corso dell'elaborazione del testo legislativo.

Si domandava l'onorevole Chella se si tratti di arroganza o di incapacità o di confusione, oppure se il tutto sia provocato dalla ansia frettolosa di incamerare al più presto entrate fiscali per risanare il disavanzo dello Stato. La mia opinione è che si vada facendo strada, a tal proposito, sempre più una tendenza consapevole verso l'assunzione di soluzioni decisionistiche, autoritarie e centralistiche. Molti sono i segnali, contestuali e contemporanei, odierni, che danno questa valenza alla interpretazione: da un lato l'eccesso di una decretazione di urgenza, l'adozione di decreti-legge anche su materie che concernono i rapporti sociali, come testimonia l'avvio già faticoso e drammatico del decreto-legge sul costo del lavoro e i rapporti con gli enti locali. Sul terreno specifico una cartina di tornasole di questo giudizio è tuttavia data, a mio avviso, dalla lettura che del progetto di legge e dell'articolo 1 ha fatto qui ieri sera l'onorevole Tassi, che è sembrato quasi voler assumere la funzione del banditore, dell'ambasciatore del Governo e della

maggioranza, una maggioranza magari incerta, divisa, confusa nel dire e nell'esplicitare ciò che è intimamente contenuto nel progetto di legge.

CARLO TASSI. È un intervento «strumentale» questo!

LUCIO STRUMENDO. Questo lo dice l'onorevole Tassi in modo più esplicito, là dove assume una interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione tutta tesa a far svolgere una funzione di sovrapposizione alla legislazione del Parlamento rispetto a quella regionale, là dove ritiene che reponsabili unici dei fenomeni urbanistici del nostro paese siano le omissioni, le inerzie, le incertezze delle regioni e degli enti locali, là dove sembra auspicare un ritorno ad una impostazione centralistica e autoritativa del complesso legislativo del nostro paese.

Ecco allora dove ci sembra di cogliere le contraddizioni tra le affermazioni qui rese nel corso del dibattito, alcuni spunti interessanti contenuti nella relazione e l'impostazione specifica e circostanziata del progetto di legge al nostro esame. Per non parlare poi di altre norme contenute nello stesso progetto di legge, là dove con tutta evidenza viene assunta una interpretazione, una impostazione del ruolo dei comuni, delle loro autonomie e del loro intervento, quasi aspetti operativi dello Stato inteso come apparato, e si disconoscono invece le esigenze e le prerogative di autonomia e soprattutto la corrispondenza tra le entrate, che devono essere assicurate agli enti locali ai fini dell'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate.

In conclusione, noi riteniamo che meriti di essere richiamato ancora l'invito, che l'onorevole Macis rivolgeva poco fa ai colleghi della maggioranza, ad una riflessione più attenta in ordine ai principi che vengono colpiti dell'ordinamento del nostro paese e dell'autonomia delle regioni. I nostri emendamenti all'articolo 1 si ispirano a questa logica, ad una logica coerente di configurazione di legge-quadro,

entro la quale si possano attestare le discipline normative delle singole regioni.

Si tratta di restaurare un rapporto di lealtà, di fiducia e di collaborazione con le regioni e con la loro potestà legislativa.

Credo che le forze autenticamente costituzionali debbano prendere le distanze dalla logica qui esplicitata nell'intervento dell'onorevole Tassi e credo che anche in questo provvedimento debba essere sviluppata fino in fondo una filosofia ed una ispirazione improntata ai principi dell'autonomia regionale e locale (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Presidente, colleghi, dopo quanto è stato detto in quest'aula sui problemi generali posti dal provvedimento in esame e sulle questioni specifiche connesse ai vari articoli, credo si debbano ricapitolare alcune questioni emerse negli interventi, senza attendersi però che di fronte alla massa di argomentazioni svolte la sordità della maggioranza possa mutare.

Nonostante questa pessimistica premessa, ritengo sia nostro dovere svolgere alcune considerazioni sull'articolo 1 nel testo che ci è proposto. È in gioco una questione cruciale che riguarda l'esistenza stessa dello Stato ed in particolare il ruolo riconosciuto dalla Costituzione alle regioni.

L'istituto regionale viene chiamato in causa quasi marginalmente nell'articolo 1. A questo proposito credo che difficilmente potremo sottrarci ad alcune considerazioni di carattere generale, avendo però a mente anche alcuni problemi specifici. Interverrò solo su questi ultimi, facendo venia ai colleghi delle questioni di carattere generale che ritengo siano state sufficientemente illustrate dagli altri colleghi del mio gruppo.

L'articolo 1 del provvedimento è stato modificato dalla maggioranza con l'introduzione di un sottotitolo, quello di «legge-quadro». Quali debbono essere le funzioni

di una legge-quadro, e perché una legge-quadro? L'elemento esplicatorio si trova nell'ultimo comma dell'articolo, là dove si dice che «sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. È sufficiente, è pleonastico? In quale senso è richiamata questa competenza primaria delle regioni a statuto speciale?

La funzione di una legge-quadro dovrebbe essere quella di fornire una piattaforma, un sistema di categorie fondamentali rispetto alle quali le singole regioni, che hanno competenza a dettare norme specifiche nella materia, possano aggiungere o modificare tenendo conto delle particolari realtà economico-sociali del nostro paese.

Vorrei richiamare un solo punto: siamo ancora fermi alla legge n. 1150 del 1942, una legge dell'epoca fascista. Molti di noi, o per lo meno alcuni tra di noi, ricorderanno la relazione dell'onorevole Calzabini svolta nel 1942 in occasione della presentazione del disegno di legge poi divenuto la legge n. 1150. Ricordo che si trattava di una legge con obiettivi chiarissimi, inquadrata nella politica fascista contro l'urbanesimo. Questa era la dizione effettiva del sottotitolo della legge.

Questa legge è ancora in vigore nel nostro paese, poiché non è stata abrogata dallo Stato repubblicano, anche se è stata sostituita nei fatti dalle norme che le regioni, a statuto ordinario o speciale, hanno approvato per governare la politica del territorio.

Provenendo io da una regione a statuto speciale, il Friuli-Venezia Giulia, non credo sia giusto che per mio tramite una parte di questo Stato rivendichi una autonomia conquistata, poteri riconosciuti, e mostri anche il comportamento tenuto di fronte al problema della pianificazione, programmazione e gestione delle risorse di un territorio.

La regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato non soltanto norme sostitutive della legge fascista n. 1150 (le leggi regionali nn. 23 e 30), ma, sulla base di queste norme, ha anche varato un piano urbanistico regionale. Pertanto, prevaricare in

questo modo (come viene fatto nell'articolo 1) competenze delle regioni a statuto speciale è un fatto grave per la struttura stessa del nostro Stato.

Comunque, voglio fare semplicemente un elenco di questioni, più che portare argomentazioni effettive, alle quali non credo. Comincio dalla questione del *prius* della pianificazione e programmazione del territorio, rispetto agli obiettivi finanziari che la legge si propone. L'aver intrecciato le due questioni ha provocato non soltanto grosse difficoltà nella gestione e nella manipolazione della legge stessa da parte della maggioranza, ma anche poca credibilità e poca comprensione della stessa nella larghissima massa dei cittadini che dovranno osservare il disposto di legge.

Si pensi soltanto al fatto che, a detta del relatore, del rappresentante del Governo e degli oratori della maggioranza, si presume di poter incassare da parte dello Stato una cifra valutata intorno ai 5 mila miliardi; mentre, per bocca di altre parti autorevoli nel settore scientifico e in quello politico, il danno prodotto dall'abusivismo è stato valutato in circa 50 mila miliardi; quindi, con una differenza di circa 45 mila miliardi. Ammettendo che queste cifre siano vere, pur avendo cautela nell'esprimere cifre attraverso stime, noi dobbiamo ricordare che ai comuni è lasciata una quota-parte corrispondente al 10 per cento dell'incamerato da parte dello Stato, vale a dire circa 500 miliardi.

Se le competenze delle regioni e dei comuni, che avrebbero dovuto predisporre piani per il recupero di immobili costruiti abusivamente e di modificazioni territoriali abusivamente attuate, sono quelle di por mano ad una politica di riassetto e di recupero territoriale, la legge "sballa" due volte: nella dimensione dell'intervento dei comuni (quando lo fissa al 10 per cento) e nell'attribuzione di eventuali deleghe alle regioni perché formulino piani per il recupero effettivo di questi territori. Che cosa si vuol dire? Che i piani restano, come è costume in questo paese, piani di carta? Che a questi piani

non corrisponde una volontà politica? Che le casse del comune sono diverse da quelle dello Stato e delle regioni? Che le competenze proclamate e definite dallo Stato per quanto riguarda le regioni a statuto speciale o a statuto ordinario sono una volta affermate e una volta lese?

Sono queste le domande gravi che l'articolo 1 di questo progetto di legge pone, insieme con quanto dicevo all'inizio circa l'assunzione (arbitraria, secondo me, nei fatti) di contenuto di legge-quadro da parte di questa norma. La legge-quadro fissa gli obiettivi: quali sono gli obiettivi di questa legge? Inoltre, non è detto in maniera esplicita quali relazioni si debbano stabilire tra le norme delle regioni nelle varie parti del paese. È probabile che nel Friuli-Venezia Giulia si avrà ben poco da spendere della somma assegnata, perché l'abusivismo è lì di fatto inesistente; ma non credo si possa per questo negare l'esistenza del fenomeno in altre regioni e non dare loro quanto è necessario per fare quanto viene loro richiesto per eliminare effettivamente l'abusivismo e per impostare una norma che nei fatti renda nel nostro paese programmabili e pianificabili gli interventi sul territorio e la loro gestione.

Trovo molto grave quindi che nell'articolo 1 non si faccia cenno a questi aspetti di quadro confermati nel sottotitolo della legge. Ed è proprio per questa regione che il nostro giudizio è — riferito, sì, all'articolo 1, ma attraverso questo, esteso a tutto il provvedimento — che è sufficiente guardare al primo articolo per capire il senso complessivo del provvedimento e la scarsa volontà di pianificazione che è alla base di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13
è ripresa alle 16.**

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Foschi e Scalfaro sono in missione per incarico del loro ufficio.

Modifica nella Costituzione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che il gruppo radicale, a seguito delle dimissioni presentate dal deputato Pannella da presidente del gruppo, ha proceduto alle nomine dei membri del proprio ufficio di presidenza, che risulta così composto:

presidente: Roberto CiccioMessere;
vicepresidenti: Giovanni Negri e Gianfranco Spadaccia;
segretario: Massimo Teodori.

Commemorazione dei deputati Vitale Robaldo e Amerigo Petrucci.

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo).*

A soli 47 anni è scomparso il 13 luglio 1983 Vitale Robaldo, deputato del PRI per la circoscrizione di Cuneo.

Nello scorso giugno, dopo una campagna elettorale condotta quando già il suo fisico era minato dal male che, poche settimane dopo, lo avrebbe condotto alla morte, l'onorevole Robaldo per la terza volta era stato eletto al Parlamento. Questo suo ultimo impegno è una conferma implicita e significativa dello spirito con il quale l'onorevole Robaldo ha vissuto il suo impegno di rappresentante del popolo, di quel popolo delle Langhe che tanta stima e tanto apprezzamento nutriva per l'amministratore attento, per il politico impegnato, e soprattutto per l'uomo che — anche a motivo della professione forense — è stato consigliere prezioso, in-

terprete intelligente di sentimenti, di posizioni, di situazioni locali che richiedevano un collegamento con un più vasto ambito nazionale. Questa prospettiva «locale» dell'attività dell'onorevole Robaldo non vuole certo avere una connotazione riduttiva. Al contrario, essa sottolinea l'impegno concreto del parlamentare che a 22 anni era già consigliere comunale della sua città, Alba, per poi diventare consigliere provinciale di Cuneo e, nel 1975, membro del Consiglio regionale del Piemonte, dove venne nominato capo gruppo del partito repubblicano italiano. Nell'ambito regionale la sanità, il territorio, l'ecologia furono i temi su cui focalizzò in particolare la sua opera attenta, acquisendo specifiche esperienze che riversò poi nell'attività in Parlamento.

Il 2 luglio 1976 Vitale Robaldo fu proclamato deputato al Parlamento. La sua partecipazione all'attività parlamentare è sempre stata intensa, multiforme, attenta, ricca di proposte e di interventi particolarmente nell'ambito della Commissione Lavoro e in quella dell'Industria, oltre che nelle Commissioni di indagine, nei giurì di onore di cui fece parte.

Partecipò ai dibattiti di maggiore interesse per il mondo del lavoro, in particolare su argomenti di materia previdenziale, di formazione professionale, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Tra i molti temi di cui si occupò, un posto di rilievo e di menzione meritano le questioni economiche e finanziarie, e particolarmente quelle relative al bilancio dello Stato e alla lotta all'inflazione.

Temi che furono approfonditi ed ampliati nella successiva legislatura. Rieletto infatti deputato il 3 giugno 1979 quale capolista del suo partito nella stessa circoscrizione, l'onorevole Robaldo proseguì la sua attività parlamentare con rinnovata attenzione ai problemi del bilancio e della giustizia.

Nella stessa legislatura, l'VIII, l'onorevole Robaldo fu nominato segretario di presidenza della Camera.

Il 4 aprile 1980 entrò a far parte del secondo Governo Cossiga quale sottose-

gretario per i trasporti, con delega per l'aviazione civile.

Ed infine la rielezione, sempre quale capolista del PRI, nel giugno 1983 con un largo successo, testimonianza della stima dei suoi elettori che lo acclamarono il 22 giugno in una grande manifestazione nella quale apparve, pur con passo esitante, accanto al segretario del suo partito, il senatore Spadolini. Poche settimane di sofferto lavoro, e poi la morte; una morte, come ha detto nella sua orazione funebre il ministro Spadolini, «degnata della sua vita esemplare», giunta mentre l'onorevole Robaldo assolveva ancora sino in fondo i suoi doveri verso le sue genti, tanto appassionatamente rappresentate in Parlamento. I suoi progetti, il suo presente e il suo futuro, si frantumavano. A noi resta oggi il passato di un'opera vissuta con lealtà, con coerenza, con intelligente impegno.

La moglie, signora Rosalba e i figlioli Enzo e Gerardo, pur nel rinnovato dolore debbono sapere che qui alla Camera il loro caro ha lasciato, insieme al vuoto e al rimpianto, il ricordo di un animo nobile, di una grande dignità.

Ai suoi familiari, ai suoi estimatori, agli amici del partito repubblicano italiano esprimiamo il senso del cordoglio della Camera dei deputati. (*Segni di generale consentimento*).

L'onorevole Amerigo Petrucci è improvvisamente scomparso ad Anzio il 31 luglio 1983.

Il rimpianto da lui lasciato come amministratore pubblico, come parlamentare, come esponente di governo e come dirigente della democrazia cristiana è stato significativamente espresso dalla grande folla che ha partecipato alle sue esequie nella chiesa di Santa Maria del Popolo. Una folla convenuta per testimoniare un antico affetto.

Da quarant'anni Amerigo Petrucci era una tra le figure più note ed amate del mondo politico, soprattutto romano.

Fu il suo un impegno civile e politico iniziato quando giovanissimo prese parte alla lotta contro i nazi-fascisti che occupavano Roma. Nelle file dei volontari del-

la libertà e dell'Azione cattolica si espressero la sua scelta per la democrazia e per la libertà ed il suo impegno politico.

Un impegno che non venne mai meno nell'attività del partito in cui militava, la democrazia cristiana, nel quale ricoprì incarichi di grande responsabilità con senso di equilibrio e di coerenza. La sua dedizione si manifestò principalmente nel lavoro svolto per la sua città e la sua provincia affrontando i problemi della ricostruzione, della razionalizzazione delle strutture, dello sviluppo.

Fu soprattutto questa sua opera di amministratore pubblico locale a determinare la simpatia e la stima che i romani e i cittadini del Lazio gli manifestavano e gli riconfermavano. Nei due mandati di consigliere provinciale e nei tre mandati che esercitò nel consiglio comunale della città, con l'incarico di assessore all'urbanistica e al piano regolatore, dimostrò le sue qualità di amministratore aperto e lungimirante.

Merita di essere ricordato l'omaggio che gli fu reso dal sindaco in carica, onorevole Ugo Vetere, che commemorandolo solennemente in Campidoglio gli diede atto della coerenza, dell'impegno personale e della fermezza con la quale aveva proceduto per la strada che riteneva giusta.

I complessi problemi di una città come Roma che mancò per troppi anni di un piano regolatore furono da Amerigo Petrucci affrontati con intelligenza e lungimiranza, riuscendo a far approvare dopo trentuno anni il primo nuovo piano regolatore.

Al di là delle comprensibili polemiche che gli appassionati dibattiti urbanistici suscitavano, gli furono riconosciuti anche dagli avversari i meriti della felice decisione di difendere il centro storico, di decentrare quelle funzioni direzionali che preparavano, anche sul piano delle scelte di politica amministrativa, l'istituzione delle circoscrizioni con poteri prima consultivi e poi deliberativi. Come sindaco della città, eletto nel marzo del 1964 ed una seconda volta nel 1966, manifestò le sue migliori qualità. Affrontò i problemi

di una città sottoposta ad un grande flusso migratorio con i conseguenti squilibri territoriali, economici e sociali, con una drammatica domanda di case, di strutture, di servizi sociali e di trasporto.

Sono stati anni difficili, anni di dibattiti anche duri, di polemiche che egli affrontò con serenità e fermezza, conquistandosi l'affetto degli elettori e il riconoscimento degli oppositori.

Conobbe giornate tristi; le amarezze e le umiliazioni non gli mancarono a causa di calunnie, di diffamazioni; ma alla fine fu ripagato dal pieno riconoscimento della infondatezza delle accuse e degli ingiusti sospetti.

Parallelo a quello amministrativo il suo cammino politico: segretario della democrazia cristiana per la regione Lazio nel decennio 1963-1973 e, precedentemente, segretario del comitato romano della democrazia cristiana dal 1961 al 1963.

Un'attività di partito che sottolinea come l'attività amministrativa fosse conseguente ad una scelta ideologica, alla quale costantemente si ispirava.

Nel partito, pur nelle alterne circostanze delle vicende della maggioranza e della minoranza, nel gioco della democrazia interna egli riuscì a conquistarsi stima e riconoscenza grazie alla sua lunga, operosa, intensa attività.

Una stima ed un affetto che ebbero una significativa testimonianza quando nel 1972 Amerigo Petrucci fu eletto deputato al Parlamento per il collegio di Roma con larghissimi consensi. Una riconferma che si ripeté nel 1976, nel 1979 e nel 1983.

L'attività parlamentare dell'onorevole Petrucci spaziò nei campi più diversi, sempre legata alle specifiche e multiformi conoscenze della sua eclettica, dinamica esperienza. Dal 1976 al 1982 manifestò ininterrottamente, nell'incarico di sottosegretario alla difesa, la preparazione che aveva avuto modo di acquisire nelle precedenti attività di amministratore e di politico.

La sintesi è arida e scarna rispetto ad un'attività che fu, al contrario, ricca di comunicativa partecipazione, di umanità, di sensibile e costruttivo impegno.

Quale dunque il significato del rimpianto lasciato dall'onorevole Petrucci?

Il giornale del suo partito, *Il popolo*, intitolava in prima pagina il 2 agosto scorso: «Il commosso addio dei romani all'ex sindaco Petrucci». In queste parole possiamo trovare il significato più vero del ruolo svolto da un politico, da un amministratore, da un parlamentare, da un membro del Governo, che fu essenzialmente rappresentante del popolo.

In questa sua veste egli è rimasto nel cuore dei suoi elettori, rappresentante di istanze, di problemi, di situazioni che aveva direttamente vissuto e concretamente affrontato.

Agli amici della democrazia cristiana, vogliamo dire che siamo loro spiritualmente vicini nella partecipazione, nel rimpianto, nel dolore.

Ai familiari tutti, agli amici, l'espressione più sentita del cordoglio della Camera dei deputati (*Segni di generale consentimento*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro per i rapporti con il Parlamento.

OSCAR MAMMÌ, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo desidera associarsi alle parole enunciate nel ricordo dei due colleghi scomparsi.

Dell'onorevole Amerigo Petrucci mi sia consentito di ricordare quel piano regolatore del 1962, predisposto da cinque valenti urbanisti incaricati dal ministro Sullo, che l'allora assessore all'urbanistica di Roma riuscì a far approvare dal consiglio comunale nel giro di pochissimi mesi.

Dell'onorevole Vitale Robaldo, in modo assai commosso anche per la mia appartenenza al suo stesso partito politico, vorrei ricordare quella mirabile ultima pagina della sua vita che è stata la partecipazione alla campagna elettorale. In condizioni fisiche quasi disperate, egli fu tuttavia sorretto da un grande senso civico, da un grande senso del dovere, da una grande dedizione al servizio della rappresentanza popolare.

Il Governo rivolge al gruppo della democrazia cristiana ed a quello del partito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

repubblicano, nonché ai familiari dei due colleghi scomparsi, i sentimenti del proprio cordoglio e della propria partecipazione alla loro commozione ed al loro dolore.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

S. 145 — Senatori FOSCHI ed altri: «Regolazione delle attività della «Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro», istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni» (approvato dal Senato) (1340) (con parere della II e della V Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IX Commissione (Lavori pubblici):

«Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS» (1247) (con parere della I e della V Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

«Modifica di talune norme della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in contrasto con la legge 8 agosto 1957, n. 584» (1279) (con parere della I, della III, della IV e della VI Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

S. 242 — «Revisione della disciplina dell'invalità pensionabile» (approvato dalla XI Commissione del Senato) (1318) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XIV Commissione (Sanità):

«Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale» (1277) (con parere della I e della V Commissione);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Bonetti Mattinzoli, per esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, Relatore di minoranza. A conclusione del dibattito sull'articolo 1, desidero rilevare come su tale articolo si sia svolta una discussione estesa, ampia, giustificata dall'importanza della norma contenuta in questo articolo, che affronta la questione fondamentale — se così si può dire — del provvedimento al nostro esame, cioè la salvaguardia delle competenze delle regioni in materia urbanistica e, insieme, le caratteristiche che debbono essere proprie di una legge-quadro in materia urbanistica.

Ci sono stati molti interventi, e molti sono stati gli argomenti a sostegno di una tale impostazione; poche sono state le voci che hanno sostenuto il contrario e gli

argomenti per sostenere tale tesi sono stati ancora minori.

Il collega Sorice, ieri, ha svolto alcune interessanti argomentazioni sulle questioni giuridico-istituzionali. In particolare ha detto — e voglio ripeterlo così come appare sul resoconto della seduta di ieri — che «in quest'aula ci si strappa le vesti sulla validità dell'istituto regionale. Molte volte una forza politica si qualifica, più che per le affermazioni di cronaca, per i suoi passati storici in riferimento ad alcuni avvenimenti». Egli, continuando, ha rivendicato alla democrazia cristiana «di essere stata» il partito che più di tutti ha fatto delle regioni un punto di riferimento sostanziale nella Assemblea costituente».

Ebbene, credo che si debba dire al collega Sorice che nessuno vuole negare la cultura regionalistica della democrazia cristiana, ma che egli dovrebbe spiegarci che cosa significhi portarsi dietro il retaggio o il patrimonio di una cultura politica. Significa — e questo mi pare il senso degli atti che vediamo compiersi anche nel dibattito su questo provvedimento — negare con atti concreti quell'impostazione regionalistica? A me sembra proprio che, su questa materia urbanistica del recupero e dell'abusivismo, la democrazia cristiana e la maggioranza stiano smentendo quello che ieri è stato solennemente affermato. Infatti, nell'articolo 1, così come ci viene proposto dal testo della Commissione, si afferma la potestà legislativa delle regioni in materia urbanistica, ma la si nega successivamente con le norme di dettaglio contenute nel provvedimento all'esame.

Certo, io penso, come altri, come l'onorevole Sorice, all'esigenza di una normativa unitaria per tutto il territorio nazionale; ma i principi fondamentali che devono essere dettati dalle leggi dello Stato devono essere tali, e non possono essere confusi con la normativa di dettaglio che, invece, è contenuta nell'attuale provvedimento.

Questa è un'incongruenza, è una contraddizione che deve essere risolta e alla quale mi pare si cerchi di porre rimedio

con gli emendamenti che sono stati presentati all'articolo 1, sui quali voglio fare alcune osservazioni ed esprimere i seguenti pareri.

Sull'emendamento Crucianelli 1.1, il mio parere non può essere favorevole, perché con questo emendamento si ha, sì, il rigoroso rispetto delle competenze regionali, ma si nega o, per meglio dire, non si prevede il potere di indirizzo da parte dello Stato. Inoltre, l'emendamento non prevede come intervenire nel caso in cui si registri un vuoto legislativo da parte delle regioni; quindi, come si possa coprire tale vuoto (il caso della normativa al nostro esame è di questo genere) per garantire al cittadino il diritto di ricorrere alla sanatoria, essendo implicate in questa materia anche norme di carattere penale.

Per quanto riguarda l'emendamento Alborghetti 1.3, il mio parere è favorevole, perché con esso si intende recuperare il valore della legge-quadro e le competenze delle regioni in materia urbanistica. Con questo emendamento, inoltre, si prevede il modo di coprire un eventuale vuoto normativo da parte delle regioni (vuoto che si è registrato in questi tredici anni di esperienza regionale anche in altre materie), dando quindi garanzie ai cittadini di tutte le regioni italiane di poter utilizzare un proprio diritto.⁹ Si chiarisce meglio, con questo emendamento, anche la potestà delle regioni delle province autonome.

Ritengo di esprimere parere favorevole anche nei confronti del subemendamento Bassanini 0.1.3.1, in quanto, allo stato dei fatti, è corretto ritenere che i criteri generali per la legislazione delle regioni siano, più che definiti, da desumere dall'insieme delle norme previste dal provvedimento, dato che, come ho già detto all'inizio del mio intervento, la normativa, che qui è di dettaglio, non può che far desumere dei criteri generali.

Parere favorevole esprimo anche sugli emendamenti Satanassi 1.5, Alborghetti 1.6 e Jovannitti 1.13, in quanto essi tendono a mantenere le competenze urbanistiche alle regioni.

Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti Crucianelli 1.2 a Fabbri 1.7, che propongono la soppressione del secondo comma, nonché sugli emendamenti Geremicca 1.8 e Sapiro 1.9, in quanto essi propongono di evitare un rapido susseguirsi di normative diverse che complicherebbero l'attività degli enti locali e creerebbero delle difficoltà ai cittadini. Se il testo resta invariato, si potrebbe pervenire ad una situazione di questo genere. Attualmente è in vigore la normativa urbanistica di cui, principalmente, alla legge n. 10 del 1977; vi sarebbe poi un periodo di tempo in cui varrebbe la normativa prevista dal progetto di legge in esame e, successivamente, varrebbe la normativa prevista nelle leggi regionali. È chiaro che di fronte a tali normative si avvierebbero, in tempi diversi, diverse procedure e, quindi, si avrebbero complicazioni sia per quanto riguarda l'attività degli enti locali, sia per quanto riguarda la possibilità per i cittadini di accedere ai benefici della legge attraverso procedure che potrebbero essere diverse fra loro.

Il parere è favorevole anche sugli emendamenti Chella 1.10, Polesello 1.11 e Fabbri 1.12, in quanto essi fanno salva la normativa già emanata da alcune regioni a statuto ordinario e, quindi, la validità di procedure già avviate.

Sono infine favorevole all'emendamento Violante 1.14, che prevede di applicare alle sanzioni amministrative previste dalla legge le procedure generali fissate dalla legge n. 689 del 1981, eliminando la procedura specifica — prevista dal progetto di legge — per quanto riguarda le sanzioni amministrative per i reati di abusivismo edilizio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, colleghi, l'ampio dibattito che si è svolto mi sembra abbia sottovalutato i risultati raggiunti con l'articolo 1. Ritengo perciò opportuno fare la storia di tale articolo.

Dopo un testo iniziale del Governo ed un testo del Comitato ristretto, è stato elaborato il testo della Commissione, al nostro esame, varato il 9 febbraio.

Inizialmente nel testo del Governo si parlava soltanto di sostituzione di norme dell'articolo 32 della legge n. 1150 del 1942 e dell'articolo 15 della legge n. 10 del 1977. Indubbiamente tale testo prevalentemente teneva conto di alcune esigenze particolari, quale ad esempio quella del risultato fiscale del provvedimento. Nel lavoro compiuto dal Comitato ristretto della Commissione lavori pubblici si è invece portata avanti l'esigenza di riconoscere la vigenza delle norme del disegno di legge in assenza della legislazione regionale. Anche qui, indubbiamente, c'era una carenza, in quanto, pur in presenza del riconoscimento della competenza regionale, mancava una normativa-quadro, una normativa di principio. Ed il dibattito che si è svolto in Commissione e nel paese ha indotto a rielaborare il testo che, attualmente, prevede che le regioni emanano norme in conformità ai principi dei capi I, II e III del progetto di legge.

Sembra a me doveroso rivolgere un apprezzamento all'onorevole Sorice per il suo intervento, nel quale ha giustamente inquadrato la normativa in esame con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, articolo che prevede — appunto — che le leggi statali dettino una disciplina di carattere generale, anche quando si sia in presenza di competenze delle regioni. È, infatti, indubbiamente preminente l'interesse generale dell'unità dello Stato.

Che le norme dei capi I, II e III siano norme di principio, sembra a me discendere dalla seguente affermazione: può essere considerata norma di principio quella che tende a dare uniformità all'ordinamento e ne individua i cardini informativi.

Molte volte si è parlato di una incapacità della normativa ad essere di principio. Indubbiamente si fa confusione tra normativa di carattere fondamentale, come quella prevista dall'articolo 117 della Costituzione, e normativa di carattere generale. Se non si tiene conto di questa

differenza diventa indubbiamente difficile capirci quando svolgiamo gli interventi.

Esaminando alcuni articoli del progetto di legge, mi sembra risulti evidente quanto ho affermato. Vi è, ad esempio, l'articolo 3 che attribuisce al sindaco potere di vigilanza, di demolizione e di ripristino per le opere eseguite su aree con vincoli quando le stesse risultino inedificabili. Dunque, si ha in materia una normativa che non può essere prevista dalle leggi regionali, che non hanno capacità di influire sui comportamenti della pubblica amministrazione. Lo stesso articolo 5, quando dà al titolare della concessione, al costruttore, al direttore dei lavori, una responsabilità per l'opera abusiva e ne fa discendere provvedimenti conseguenti, ci pone in presenza di una disposizione di carattere generale che non sarebbe possibile prevedere in una legge regionale. Identico ragionamento vale per l'articolo 6, quando si incide nei rapporti di carattere privatistico e civilistico, con l'acquisizione delle opere abusivamente costruite al patrimonio disponibile del comune; ed ancora, quando si prevedono obblighi per il segretario comunale e si dà al presidente della giunta regionale ed al Governo una capacità di surroga rispetto alla eventuale inerzia del sindaco.

Fondamentale, da questo punto di vista, diventa l'articolo 16, che prevede la nullità degli atti giuridici *inter vivos*, relativi ad opere edilizie: comminatoria che sarebbe sicuramente impossibile con le leggi regionali e che indubbiamente raggiunge quel fine che tutti vogliamo perseguire, di impedire che in futuro si prosegua con l'abusivismo che ha tanto danneggiato il nostro territorio. L'articolo 15, allorché determina le variazioni, definendo quelle che sono essenziali, ha il fine precipuo di impegnare l'amministrazione a non commettere abusi ed evita il lassismo delle stesse amministrazioni; elementi, questi, che hanno portato allo sviluppo dell'abusivismo nel nostro paese. Ancora, la definizione di lottizzazione e la nullità delle lottizzazioni abusive, le prescrizioni ai pubblici ufficiali in ordine ai compor-

tamenti da tenere quando rogano atti per superfici inferiori ai 5 mila metri quadrati, sono altri elementi che, nel quadro della disciplina normativa, fanno intravedere una serie di disposizioni di carattere fondamentale, che permettono — appunto — alla disciplina di avere la caratteristica di norma-quadro.

Infine, come non parlare dell'articolo 18, che prevede la sospensione dell'azione penale? Indubbiamente, nessuno vuole affermare una capacità delle regioni ad intervenire in questo campo. La disciplina di carattere penale è riservata allo Stato, per cui soltanto una normativa di carattere nazionale potrebbe prevedere questo fatto innovativo. Il sospendere l'azione penale va indubbiamente correlato all'azione che il Governo ha effettuato, con riferimento alla scelta dell'oblazione, e diventa l'elemento fondamentale per lo sviluppo di un intervento di questo genere.

Vi sono poi norme essenzialmente di principio, quali quelle degli articoli 19, 20, 21, 23 e 24, che danno appunto alle regioni la possibilità di intervenire per uno snellimento ed una semplificazione delle procedure, che danno al prefetto la possibilità di obbligare le imprese alla demolizione e fissano i criteri per le varianti ai piani regolatori comunali. Indubbiamente, si tratta di elementi che hanno pregnanza eccezionale, al fine di qualificare come legge di principi il provvedimento che stiamo esaminando.

L'articolo 1 non è, quindi, una etichetta su un recipiente vuoto, ma corrisponde all'impostazione di fondo del provvedimento ed al carattere delle norme in esso contenute. Gli emendamenti presentati a tale articolo dal gruppo comunista mi sembra tendano a porre dei termini alle regioni per l'emanazione delle norme di loro competenza, la cui successiva carenza darebbe validità alla legge nazionale, nonché ad attribuire alle regioni stesse poteri anche in merito a quanto disposto dal capo IV del progetto di legge in esame. Ora, ciò significa che si accetta, in via di principio, il fatto che la legge nazionale, dunque anche questa legge, possa det-

tare norme alle regioni: se è così, si deve concludere che questo progetto di legge, a parte i possibili emendamenti da apportarvi, costituisce appunto la cosiddetta legge di principi.

Quanto al contenuto del capo IV, ci sembra di poter insistere sulla riserva di competenza statale in materia penale e quindi sull'inammissibilità di una legislazione regionale in proposito. Di fronte, dunque, all'impostazione degli emendamenti comunisti, mi sembra più lineare e corretto il disegno della maggioranza, che propone una legge di principi e pone le regioni in condizioni di emanare, se e quando vorranno, ma in conformità ai principi suddetti, proprie norme. Dunque, il secondo comma dell'articolo 1 ha una sua *ratio*, in quanto tende ad evitare vuoti legislativi assai perniciosi dal punto di vista della tutela del territorio.

Se vogliamo veramente sconfiggere l'abusivismo, pe il futuro, dobbiamo certamente prevedere delle norme nuove, perché quelle finora emanate non sono state adeguate allo scopo.

Si è, infine, sollevato grande clamore sull'ultimo comma dell'articolo 1, ma non comprendo in quale modo possa essere messo in dubbio il pieno rispetto del dettato costituzionale, cui si ispira tale disposizione. Questo terzo comma intende infatti da un lato atteggiarsi a norma programmatica, dall'altro riaffermare l'ambito delle singole competenze dei soggetti dell'ordinamento; dunque, si pone all'interno ed in armonia con il sistema delineato dall'ordinamento stesso.

Mi sembra, in conclusione, di poter affermare che l'articolo 1 si pone correttamente come criterio ispiratore fondamentale di un provvedimento che intende controllare l'attività urbanistico-edilizia, nel rispetto delle norme che sovrintendono alla vita della collettività. Per queste ragioni, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 1?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo fa proprie le valutazioni espresse dal relatore per la maggioranza ed esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

MARIO POCHETTI. Anche su quelli della Commissione?

PRESIDENTE. Avverto che da parte del gruppo della democrazia cristiana è pervenuta alla Presidenza richiesta che l'emendamento Crucianelli 1.1 sia votato per scrutinio segreto. Decorre pertanto da questo momento il preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento Alborghetti 1.3 e sul relativo subemendamento Bassanini 0.1.3.1. In effetti, credo che si possa al riguardo, da parte della maggioranza, addivenire ad una accettazione di una proposta che si pone nello spirito del parere espresso dalla Commissione giustizia, la quale aveva auspicato un più puntuale rispetto delle competenze statali e regionali in materia. Credo che l'emendamento ed il subemendamento che ho richiamato rispettino, assai meglio del testo proposto dalla Commissione, la corretta ripartizione di tali competenze. Ciò per alcune semplici ragioni. In primo luogo, si estende il potere di indirizzo della legislazione statale anche al capo IV. È vero che il capo IV riguarda anche la materia penale che non è di competenza delle regioni ma riguarda anche, ad esempio, una materia di sanzioni amministrative che le regioni, nella legislazione di dettaglio, devono regolare: quindi non si vede perché non debbano farlo anche nell'ambito della legge-quadro dell'indirizzo statale.

Il secondo comma — questa è la seconda osservazione — del testo proposto dalla Commissione prevede l'applicazione

immediata della legislazione statale sino all'emanazione della legislazione regionale. Questo credo che rappresenti un *vulnus* all'autonomia e alla competenza legislativa della regione.

La realtà è che il rispetto delle competenze, di cui dicevo prima, presuppone che il vigore della legislazione statale intervenga soltanto in sostituzione della legislazione regionale ogni qual volta questa sia assente. Credo che ciò sia un principio costituzionalmente ineccepibile, con cui noi dobbiamo configurare la leggequadro.

Infine, l'emendamento Alborghetti 1.3, all'ultimo comma, recita: «In ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689», la cosiddetta legge sulla depenalizzazione o sulla modifica del sistema penale.

Ebbene, colleghi, voi tutti ricordate una circolare della Presidenza del Consiglio, che richiamava in questa materia alla coerenza istituzionale ogni volta che il legislatore nazionale interviene in tema di depenalizzazione.

Vogliamo non accettare questo invito della Presidenza del Consiglio, anche per quanto riguarda l'indirizzo politico verso la legislazione regionale in materia di depenalizzazione o di cosiddette sanzioni amministrative?

Mi sembra ovvio che questo indirizzo si debba accettare.

Quindi, un principio di coerenza istituzionale vuole che, anche nella materia dell'abusivismo, si rispettino le norme stabilite in quella legge approvata tre anni fa. Come ho già detto in sede di discussione sulle linee generali, i criteri stabiliti allora non si rispettano neppure nel testo del disegno di legge al nostro esame.

L'ultima osservazione riguarda il subemendamento presentato dal collega Basanini, che interviene tecnicamente per perfezionare il meccanismo di leggequadro di indirizzo verso la competenza regionale.

In sostanza, i principi contenuti nella

normativa statale, solo in quanto desumibili dalla stessa normativa, hanno un valore di indirizzo politico. Questa correzione terminologica precisa meglio il rapporto tra indirizzo politico della legislazione statale e quella regionale.

Quindi, credo che, senza fare battaglie ideologiche, la maggioranza dovrebbe approvare la configurazione del riparto di competenze tra Stato e regioni che noi sottoponiamo alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dalla sinistra in merito all'articolo 1, interamente sostitutivo, ha origine da quella che possiamo definire una confusione logico-giuridica che nasce dalla cattiva lettura del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Non a caso nella Costituzione, al primo comma dell'articolo 117, si parla di principi fondamentali affidati alle leggi dello Stato nei confronti delle regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario.

Si noti bene che si usa l'aggettivo «fondamentali» e non «generali» per un preciso significato: il legislatore costituente ha infatti indicato l'attributo di fondamentale, cioè il concetto di «fondamentalità», e non l'attributo di generale, cioè il concetto di generalità. Con ciò ha inteso dire che al legislatore ordinario dello Stato è lasciata la possibilità, il diritto e il dovere di indicare quello che esso, legislatore centrale, intende siano i principi di fondamento, non i principi generali, che sono una cosa completamente diversa. Se quindi si considera questa precisazione lessicale e concettuale, tutte le questioni che solleva la sinistra non hanno significato, così come non ha nemmeno significato la pretesa contraddizione che costoro vogliono ritrovare tra il primo e il secondo comma, nel momento in cui nel primo comma si dice che i principi di cui ai capi I, II e III sono principi fondamentali, e nel secondo comma si dice che queste

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

norme entrano in vigore immediatamente nelle regioni hanno come norme di pratica attuazione. La dottrina, la giurisprudenza, la tradizione ci hanno insegnato, sbagliando o a ragione, che la Costituzione aveva delle norme precettive e di immediata attuazione. Modestamente, chi vi parla ha sempre ritenuto che le norme della Costituzione fossero norme precettive, e non di procrastinata, ma di immediata attuazione, e quindi il concetto di precettivo era per lui già indicativo della immediata esecutorietà delle norme costituzionali, come introdotte immediatamente nell'ordinamento giuridico. Ma su questa distinzione lessico-giuridica si voleva dire le norme precettive erano un qualcosa che rimaneva nella generalità e che norme di immediata attuazione erano un qualcosa che incideva immediatamente nell'ordinamento giuridico. Direi che il secondo comma indica chiaramente che si vuole uscire da questa possibilità di interpretazione favorevole o di interpretazione equivoca del concetto di «fondamentalità» dei principi che si vogliono introdurre nell'ordinamento, anche regionale, e che sull'intero territorio nazionale una volta tanto sono uguali per tutti; pertanto il secondo comma non è contraddittorio rispetto al primo, è attuativo di esso, nel senso che si intende dire: non sono tanto principi fondamentali; piuttosto fino a che le regioni non li avranno attuati, e dovendo le stesse regioni mantenere, come principi fondamentali, tutte le norme di cui ai capi I, II e III, potranno queste norme, di cui ai capi I, II e III, essere attuate immediatamente, perché oltre al concetto della «fondamentalità», hanno anche il carattere della esecutività immediata.

Ecco i motivi per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro l'emendamento della sinistra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, sospendo la seduta fino alle 17,05, perché decorra il regolamentare termine di preavviso.

**La seduta, sospesa alle 16,50,
è ripresa alle 17,5.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Crucianelli 1.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 500 |
| Votanti | 327 |
| Astenuti | 173 |
| Maggioranza | 164 |
| Voti favorevoli | 36 |
| Voti contrari | 291 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Bassanini 0.1.3.1.

L'onorevole Bassanini ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, il mio subemendamento e l'emendamento Alborghetti 1.3, con il quale fa corpo, tendono ad evitare un palese vizio di costituzionalità, un vero e proprio pasticcio che, nonostante l'imbarazzata replica del relatore Piermartini, sussiste nel testo della Commissione, ed emerge addirittura da una contraddizione evidente tra il primo ed il secondo comma del testo che ci è sottoposto.

Il primo comma del testo della Commissione, che di per sé potremmo anche ritenere conforme a Costituzione, enuncia il principio, tipico di ogni legge statale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

che interviene in materia di competenza regionale (e l'urbanistica è, per l'articolo 117, materia di competenza regionale), secondo cui la legge statale si limita a dettare principi per la legislazione su quella materia. La Costituzione, come i colleghi sanno, parla di «principi fondamentali» («La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato»). È pacifico che, posti i principi nella legislazione di cornice, le norme direttamente operative, quelle che consentono di disciplinare in concreto la materia, determinando obblighi, disciplinando gli interventi dell'autorità amministrativa, e quant'altro, sono fissate dalla legge regionale in conformità ai principi fondamentali.

Il secondo comma, per altro, stabilisce che fino all'emanazione delle norme regionali si applicano puramente e semplicemente le disposizioni dei primi tre capi. Ora delle due, l'una: o le disposizioni contenute in questi tre capi — come è — non sono solo disposizioni che indicano principi fondamentali, ma entrano nel dettaglio e specificano questi principi, creando una disciplina completa, in grado di applicarsi immediatamente ai soggetti dell'ordinamento; oppure, se ciò non fosse — e non è — non si potrebbe pensare che questa disciplina valga come suppletiva in attesa della legislazione regionale. Questa contraddizione si scioglie soltanto se ammettiamo che ciò che vincola la legislazione regionale non sono tutte le norme contenute nella legge, ma soltanto i principi che da queste norme possono essere desunti in via interpretativa. Questi principi vincolano il legislatore regionale, e solo così si può ammettere che vi sia una legislazione statale in grado di applicarsi immediatamente in assenza della legislazione regionale.

Ma vi è poi un secondo vizio che emerge dalla formulazione del testo della Commissione, cioè l'idea che non siano fatte salve le legislazioni regionali già emanate. Non vi è dubbio che in questa materia, sulla quale molte regioni hanno già emanato proprie disposizioni, non si

può ammettere a 13 anni dalla entrata in vigore dell'ordinamento regionale di diritto comune che la legislazione statale abbia l'effetto di sopprimere d'un colpo tutta la legislazione regionale pregressa, se non nel senso che tale legislazione deve essere nei termini previsti dalla legge fondamentale, la legge del 1953, adeguata ai nuovi principi.

In questo senso l'emendamento Alborghetti 1.3 e il mio subemendamento 0.1.3.1. eliminano un vizio di costituzionalità, che altrimenti finirebbe sotto i fulmini della Corte costituzionale, come è già successo da ultimo per la legge finanziaria per il 1983, rimettendo in discussione tutta la trama normativa che stiamo qui costruendo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sul subemendamento Bassanini 0.1.3.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 510 |
| Maggioranza | 256 |
| Voti favorevoli | 211 |
| Voti contrari | 299 |

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato

Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio

De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ingrao Pietro
Intini Ugo
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino

Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredò
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Giaocchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo

Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento Cru-
cianelli 1.1:*

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Cioffi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ingrao Pietro
Iovannitti Alvaro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Occhetto Achille
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo

Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Salatiello Giovanni
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baracetti Arnaldo
Bonfiglio Angelo
Codrignani Giancarla
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Foschi Franco

Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Scalfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Alborghetti 1.3, sul quale è stata chiesta la votazione per parti separate, nel senso di votare prima i primi tre commi e successivamente il quarto comma.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito sull'articolo 1 del progetto di legge in esame ha messo in evidenza la divaricazione tra le posizioni della maggioranza, che ritiene di dover fare, come ammette lo stesso relatore, una concessione alla opposizione sulla fondamentale questione della legge-quadro, e la posizione del gruppo comunista, tutta tesa all'applicazione rigorosa del dettato costituzionale e alla salvaguardia delle autonomie riconosciute.

Come abbiamo dimostrato nel corso della discussione, non basta la giustapposizione tardiva di un sottotitolo per modificare il corpo di un provvedimento che equivoca sui principi e pasticcia sui dettagli. Il rispetto della Costituzione doveva permeare tutto il provvedimento, ma nel progetto di legge i primi tre capi, che contengono norme di dettaglio regolamentari, dalle quali le regioni dovrebbero — interpretando, tra l'altro — estrapolare i principi generali, rintracciando quelle indicazioni sulla finalità che restano crittografiche, non si configurano in alcun modo come legge-quadro. La possibilità che il capo IV si configuri come normativa quadro, d'altra parte, viene impedita

dalla vera finalità di questa legge di condono: il rastrellamento di risorse sottratte proprio a quegli enti che invece avrebbero dovuto essere chiamati a disciplinare anche e soprattutto le procedure della sanatoria.

L'articolo sostitutivo da noi proposto resta inquadrato nella logica con cui abbiamo affrontato tutta la materia: rispetto delle competenze regionali, reale salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, competenze ripetutamente minacciate già nel capo I del provvedimento, come ho già dimostrato ampiamente nel dibattito.

Abbiamo proposto un termine di 90 giorni per la emanazione da parte delle regioni delle norme in materia di controllo dell'attività urbanistica, edilizia e di sanzioni amministrative. Qualcuno ha sostenuto che impone termini alle regioni sostanza già il presupposto di violazione della Costituzione, travisando la reale opportunità di una programmazione dei termini temporali rispetto ad un provvedimento che giustamente deve trovare nel coordinamento dei tempi dello Stato con quelli delle regioni una unità ed una continuità di azione.

Riteniamo che le norme contenute nel presente progetto di legge debbano essere applicate solo in mancanza della emanazione di norme regionali entro il termine dei 90 giorni. Riteniamo inoltre di dover confermare un sistema unitario nella applicazione delle sanzioni amministrative per evitare un doppio regime tra le violazioni punite con le sanzioni pecuniarie e quanto previsto nel presente provvedimento.

Se non riaffermassimo il principio della applicazione della legge di depenalizzazione, torneremmo indietro rispetto alla disciplina oggi esistente, aggiungendo incertezze interpretative ad una materia di per sé già così densa di difficoltà.

Sullo stralcio e sulla votazione per parti separate di questo emendamento interverrà il collega Violante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sui primi tre commi dell'emendamento Alborghetti 1.3, non accettati dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 521 |
| Maggioranza | 261 |
| Voti favorevoli | 216 |
| Voti contrari | 305 |

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe

Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azolini Luciano

 Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernardi Antonio
 Bernardi Guido
 Berselli Filippo
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Biondi Alfredo Paolo
 Birardi Mario
 Bisagno Tommaso
 Bocchi Fausto
 Bochicchio Schelotto Giovanna
 Bodrato Guido
 Boetti Villanis Audifredi
 Bogi Giorgio
 Boncompagni Livio
 Bonetti Andrea
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Bonferroni Franco
 Borghini Gianfranco
 Borgoglio Felice
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Bosco Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Cifarelli Michele
Ciofi degli Atti Paolo

Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Micheli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornier Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio

Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ingrao Pietro
Intini Ugo
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancuso Angelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto

Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco

Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gaetano
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Torelli Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Visentini Bruno
 Viti Vincenzo
 Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Baracetti Arnaldo
 Bonfiglio Angelo
 Codrignani Giancarla
 Fioret Mario
 Fiorino Filippo

Foschi Franco
 Franchi Franco
 Garavaglia Maria Pia
 Gullotti Antonino
 Lagorio Lelio
 Leccisi Pino
 Rossi di Montelera Luigi
 Rubino Raffaello
 Ruffini Attilio
 Scàlfaro Oscar Luigi
 Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'ultimo comma dell'emendamento Alborghetti 1.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Prendo la parola, signor Presidente, per sottoporre all'attenzione del Comitato dei nove, del rappresentante del Governo e dell'Assemblea una delicata questione relativa ai principi generali, al procedimento applicativo ed al meccanismo di riscossione delle sanzioni amministrative.

Poiché il provvedimento non dice nulla rinviando alle disposizioni dei capi II e III, e richiamando l'articolo 14 la legge del 1910, essi si muovono su un binario diverso da quello fissato nei principi generali della legge n. 689 del 1981 sulla depenalizzazione.

Il richiamo della legge del 1910, in particolare, aveva un senso nella legge precedente perché non vi era ancora il principio della depenalizzazione. A questo punto, sussistendo tale legge, credo che occorrerebbe uniformare la materia complessiva per evitare doppi o tripli regimi.

Ne ho parlato poco fa con i colleghi del Comitato dei nove e con colleghi di altre parti politiche e credo che vorranno intervenire in proposito. Se vi sarà una rimediazione su questo problema, siamo disponibili a stralciare questa parte per esaminarla al termine, purché non sia pregiudicato l'esame delle procedure di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

accertamento e riscossione, tenendo presente che le norme sulla depenalizzazione sono assai più garantiste dei principi generali in materia di violazioni amministrative.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Brevemente, voglio osservare che proprio dalle parole del collega Violante emerge la motivazione per ritenere logicamente inaccettabile la sua proposta. Non ha alcun significato voler eguagliare il sistema della riscossione a quello della depenalizzazione; noi vogliamo, al contrario, aggravare la penalizzazione per l'abusivismo per il futuro, mantenendo il vecchio sistema della legge n. 10, che è pesantemente e rapidamente sanzionatorio ed esecutivo nei confronti di chi viola la norma.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Pensiamo che si possa accantonare l'ultimo comma dell'emendamento Alborghetti 1.3 e l'emendamento Violante 1.14, potremo riprenderne l'esame dopo l'articolo 18.

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo?

LUCIANO VIOLANTE. Noi siamo d'accordo, purché gli emendamenti in questione non vengano preclusi.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché non vi sono osservazioni, la proposta del relatore per la maggioranza è quindi accolta.

Pongo in votazione l'emendamento Bulleri 1.4, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Satanassi 1.5, per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Satanassi 1.5, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 521 |
| Maggioranza | 261 |
| Voti favorevoli | 218 |
| Voti contrari | 303 |

(La Camera respinge).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alborghetti 1.6, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 523 |
| Maggioranza | 262 |
| Voti favorevoli | 213 |
| Voti contrari | 310 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Crucianelli 1.2 e Fabbri 1.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palmini Lattanzi. Ne ha facoltà.

ROSSELLA PALMINI LATTANZI. Signor Presidente, colleghi deputati, riteniamo necessario, per coerenza politica e costituzionale, sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, perché nega nella sostanza le affermazioni importanti contenute nel primo comma di questo stesso articolo.

Con tale emendamento, vogliamo rendere chiara ed inequivocabile la scelta per una legge-quadro, una legge cioè che, intendendo rispondere ad un fenomeno vasto e di grande rilevanza sociale, qual è l'abusivismo, si faccia carico di definire i principi e un sistema di riferimento da riempire poi di contenuti ad opera delle regioni, avendo ben presente la complessità e la diversità delle molteplici situazioni locali. Questa è l'ispirazione di fondo che muove noi comunisti, questo l'obiettivo che vogliamo raggiungere.

Ci è parso di capire, nel corso di questa lunga ed intensa discussione così come dalle stesse affermazioni contenute nel primo comma, che questa volontà ha fatto breccia in qualche misura anche nella maggioranza. Ma allora che senso ha affermare, come si fa qui, che fino all'emanazione delle norme regionali si applicheranno le disposizioni dei primi tre capi di questa legge? Perché fare con questo comma un passo indietro rispetto al primo, perché tirare il sasso e poi nascondere la mano? Forse che questo secondo comma rende più efficace ed agile la legge? O forse più agevole e snello il lavoro delle regioni? O più incisiva ed evidente la scelta di una legge-quadro? A noi sembra proprio tutto il contrario: davvero ognuno di voi è convinto che le cose non stiamo come pensiamo noi? Vi invitiamo dunque a continuare a ragionare sulla scia dei criteri e dei principi che vi hanno fatto considerare giusta la nostra iniziativa; tanto giusta da rendere la prima parte di questo articolo diversa e migliore rispetto al vecchio testo governativo. Sopprimendo il secondo comma, si prosegue con coerenza su quella strada, restituendo limpidezza, certezza ed efficacia a tutta questa importante parte della legge. Limpidezza perché le cose che si vogliono

si debbono volere fino in fondo; certezza perché ad ogni livello istituzionale sono conferiti compiti e competenze ben delineati, senza pericolo di conflittualità e di confusione; funzionalità anche partendo da quella stessa vostra filosofia che ha ispirato questa legge e che noi per altro continuiamo a non condividere. Voglio dire che sarà molto difficile, rimanendo così com'è questo articolo, che non vi siano domani eccezioni, ricorsi, lentezze, impacci, che inevitabilmente insabbieranno l'attuazione della legge e gli introiti che avete previsto, i quali rappresentano — voi stessi lo dite — parte integrante della vostra manovra economica. Insomma, state minando seriamente il ruolo delle regioni, il concetto di recupero urbanistico e anche il vostro concetto di recupero fiscale.

Per finire, vi invito ancora a riflettere con lucidità su questo: come si troveranno le regioni ed i cittadini? Se passerà la vostra formulazione, avremo una situazione a dir poco incredibile: avranno immediatamente efficacia tutte le disposizioni e le sanzioni previste da questa legge; ma dopo un certo periodo, quando le regioni avranno emanato le norme previste dal primo comma, cosa succederà? Cambierà nuovamente tutto? Si ricomincerà da capo? I cittadini dovranno fare nuove trafilare, si annulleranno gli atti già compiuti perché imposti dalla legge nazionale? Dovranno ancora dare? O dovranno forse ricevere? Sarà — sono certa che ne siete convinti anche voi, onorevoli colleghi della maggioranza — un caos spaventoso. Noi vi invitiamo ad evitare situazioni precarie, confuse e caotiche; vi invitiamo a parlare, pensare e scrivere con chiarezza le leggi della Repubblica. Oggi ce n'è veramente molto bisogno. Per tutti questi motivi, vi invitiamo ancora una volta, facendo appello alla vostra intelligenza, a votare a favore del nostro emendamento soppressivo (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Su questi emendamenti è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Crucianelli 1.2 e Fabbri 1.7, non accettati dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 531 |
| Votanti | 530 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 266 |
| Voti favorevoli | 239 |
| Voti contrari | 291 |

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Geremicca 1.8, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sapia 1.9, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Chella 1.10, per il quale è stata chiesta la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chella 1.10, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 537 |
| Votanti | 530 |
| Astenuti | 7 |
| Maggioranza | 266 |
| Voti favorevoli | 215 |
| Voti contrari | 315 |

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Balbo Ceccarelli Laura | Bressani Piergiorgio |
| Balestracci Nello | Briccola Italo |
| Balzamo Vincenzo | Brina Alfio |
| Balzardi Piero Angelo | Brocca Beniamino |
| Bambi Moreno | Bruni Francesco |
| Barbalace Francesco | Bruzzani Riccardo |
| Barbato Andrea | Bubbico Mauro |
| Barbera Augusto | Bulleri Luigi |
| Barca Luciano | |
| Barzanti Nedo | Cabras Paolo |
| Baslini Antonio | Caccia Paolo |
| Battaglia Adolfo | Cafarelli Francesco |
| Battistuzzi Paolo | Cafiero Luca |
| Becchetti Italo | Calonaci Vasco |
| Belardi Merlo Eriase | Calvanese Flora |
| Bellini Giulio | Campagnoli Mario |
| Bellocchio Antonio | Cannelonga Severino |
| Belluscio Costantino | Canullo Leo |
| Benedikter Johann | Capecchi Pallini Maria Teresa |
| Benevelli Luigi | Caprili Milziade Silvio |
| Berlinguer Enrico | Caradonna Giulio |
| Bernardi Antonio | Cardinale Emanuele |
| Bernardi Guido | Carelli Rodolfo |
| Berselli Filippo | Caria Filippo |
| Bianchi Fortunato | Carlotto Natale |
| Bianchi Beretta Romana | Caroli Giuseppe |
| Bianchini Giovanni | Carpino Antonio |
| Bianco Gerardo | Carrus Nino |
| Binelli Gian Carlo | Casalinuovo Mario |
| Biondi Alfredo Paolo | Casati Francesco |
| Birardi Mario | Casini Carlo |
| Bisagno Tommaso | Castagnetti Guglielmo |
| Bocchi Fausto | Castagnola Luigi |
| Bochicchio Schelotto Giovanna | Cattanei Francesco |
| Bodrato Guido | Cavigliasso Paola |
| Boetti Villanis Audifredi | Cazora Benito |
| Bogi Giorgio | Ceci Bonifazi Adriana |
| Bonalumi Gilberto | Cerquetti Enea |
| Boncompagni Livio | Cerrina Feroni Gian Luca |
| Bonetti Andrea | Chella Mario |
| Bonetti Mattinzoli Piera | Cherchi Salvatore |
| Bonferroni Franco | Ciafardini Michele |
| Borghini Gianfranco | Ciaffi Adriano |
| Borgoglio Felice | Ciancio Antonio |
| Borri Andrea | Ciccardini Bartolo |
| Bortolani Franco | Cifarelli Michele |
| Bosco Bruno | Ciocia Graziano |
| Boselli Anna detta Milvia | Ciofi degli Atti Paolo |
| Bosi Maramotti Giovanna | Citaristi Severino |
| Botta Giuseppe | Cobellis Giovanni |
| Bottari Angela Maria | Cocco Maria |
| Bozzi Aldo | Colombini Marroni Leda |

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Formica Rino
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo

Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Giacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pautelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo

Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sugli emendamenti
identici Crucianelli 1.2 e Fabbri 1.7:*

Massari Renato
Monducci Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

*Si sono astenuti sull'emendamento Chel-
la 1.10:*

Bassanini Franco
Calamida Franco
Giovannini Elio
Guerzoni Luciano
Masina Ettore
Nicolazzi Franco
Rodotà Stefano
Sapio Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baracetti Araldo
Bonfiglio Angelo
Codrignani Giancarla
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Gullotti Antonino
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 7 marzo 1984, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione, e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

Collegio XXV (Lecce-Brindisi-Taranto)

GIUSEPPE ZURLO.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Polesello 1.11 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fabbri 1.12.

BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI. Signor Presidente, signori del Governo onorevoli colleghi, in questi mesi, in queste settimane di discussione presso la Commissione lavori pubblici, ci siamo sforzati di convincere il Governo e la maggioranza dell'utilità di approvare una legge-quadro, di principi, che consentisse alle regioni di emanare leggi che, tenendo conto della diversità del fenomeno dell'abusivismo, lo adeguassero alle situazioni regionali: invano! Il Governo e la maggioranza sono rimasti arroccati sulle loro posizioni, con un'ostinazione degna di miglior causa. Si è preferita, si è voluta, si è imposta una legge diversa, di dettaglio!

Con questo emendamento aggiuntivo, cerchiamo di salvare il salvabile, cerchiamo di fare in modo che almeno quelle leggi già emanate dalle regioni, o che possono essere emanate nelle more dell'entrata in vigore di questo provvedimento, possano essere salvaguardate con tutti gli effetti che hanno determinato. Ci sono leggi regionali votate dalle regioni ed approvate dal Governo, rese operanti dalla loro pubblicazione sui bollettini ufficiali — mi riferisco principalmente alla legislazione della regione Lazio sulla quale questa mattina si è intrattenuto il compagno Picchetti —, nei confronti delle quali vi è stato persino il pronunciamento della Corte costituzionale, come è avvenuto per la legge regionale siciliana. In base a queste leggi i comuni hanno deliberato il recepimento delle stesse; hanno attivato e messo in moto iniziative

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

aventi per obiettivo l'individuazione dell'abuso, l'approvazione di varianti specifiche agli strumenti urbanistici, nonché l'approvazione di varianti alle norme di attuazione dei piani regolatori. Tutto ciò è avvenuto, signor Presidente, nel pieno rispetto delle leggi al fine di recuperare e di sanare quanto di danno era stato compiuto nel corso di questi anni attraverso piani particolareggiati e lottizzazioni. Il calvario di questi provvedimenti li ha ricordati questa mattina il compagno Picchetti: ben quindici passaggi si sono avuti tra comuni e regioni per dare dignità di legge a questi provvedimenti. A questo punto, proprio nel momento in cui sono state rese operanti, si vuole abolire queste leggi, dimenticando il fatto che ci sono centinaia di pratiche già espletate, che vi sono decine di convenzioni già firmate tra comuni e cittadini, che vi sono infine richieste di concessioni edilizie, non a sanatoria, bensì nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici modificati e variati: questo è quanto è avvenuto.

Tenendo conto dell'esistenza di queste leggi noi proponiamo di aggiungere a questo articolo un comma che così recita: «Sono altresì fatte salve le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge». Tutto ciò chiediamo non solo per salvaguardare le leggi regionali, ma anche per impedire che una serie di atti possano essere realizzati da chi si ritiene danneggiato. Come meravigliarsi quindi (se la legge dovesse essere approvata così com'è) se da parte delle regioni che hanno legiferato, se da parte dei comuni che hanno adeguato la loro normativa, se da parte dei cittadini che hanno, dopo anni di attesa, prodotto certificati e planimetrie, si farà ricorso alla Corte costituzionale determinando dubbi, preoccupazioni, incertezze che costituiranno remore all'autodenuncia e quindi al reperimento di quei fondi per i quali avente finalizzato questa legge? (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fabbri 1.12, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 520 |
| Votanti | 519 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 260 |
| Voti favorevoli | 223 |
| Voti contrari | 296 |

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Jovannitti 1.13. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fabbri, ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento, su cui dichiaro il mio voto favorevole, propone di estendere alle regioni la facoltà di intervenire con propria normativa su quanto previsto dal capo quarto del presente provvedimento; in altre parole, esso consente alle regioni di poter variare del 30 per cento in più o in meno l'entità degli oneri da pagare previsti al capo quarto per l'ottenimento della sanatoria.

Perché questa proposta? Innanzitutto per una ragione di legittimità costituzionale. Le regioni, infatti, titolari del potere di legislatura in materia di urbanistica e di gestione del territorio, mentre vengono fortemente lese nei loro poteri e nella loro autonomia da quanto contenuto nel presente articolo, che si riferisce ai capi I, II e III, per la parte relativa alla sanatoria vera e propria dell'abusivismo pregresso vengono addirittura ignorate. Di qui la prima esigenza suggerita dall'emenda-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

mento: recuperare anche in campo una facoltà normativa regionale, pur parziale ed insufficiente.

La seconda ragione dell'emendamento è ancora più di fondo: non si possono espropriare di una specifica funzione le regioni in una materia così delicata e complessa. Non ho bisogno di sottolineare ai colleghi gli aspetti vasti ed i delicati risvolti, sotto il profilo di costume, etico, geografico, sociale, politico e giuridico, che riveste il fenomeno dell'abusivismo presente nel paese, nonché la sua massiccia e sconvolgente dimensione. È quindi un problema da affrontare con urgenza, con rigore, ma anche con attenta cognizione delle cause che lo hanno determinato. Bisogna cioè creare le condizioni perché l'abusivismo possa essere risanato, interrotto e vinto.

Pertanto chiedo ai colleghi, ben più esperti di me: come può essere veramente rigorosa e giusta, oltre che fattibile, un'azione di risanamento e di recupero dell'abusivismo, cioè di quel fenomeno che ha quei caratteri, quelle dimensioni, quelle cause diversificate a monte escludendo ogni possibilità di intervento correttivo delle regioni e dei comuni?

La risposta, signor Presidente, sta nel voto favorevole a questo emendamento, che raccomando a tutti i colleghi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Jovannitti 1.13, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 519 |
| Maggioranza | 260 |
| Voti favorevoli | 220 |
| Voti contrari | 299 |

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Auleta Francesco
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Belardi Merlo Eriase | Cannelonga Severino |
| Bellini Giulio | Canullo Leo |
| Bellocchio Antonio | Capecchi Pallini Maria Teresa |
| Belluscio Costantino | Caprili Milziade Silvio |
| Benedikter Johann | Caradonna Giulio |
| Benevelli Luigi | Cardinale Emanuele |
| Berlinguer Enrico | Carelli Rodolfo |
| Bernardi Antonio | Caria Filippo |
| Bernardi Guido | Carlotto Natale |
| Berselli Filippo | Caroli Giuseppe |
| Bianchi Fortunato | Carpino Antonio |
| Bianchi Beretta Romana | Carrus Nino |
| Bianchini Giovanni | Casalnuovo Mario |
| Bianco Gerardo | Casati Francesco |
| Binelli Gian Carlo | Casini Carlo |
| Biondi Alfredo Paolo | Castagnetti Guglielmo |
| Birardi Mario | Castagnola Luigi |
| Bisagno Tommaso | Cattanei Francesco |
| Bocchi Fausto | Cavigliasso Paola |
| Bochicchio Schelotto Giovanna | Cazora Benito |
| Bodrato Guido | Ceci Bonifazi Adriana |
| Boetti Villanis Audifredi | Cerquetti Enea |
| Bogi Giorgio | Cerrina Feroni Gian Luca |
| Boncompagni Livio | Chella Mario |
| Bonetti Andrea | Cherchi Salvatore |
| Bonetti Mattinzoli Piera | Ciafardini Michele |
| Bonferroni Franco | Ciaffi Adriano |
| Borghini Gianfranco | Ciancio Antonio |
| Borgoglio Felice | Ciccardini Bartolo |
| Bortolani Franco | Cifarelli Michele |
| Bosco Bruno | Ciocia Graziano |
| Boselli Anna detta Milvia | Ciofi degli Atti Paolo |
| Bosi Maramotti Giovanna | Cirino Pomicino Paolo |
| Botta Giuseppe | Citaristi Severino |
| Bottari Angela Maria | Cobellis Giovanni |
| Bozzi Aldo | Cocco Maria |
| Bressani Piergiorgio | Colombini Marroni Leda |
| Briccola Italo | Colombo Emilio |
| Brina Alfio | Coloni Sergio |
| Brocca Beniamino | Colucci Francesco |
| Bruni Francesco | Columba Mario |
| Bruzzani Riccardo | Colzi Ottaviano |
| Bulleri Luigi | Cominato Lucia |
| | Comis Alfredo |
| Cabras Paolo | Conte Antonio |
| Caccia Paolo | Conti Pietro |
| Cafarelli Francesco | Contu Felice |
| Cafiero Luca | Corder Marino |
| Calamida Franco | Correale Paolo |
| Calonaci Vasco | Corsi Umberto |
| Calvanese Flora | Corvisieri Silverio |
| Campagnoli Mario | Costa Raffaele |

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbi Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura

Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Formica Rino
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino

Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicoitra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Emzo
Pollice Guido
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo

Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivonne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola

Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sull'emendamento Fabbri
1.12:*

Amadei Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baracetti Arnaldo
Bonfiglio Angelo
Codrignani Giancarla
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Foschi Franco
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Gullotti Antonino
Lagorio Lelio
Leccisi Pino
Manca Enrico
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Scàlfaro Oscar Luigi
Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Violante 1.14 è stato accantonato; esso verrà esaminato, unitamente all'ultima parte dell'emendamento 1.3, in sede di discussione dell'articolo 18.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti alla votazione dell'articolo 1, dopo vicende assai alterne, nel corso delle quali lo stesso articolo ha avuto una storia tormentata con numerose scritte e riscritte. Quest'ultima stesura serve soltanto a complicare procedure e norme legislative: da tale punto di vista la voce dell'onorevole Bozzi è isolata nella maggioranza, dal momento che è inutile chiedere leggi più chiare o procedure semplici, se poi non si sa fare altro che concepire articoli come quello che stiamo per votare.

Per fare un esempio, oggi sono in vigore alcune procedure che derivano dalla legge n. 10 del 1977: se l'articolo 1 sarà approvato, entreranno in vigore le norme di dettaglio e non i principi di questo testo legislativo. Quando le regioni dovranno legiferare, entreranno in vigore nuove norme diverse da quelle che stiamo per approvare e per regioni come la Sicilia o il Lazio vi sarà un ulteriore cambiamento poichè avendo già legiferato vi sarà un passaggio in più, confusione per i cittadini, per gli operatori della giustizia, per gli operatori economici e per tutti coloro — per esempio funzionari della pubblica amministrazione — che dovranno applicare queste leggi.

Dico questo perchè al di là di questioni di costituzionalità, pure di grande rilievo, che sono state più volte richiamate in quest'aula, esiste un principio di chiarezza, al quale non dovremmo mai derogare.

Vorrei inoltre osservare che all'ultimo comma dell'articolo 1 si dice che sono fatte salve le competenze delle province au-

tonome di Trento e Bolzano. Ebbene, risulta dai resoconti dei lavori dell'Assemblea e della Commissione lavori pubblici che ciò non significa riferimento al capo IV del presente progetto di legge e quindi, in sostanza, con questo articolo 1 si violano le competenze delle province autonome e delle regioni a statuto speciale. Devo dire che la provincia di Bolzano, con un suo documento ufficiale, ha già anticipato un'impugnativa presso la Corte costituzionale, qualora questa norma venga approvata. Se questo è il modo con il quale si intende procedere, se questa è la sicurezza che volete dare ai cittadini sulla certezza delle norme di questa legge, credo che veramente, dopo che la legge sarà approvata, dovremo ritornare ben presto a modificare tali norme e riaprire interamente il discorso.

L'ultima considerazione che vorrei fare riguarda un aspetto pratico, che proietto già al di là di un'eventuale approvazione dell'articolo 1 e di altre norme di questo disegno di legge. Abbiamo detto che la realtà italiana, sotto il profilo dell'abusivismo, è estremamente varia, che occorre tenerne conto, sia in termini di prevenzione e di repressione, sia in termini di equità per il passato. Ma ciò significava distinguere fra la Sicilia, il Friuli, il Piemonte, la Toscana e la Lombardia e non porre invece tutte le situazioni sullo stesso piano, avendo il coraggio di guardare alle situazioni nel dettaglio, di andare con norme legislative nazionali e regionali alla risoluzione dei problemi.

Mi pare che nulla di tutto questo stiamo facendo, mi pare anzi che scateniamo in alcune regioni — per esempio in Sardegna e in Sicilia la corsa alle leggi regionali, poichè — sia ben chiaro — questa norma non entra in vigore questa sera, bensì con l'approvazione della legge, per cui esiste per quelle regioni uno spazio temporale per legiferare; se utilizzeranno tale spazio vi sarà un *vulnus* al testo legislativo, sia in termini di introito, sia in termini di chiarezza delle norme.

Se è questo quello che volete ottenere, andate pure avanti così! (*Applausi all'estrema sinistra*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 è un articolo fondamentale. Esso, entro certi limiti, ha ripreso i principi che la nostra battaglia da tempo persegue. Nessuno contesta la sussistenza della norma di cui all'articolo 117 della Costituzione, anzi ognuno di noi vuole che essa sia rispettata ed attuata; però non si può dimenticare ciò che l'articolo 117 comporta in termini di potere centrale e in termini di adeguamento normativo, ancorchè regionale e decentrato, nell'ordinamento civile italiano.

Ecco perchè deve essere assolutamente garantita al potere centrale la possibilità, il diritto ed il dovere di emanare norme legislative che stabiliscano principi fondamentali per le regioni, siano esse a statuto speciale, come a statuto ordinario.

È per questo che, ritenendo pleonastica la normativa di cui al comma terzo dell'articolo proposto, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha stabilito di astenersi dalla votazione, senza per altro mancare di sottolineare l'indicazione di buona volontà che stanno compiendo il Governo e il Parlamento nello stabilire che, di fronte all'assoluta mancanza di volontà legiferante e regolamentante delle regioni, di fronte alla abulia e alla omissione dei poteri degli enti locali (province e, segnatamente, comuni), prime cause fondamentali dell'abusivismo che ha saccheggiato il territorio e i centri urbani delle nostre città, resta pur sempre la norma di cui al terzo comma, assolutamente pleonastica e senza significato. E, posto che la maggioranza ed il Governo non hanno inteso uscire dagli equivoci ed eliminare quel terzo comma che significato non ha, il gruppo del Movimento sociale italiano si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO Signor Presidente, colleghi deputati, la presenza stessa dell'articolo 1 in questo disegno di legge sta a dimostrare il modo in cui il Governo e la maggioranza intendono operare. Ci troviamo con questo articolo, dopo una battaglia da noi condotta come opposizione, a ribadire il carattere di incostituzionalità del disegno di legge al nostro esame. E l'aver recepito questo articolo chiaramente dimostra come abbiamo visto giusto quando parlavamo di incostituzionalità del disegno di legge.

Nel momento stesso in cui si è accettato di modificare il disegno di legge per venire incontro a quella che era una serie di obiezioni che l'opposizione aveva fatto e per renderle quindi coerenti con l'articolo 117 della Costituzione, si è anche messo in luce con quale meccanismo il Governo operi in Parlamento.

Ricordiamo ancora che il Governo aveva deciso di porre la questione di fiducia sulla reiezione delle pregiudiziali di costituzionalità presentate a questo disegno di legge. Quindi, il Governo era disponibile ad imporre alla stessa maggioranza un voto di fiducia, pur sapendo, come dimostra la modifica successivamente apportata, che il disegno di legge non rispondeva al dettato costituzionale.

Questo è un esempio lampante e significativo del modo di operare del Governo. Ma, proprio perché, di fatto, recepisce soltanto apparentemente quello che è l'articolo 117 della Costituzione, questo articolo è inaccettabile. Infatti, se da una parte stabilisce la competenza delle regioni, nel momento in cui stabilisce invece un termine entro il quale le regioni devono uniformarsi ad una legge di riferimento sul problema dell'abusivismo, e nel momento in cui, al secondo comma, si rende immediatamente operante questo tipo di legge, automaticamente si vanifica il significato dell'autonomia regionale in questa materia. Inoltre, si dà per scontato che il problema sia identico, a prescindere dalle caratteristiche regionali; cosa che non corrisponde assolutamente al vero, se si tiene conto delle differenze enormi (come, del resto, tutti gli interventi hanno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

ampiamente documentato) tra zona e zona per quanto riguarda il problema dell'abusivismo.

Questo articolo 1 è, quindi, un esempio di articolo "foglia di fico", che la maggioranza ha utilizzato per nascondere il reale contenuto di questo progetto di legge. Oltre tutto, è una foglia di fico che mostra ugualmente gli aspetti immorali di questa legge, lasciandoli intravedere tutti, senza nasconderli del tutto. È un articolo contro il quale noi voteremo, tenuto conto anche del fatto che tutti gli emendamenti migliorativi sono stati respinti dalla maggioranza. *(Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Temo fortemente, signor Presidente, che tra qualche mese ci troveremo qui a dover discutere una nuova legge di sanatoria dell'incredibile caos legislativo, amministrativo e giurisdizionale che questa legge avrà provocato, se l'articolo 1 passerà nella formulazione attuale.

Sarebbe ancora possibile, se la maggioranza volesse votare questo articolo per parti separate, votando contro il secondo comma, porre rimedio ai gravi vizi di costituzionalità che questo secondo comma prospetta, in una evidente contraddizione con quanto è previsto dagli altri due commi.

Non è possibile non riconoscere che siamo qui in una materia costituzionalmente riservata alla competenza delle regioni, che quindi la legislazione statale non può che limitarsi a dettare principi fondamentali, lasciando ad una giusta e necessaria differenziazione delle discipline specifiche l'ulteriore normazione. Per altro qui è contenuta, senza distinzione tra la disciplina di principio e quella di dettaglio, un'ulteriore disciplina autoapplicativa che costituisce la legislazione regionale, persino quella già emanata, prodotto di un'autonomia legislativa costituzionale già esercitata dalle regioni.

Qui siamo (ed altri colleghi lo hanno

già detto) ad un incredibile pasticcio; i vizi di costituzionalità sono più d'uno e questo pasticcio rischia di travolgere l'intera legge perché, in questo caso, i soggetti controinteressati esistono ed hanno il diritto di promuovere il giudizio di costituzionalità in via d'azione, cioè subito, nei giorni immediatamente successivi all'entrata in vigore di questa legge. E tali soggetti sono le regioni, o almeno quelle che vorranno tutelare la loro autonomia costituzionale; esse porteranno immediatamente dinanzi alla Corte costituzionale — se approvata — la legge al nostro esame, con il risultato che tra qualche mese dovremo ritornare sulla materia per risolvere i nodi che inevitabilmente la giurisprudenza costituzionale avrà creato per effetto di una normativa piena di vizi di costituzionalità.

Per questo vorrei rivolgere al relatore e al Comitato dei nove un estremo appello: quello di proporre un voto per parti separate che consenta di sopprimere il secondo comma. In questo modo sarebbe ancora possibile evitare il pericolo che ho ricordato. *(Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, del progetto legge nel testo della Commissione.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|-----------------------|-----|
| Presenti | 530 |
| Votanti | 497 |
| Astenuti | 33 |
| Maggioranza | 249 |
| Voti favorevoli | 271 |
| Voti contrari | 226 |

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino

Benedickter Johann
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo

Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippio Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo

La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredi
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino

Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Potì Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guatini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Baghino Francesco
 Berselli Filippo
 Boetti Villanis Audifredi
 Caradonna Giulio
 De Michieli Vitturi Ferruccio
 Fini Gianfranco
 Forner Giovanni
 Macaluso Antonino
 Maceratini Giulio
 Manna Angelo
 Martinat Ugo
 Matteoli Altero
 Mazzone Antonio
 Mennitti Domenico
 Miceli Vito
 Parlato Antonio
 Pazzaglia Alfredo
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Rallo Girolamo
 Rauti Giuseppe
 Rubinacci Giuseppe
 Servello Francesco
 Sospiri Nino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Trantino Vincenzo
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Valensise Raffaele
 Zanfagna Marcello

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Baracetti Arnaldo
 Bonfiglio Angelo
 Codrignani Giancarla
 Fioret Mario
 Fiorino Filippo
 Foschi Franco
 Franchi Franco
 Garavaglia Maria Pia
 Gullotti Antonino
 Lagorio Lelio
 Leccisi Pino
 Rossi di Montelera Luigi

Rubino Raffaello
 Ruffini Attilio
 Scalfaro Oscar Luigi
 Stegagnini Bruno

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 1-*bis*. Ne do lettura:

(Sostituzione di norme).

«Le disposizioni dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono costituite da quelle contenute nel presente capo».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Ha chiesto di parlare su tale articolo l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la riprova della scarsa capacità legislativa, della scarsa leggibilità normativa di questo provvedimento ha la sua sintesi e la sua indicazione precisa nell'articolo 1-*bis*. infatti, per sostituire due norme semplici (non semplicistiche, come diceva stamane l'onorevole Strumendo), due norme (specie quella dell'articolo 32 della legge n. 1150 del 1942) che avevano la caratteristica della generalità e della astrattezza, tipiche caratteristiche necessarie e sufficienti perché una norma abbia la qualità di norma di legge, e per sostituire altresì la normativa, già più caotica e nello stesso tempo più di tipo regolamentare, di cui all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la maggioranza e il Governo non hanno trovato di meglio che proporci un complesso di ben 25 articoli. Dunque, all'ermeneuta, all'operatore della giustizia, ma soprattutto al cittadino cui queste norme vanno riferite, al cittadino per il quale le stesse sono obbligatorie, non essendo giustificata e giustificabile l'ignoranza della legge e addirittura essendo imposta per legge la cono-

scenza delle leggi stesse... a questo cittadino, dicevo, sarà ben difficile districarsi in modo da sapere esattamente quali siano i suoi doveri, quali siano i suoi diritti, quali siano i suoi obblighi. Ecco perché solo simbolicamente, ma con significato profondamente importante sotto il profilo logico e giuridico, anticipo fin d'ora il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che vuol soltanto sottolineare la incapacità di questa maggioranza e del Governo di dare norme chiare e di facile applicazione, così da essere anche di facile comprensione per il cittadino che dovrà rispettarle (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto rapidamente per dire che, allo stato dei lavori della Camera, la posizione del gruppo comunista non può che essere negativa sull'articolo 1-bis. Questo articolo stabilisce che le disposizioni del presente capo, cioè il capo I, sostituiscono quelle contenute nell'articolo 32 della legge urbanistica, la n. 1150 del 17 agosto 1942, e nell'articolo 15 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977.

Ove il relatore per la maggioranza ed il Governo avessero deciso (io direi secondo logica) di porre in votazione questo articolo a conclusione del capo I, dal momento che le disposizioni di quest'ultimo sostituiscono gli articoli 32 e 15 delle citate leggi, noi avremmo potuto ipotizzare quanto meno, la convenienza, l'opportunità (in modo completo e organico) di abrogare la precedente normativa che disciplina il controllo e le sanzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, alla luce dell'andamento della discussione e della votazione su tutti i 18 gli articoli che compongono il capo I, il quale, come abbiamo già detto, viene a sostituire le indicazioni contenute negli articoli che ho ricordato delle leggi nn. 1150 e 10.

Questa non è una proposta, ma una considerazione che affidiamo al relatore

per la maggioranza ed al Governo, sottolineando che a questo punto della discussione e dell'articolato, il nostro giudizio sull'articolo 1-bis non può che essere negativo. Allo stato abbiamo, come elemento di valutazione dell'opportunità o meno della sostituzione di una normativa nuova alla precedente, a prescindere dal dibattito svolto in Commissione, l'atteggiamento assunto sull'articolo 1 da parte della maggioranza e del Governo: un atteggiamento che è stato già, da parte di altri colleghi del gruppo comunista, ed infine nella dichiarazione di voto svolta dall'onorevole Alborghetti, qualificato con precisione. Non vi è dubbio, infatti, che vi sia stato un travaglio, un ripensamento, grazie anche all'iniziativa puntuale e propositiva del gruppo comunista e di altre forze, su questo articolo; ma non vi è, al tempo stesso dubbio che, sulla questione di fondo delle competenze e dei poteri delle regioni e sul problema di evitare ogni forma di conflittualità in fase di attuazione, il risultato cui è approdata la maggioranza sia negativo.

Dobbiamo dire — e non sembri questa una affermazione esagerata — che, alla luce delle determinazioni assunte sino a questo momento e delle posizioni espresse dalla maggioranza, quando proponiamo di rinviare l'espressione di un giudizio più completo sull'articolo 1-bis ad un momento successivo alla conclusione dell'esame del capo I, lo facciamo perché allo stato della discussione non siamo certi che l'articolato posto dal provvedimento in esame sia in ogni aspetto più avanzato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 15 della legge n. 10 del 1977 e delle stesse disposizioni contenute nella legge n. 1150 del 1942. Non siamo cioè convinti che venga alzata ulteriormente la guardia nei confronti dell'abusivismo edilizio e che vengano forniti alle regioni, ai comuni, ed agli altri enti interessati strumenti rapidi, normative efficaci e valide per la tutela del territorio.

Vorrei aggiungere che il Governo e la maggioranza, se — anziché arroccarsi, con motivazioni divenute via via sempre più incredibili, su una logica del provve-

dimento orientata esclusivamente al soddisfacimento dell'esigenza di alimentare le finanze dello Stato: e sappiamo che tale premessa, che noi abbiamo comunque contestata, privilegiando il contributo da fornire, in ogni caso, ai comuni, si stia ora diluendo — avessero prestato più cura e attenzione ad una consultazione seria e ad una valutazione compiuta delle esperienze dei comuni, delle regioni e degli altri enti che operano nel settore, se avessero approfondito l'esperienza compiuta in questi anni, se si fossero confrontati con gli amministratori, i magistrati, gli operatori dell'urbanistica e della tecnica del territorio, avrebbero potuto contribuire, con animo sgombro ed aperto, a mettere in movimento delle procedure maggiormente incisive ed efficaci.

Ciò non è avvenuto. Pur volendo stare puntualmente all'argomento ora in discussione, rappresentato dall'articolo 1-bis, non posso non osservare che nell'ambito del capo I del progetto di legge, che pur reca indicazioni pregevoli e valide, che noi stessi abbiamo sostenuto, restano ancora maglie larghe, mancati collegamenti tra l'intervento repressivo e la manovra di pianificazione del territorio (quindi di tutela reale del territorio) e la manovra tra la repressione e la tutela più complessiva della pianificazione del territorio e la politica in attivo, la politica della casa; vi sono disarmonie e contraddizioni, e queste sono le ragioni per cui noi, non formalizzando la proposta, ma motivando il voto nettamente negativo in questa fase della discussione sosteniamo che ci sarebbe stata data la possibilità di un giudizio più complessivo se questa votazione fosse stata richiesta a conclusione dell'esame di tutti gli articoli relativi al capo I, per intenderci, se questo articolo fosse diventato il 18-bis anziché l'1-bis.

Concludendo, desidero cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione dei colleghi, proprio partendo dall'unico intervento del gruppo comunista in sede di dichiarazioni di voto su questo articolo, sul tipo di iniziativa che il nostro gruppo sta svolgendo, non da oggi, in Assemblea nei confronti del provvedimento che stia-

mo esaminando. Si tratta innanzitutto di una iniziativa di merito per evitare manovre dilatorie, ripetitive, surrettizie che invece sono venute da altre parti della maggioranza, portata avanti con proposte alternative e diverse sull'articolo 1, che rappresenta uno dei capisaldi dei quattro titoli della legge; iniziativa di merito, dicevo, che interverrà in maniera documentata e con proposte successive su altri articoli fondamentali del progetto di legge, e che in altri momenti e in altri aspetti normativi del progetto stesso si limiterà invece, come è opportuno, a sottoporre delle proposte alla verifica del voto.

La preoccupazione che abbiamo avuto, cioè di poter procedere speditamente in modo positivo e corretto nella definizione di una nuova normativa per la difesa del territorio contro l'abusivismo edilizio, non ha trovato riscontro invece da parte della maggioranza e del Governo.

Ho detto che in occasione di questo intervento su un articolo emblematico e su una proposta che vuole facilitare i lavori volevamo fare una riflessione sul merito degli atteggiamenti delle varie forze in campo; ma non è stato questo l'atteggiamento che ha mantenuto il Governo, che per cinque mesi ha tentato, con due richieste di pause di riflessione, con decisioni contraddittorie nel merito delle varie questioni, di far passare una iniziativa che si scontrava con contraddizioni della stessa maggioranza, oltre che scontrarsi con problemi reali, pronunciamenti di forze sociali e culturali assai ampie.

Sarebbe stato opportuno accogliere nei tempi opportuni una nostra proposta, che si collocava in quella direzione, alla quale non abbiamo rinunciato, per varare rapidamente, in presenza di queste contraddizioni, che nostre non sono, e di una complessità oggettiva del problema, con uno stralcio tutta la normativa atta ad impedire lo sviluppo dell'abusivismo in questi mesi e in queste settimane, per proseguire poi nell'esame degli altri aspetti.

Il fatto di aver rifiutato questa nostra iniziativa, avanzata dal nostro gruppo in epoca non sospetta, ha fatto sì che in queste settimane l'effetto annunzio — su tale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

questione insistiamo, perché siamo vivamente allarmati — della sanatoria ha eccitato iniziative di abusivismo nuovo, incalzante, nei grandi centri urbani e in tante zone del paese. Ecco lo spirito con il quale noi interveniamo nei confronti della normativa che stiamo esaminando. La dichiarazione che abbiamo voluto fare vuole indicare una opportunità di ragionare e, quindi, di poter decidere in maniera serena e documentata. Se la maggioranza e il relatore vorranno accantonare l'articolo 1-bis per votarlo in altro momento, e il momento a nostro avviso deve essere dopo la conclusione dell'esame degli articoli relative al capo primo. Se invece questo atteggiamento non dovesse esservi da parte della maggioranza e del relatore, è chiaro che, allo stato attuale delle cose, per gli elementi che sono a nostra disposizione, per i giudizi che abbiamo già espresso, il voto del gruppo comunista non potrà che essere negativo sull'articolo 1-bis (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, siamo ancora una volta — e siamo soltanto all'articolo 1-bis di questo progetto di legge — di fronte al contrasto che affrontiamo da quando questo provvedimento è venuto in discussione alla Camera dei deputati, prima in Commissione, poi in Assemblea. Il contrasto di fondo consiste nel fatto che bisogna una volta per sempre scegliere se questa legge è una legge intesa a combattere un fenomeno che ha investito le nostre città e i nostri territori, riempiendoli di abitazioni abusive e consentendo attraverso una colpevole, negligente qualche volta, trascuratezza o interesse di amministratori pubblici, abitazioni abusive. Questo fenomeno non solo coinvolge una grossa parte della popolazione italiana, in parte costretta a dover ricorrere alle costruzioni abusive per riuscire ad avere un alloggio dato che non le si offriva la possibilità di averlo

attraverso i canali regolari delle licenze, delle concessioni, attraverso i canali dell'edilizia popolare e agevolata, e che ha fatto sì che con questo processo si arricchisse una serie di speculatori, i quali oggi riversano sulle spalle degli abusivi, che abbiamo riconosciuto essere abusivi di necessità, tutto il carico del loro modo di utilizzare in maniera perversa e distorta il territorio. Nel momento in cui ora noi vogliamo fare una legge che non solo cerca di sanare questa situazione attraverso dei provvedimenti di identificazione e di riconoscimento dell'edilizia abusiva là dove si trova, ci troviamo di fronte ad un articolo 1-bis che, precedendo tutte le altre norme del capo primo del provvedimento, che intervengono nel merito della futura gestione del territorio, pregiudica e compromette l'esame di quelle norme in quanto ci si affretta, prima ancora di entrare nel merito della discussione delle norme sostitutive, ad eliminare le norme delle leggi fino a questo momento vigenti: la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono leggi che hanno per lungo tempo — soprattutto la prima legge, la n. 1150, che risale niente di meno che agli anni della guerra — sostenuto il peso della gestione urbanistica e della gestione edilizia del nostro territorio. Bisogna arrivare al 1977, alla legge n. 10, per avere delle norme di rinforzo, norme di rincalzo a quelle della legge n. 1150.

Dicevo che questo articolo precede tutte le norme contenute nel capo I del progetto di legge in discussione. Tali norme non sono certamente di secondaria importanza perché investono dal punto di vista normativo, dal punto di vista della vigilanza e dal punto di vista della repressione e della penalizzazione tutta la materia della costruzione edilizia.

Ci si domanda, legittimamente (lo faceva un momento fa l'onorevole Geremicca, e lo faccio io adesso), con quali garanzie si possa chiedere di approvare questo articolo, che abroga le disposizioni legislative finora in vigore, senza aver pienamente e compiutamente definito quali sono le decisioni di merito che il resto del provvedimento e in particolare gli articoli del

capo I, vogliono e debbono affrontare. Mi riferisco, per esempio, al successivo articolo 3, che si occupa della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Ebbene, la legge n. 1150 del 1942 — lo ricordava l'onorevole Tassi — conteneva norme che, così come fa questo progetto di legge, incaricavano il sindaco di esercitare un'azione di vigilanza e di repressione con ogni mezzo che egli intendesse adoperare. Rispetto a quella legge, per esempio, non troviamo nell'articolo 3 sufficienti elementi di innovazione e di miglioramento, che consentano ad esempio al sindaco ed alle amministrazioni locali di fare uso di strumenti moderni, sicuramente assai più efficaci di quelli che si avevano nel 1942 per un controllo efficace e tempestivo, e che soprattutto riesca veramente a tenere al corrente l'amministrazione locale in tempo reale di quello che succede sul territorio.

Mi riferisco, a titolo di esempio, alla possibilità di intervenire sul territorio con indagini di natura aerofotogrammetrica, che potrebbero costituire — senza caricare eccessivamente di oneri i comuni o i consorzi di comuni che potrebbero eventualmente occuparsene — uno strumento di identificazione, all'atto della prima applicazione della legge, delle effettive condizioni dell'edilizia esistente e del territorio. Indagini di questo genere potrebbero essere integrate con meccanismi di aggiornamento degli strumenti di identificazione e conoscenza del territorio, come per esempio il catasto. Tutti questi strumenti, unitamente all'uso di tecniche moderne che si rifanno alle possibilità offerte dall'informatica, potrebbero fornire tutta una serie di altre informazioni, indispensabili alla gestione del territorio, fondamentali per un esatto controllo dell'edilizia e dell'urbanistica, a prezzi non troppo elevati.

Nell'articolo 5 del capo I, ancora si parla di responsabilità di coloro che, in qualsiasi modo, sono coinvolti nella gestione dei lavori. Già la legge n. 10 faceva riferimento con precisione alla responsabilità di queste persone e prima di abrogare quella legge, sarebbe il caso di esaminare

se le nuove disposizioni che si vogliono adottare possano davvero migliorare la situazione: dobbiamo dare atto del fatto che, nonostante l'esigenza di queste norme, l'abusivismo ha avuto modo di dilagare, nella misura che conosciamo.

Tale argomento riguarda anche la valutazione degli articoli 16 e 17, che investono delicatissime materie, come quella della nullità degli atti giuridici o come quella del controllo sulle lottizzazioni. Ed il mio giudizio — ed in questo mi associo a quanto diceva un momento fa l'onorevole Geremicca — è nel senso di fornire strumenti di controllo della attività edilizia, atti non solo a reprimere l'abusivismo corrente (quello che si è riaperto non appena si è avuta notizia di una legge di sanatoria), ma anche capaci di impedire qualsiasi forma di abusivismo attraverso meccanismi che consentano al cittadino di poter esercitare il proprio diritto di edificazione — attraverso una diversa gestione del regime dei suoli o attraverso una normativa precisa e puntuale — senza dover ricorrere a elementi di trasgressione della legge, senza dover trovare — come abbiamo avuto occasione di dire più volte nel corso di questo dibattito — strane alleanze con gli speculatori e con le maestranze e i produttori di materiali edilizi per mantenere viva un'attività che tornava, tutto sommato, a vantaggio di questi ultimi ma a danno del territorio.

In base a tali considerazioni, voglio associarmi anch'io alla richiesta che è stata fatta al Comitato dei nove, esaminare con attenzione l'opportunità di mantenere l'articolo nella posizione in cui si trova, cioè all'inizio di questo disegno di legge. Si dovrebbe cercare di assicurare l'Assemblea che l'abrogazione delle norme esistenti viene soltanto a valle di un accurato ed approfondito esame delle norme che sostituiscono quelle che si vogliono abrogare.

È chiaro, signor Presidente, che il gruppo della sinistra indipendente non voterà a favore dell'articolo 1-bis, se rimane collocato in questa posizione, mentre riterrebbe più opportuno, ai fini di una completa e corretta formulazione della legge in esa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

me, che l'articolo in questione venisse esaminato quando le determinazioni della legge potranno essere viste nella loro più totale compiutezza (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, è così esaurita la discussione sull'articolo 1-bis.

Ha chiesto di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Piermartini. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, le osservazioni dell'onorevole Geremicca mi sembrano pertinenti. Dovendosi procedere alla sostituzione di due norme, esattamente l'articolo 32 della legge n. 1150 e l'articolo 15 della legge n. 10, mi sembra opportuno che questa operazione venga compiuta al termine dell'esame del capo I. Ritengo pertanto che si possa accantonare l'articolo 1-bis per votarlo dopo l'articolo 18.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito che l'articolo 1-bis verrà ripreso dopo l'articolo 18.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 2, che è del seguente tenore:

(Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione).

«Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera a) per i successivi 60 giorni;

c) il raddoppio del contributo quando

il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b) e per i successivi 30 giorni.

Le misure di cui ai punti precedenti non si cumulano.

Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 14».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, conferisce al comune il diritto di riscuoterlo coattivamente, aumentato nella misura pari al 30 per cento e con gli interessi moratori semestrali del 6 per cento sino al saldo.

2. 1.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, GUARRA.

Premettere al primo comma il seguente:

Le regioni determinano le sanzioni per il ritardo o mancato versamento del contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo.

2. 2.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI, BULLERI, SAPIO.

Al primo comma sostituire le parole: articoli 5, 6 e 10 con le seguenti: articoli 3, 5, 6 e 10.

2. 3.

SAPIO, ALBORGHETTI, BOSELLI, POLESELLO.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

Passiamo alla discussione sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, l'articolo 2 presuppone la sostituzione delle norme contenute nell'articolo 1-bis. L'articolo 2 infatti prevede modificazioni delle sanzioni amministrative di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge n. 10 del 1977.

A questo proposito devo innanzitutto sottolineare che abbiamo ancora avuto bisogno di inasprire le sanzioni. Dal ragionamento che abbiamo sviluppato su questo provvedimento mi sembra sia apparso chiaramente come tutta la legislazione urbanistica si caratterizzi per l'inasprimento delle pene e delle sanzioni. Come abbiamo già visto, però, in questo modo non si è riusciti ad affermare il principio della pianificazione territoriale, di uno sviluppo programmato della città ed un uso razionale dell'urbanistica; segno evidente, come è stato già detto, che l'elemento di dissuasione non è tanto nella gravità delle pene quanto nella loro certezza.

In questo caso ci troviamo a variare le sanzioni amministrative contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 10, che, per il ritardato o mancato versamento nei termini previsti dalla legge del contributo di concessione di cui all'articolo 11, prevedeva la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento fosse avvenuto nei successivi 30 giorni. Era inoltre prevista la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali dopo 60 giorni; era previsto l'aumento di un terzo dopo 60 giorni. Qui invece il Governo è costretto a prevedere l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento sia effettuato nei successivi 120 giorni; l'aumento del contributo pari al 50 per cento quando il ritardo si protragga oltre quel termine, e addirittura il raddoppio del contributo quando il ritardo si protragga oltre il termine per i successivi 30 giorni.

Intanto, nel testo, così come è formulato, manca la previsione dell'applicazione della sanzione amministrativa anche al contributo di cui all'articolo 3 della «legge Bucalossi». In definitiva, pare che l'onere afferente al costo di costruzione non debba intendersi cumulato agli oneri dovuti per le opere di urbanizzazione.

Voglio riaffermare, invece, l'esigenza che tutti gli oneri concessori previsti dalla «legge Bucalossi» derivino dalla trasformazione urbanistica del territorio comunale operato dal soggetto che richiede la concessione. Anche sulla natura degli oneri di concessione, mi pare che vada ribadito che non si può prevedere differenziazioni. Gli oneri concessori, come si sa, consistono nella corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, ovvero nell'impegno, per gli interventi di edilizia abitativa, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati dal comune, ovvero ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione in luogo della corresponsione della quota di contributo commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione; ciò che era previsto dagli articoli 7 e 8.

È da ritenere — come, tra l'altro, sostenuto dal pretore Albamonte — che il rilascio della concessione costituisca la ragione impositiva del pagamento del contributo concessorio. D'altra parte, ciò lo lascia bene intendere anche la consequenzialità, diciamo, logico-giuridica, che appare dalla lettura dell'articolo 1, tra provvedimento edificatorio ed oneri da esso derivanti. Sicché, il contributo costituisce la prestazione imposta ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, avente quale presupposto proprio il rilascio della concessione, con la conseguenza che il contributo è irripetibile da parte dell'interessato nel caso in cui questi, per qualsiasi motivo, rinunci poi a costruire.

Sappiamo che il contributo concessorio non è dovuto in base all'articolo 9 della «legge Bucalossi» per le opere da realizzare in zone agricole sempreché in funzione della conduzione agricola del fondo per

gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria, che per altro sono subordinati ad autorizzazione edilizia, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 457 e dell'articolo 7 della legge n. 94 del 1982.

I contributi concessori non sono dovuti per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione e ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari; per le modifiche interne necessarie per il miglioramento delle condizioni igieniche e statiche delle abitazioni; per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o di interesse generale realizzati da enti istituzionalmente competenti; nonché per le opere da realizzare in attuazione di norme e di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Sebbene i proventi delle concessioni abbiano una destinazione urbanistica specifica, non si può accogliere la tesi che considera il contributo come un corrispettivo per la concessione della facoltà di trasformazione e per l'attività amministrativa materiale di urbanizzazione. In altri termini, non è detto che i contributi concessori debbano essere versati per urbanizzare proprio le aree dove avvengono le edificazioni a seguito delle concessioni rilasciate. Ma già l'onerosità della concessione e a volte la mancanza di realizzazione delle urbanizzazioni necessarie hanno in passato motivato tanta parte di abusi, non solo quelli di necessità ma anche quelli che possono definirsi di opportunità.

Il ricorso all'aumento delle sanzioni amministrative pone dunque alcune delicate questioni, perché non basta l'inasprimento delle sanzioni per evitare che successivamente appaia conveniente versare il contributo concessorio nei termini e nei tempi previsti dalla legge.

Il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria offre alcuni spunti di riflessione. Sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che anche dopo la «legge Bucalossi» sia conforme all'ordinamento l'istituto delle concessioni in sanatoria, il cui rilascio presuppone che l'opera abusiva sia conforme agli

strumenti urbanistici vigenti all'epoca in cui si provvede alla sanatoria. D'altra parte, la conformità dell'opera alla disciplina urbanistica vigente (nel caso in cui l'opera sia venuta ad esistenza in violazione di strumenti urbanistici) si consegue procedendo alla modifica dello strumento urbanistico con apposita variante. E va anche rilevato che è abbastanza diffuso questo istituto della concessione in sanatoria, soprattutto per le varianti apportate alle costruzioni in corso d'opera. Ma allora, poiché la concessione in sanatoria viene rilasciata con lo stesso regime previsto per il rilascio delle concessioni edilizie in generale (ed è in fondo diretta a produrre gli stessi effetti giuridici), è sottoposta chiaramente a contributo determinato, indipendentemente dall'epoca di realizzazione, dalle tabelle parametriche vigenti al momento del rilascio. È allora possibile ravvisare in ciò un difetto di costituzionalità perché, in caso di pagamento di contributi di concessione per la sanatoria dell'abusivismo, si determinerebbe una disparità di trattamento tra coloro che, avendo ottenuto la concessione edilizia, non corrispondano tempestivamente il contributo liquidato dal comune e coloro che invece, dopo aver eseguito un'opera senza concessione, ottengano in seguito la sanatoria edilizia. Chiaramente, è nostro interesse tutelare anche da questo possibile vizio di incostituzionalità, tutto il provvedimento e comunque, per esempio, ci pare ingiusto che magari colui che ha omesso o ritardato il pagamento per sei mesi, si trovi immediatamente a dover pagare quanto chi otterrà poi la concessione in sanatoria; e magari si tratta di un abusivo della terza fascia temporale e della prima tipologia di gravità, cioè di una costruzione dopo il 1977 totalmente abusiva, costruita lì dove gli strumenti urbanistici non prevedevano l'edificabilità.

Nell'articolo 2 è implicata anche la questione relativa al decorso dei termini, per cui, non essendo stato pagato il contributo, sarebbe di fatto demandata, con le modalità di cui all'articolo 14 del medesimo disegno di legge, al comune la riscossione coattiva. Intanto, mi pare che in

qualche modo (c'era già stato in precedenza anche l'impegno della maggioranza a rivedere la possibilità di adeguamento della applicazione delle norme alla legge n. 689 del 1981) si debba riconsiderare la sanzione amministrativa anche con un ragionamento generale. Riteniamo noi che la distinzione fra pene amministrative e sanzioni amministrative propriamente dette, ha acquistato un'importanza particolare con la entrata in vigore della citata legge n. 689 che, oltre ad estendere la depenalizzazione, ha disciplinato in modo organico e completo tutta la materia degli illeciti amministrativi; tale legge ha regolato tutti gli illeciti depenalizzati, per i quali era urgente una normativa che disciplinasse aspetti sostanziali e procedurali in conseguenza del loro trasferimento dalla competenza del giudice penale a quella dell'autorità amministrativa; nonché quelle fattispecie, sanzionate *ab origine* proprio in via amministrativa, cioè, con esclusione degli illeciti la cui sanzione avesse natura risarcitoria, ed infine gli illeciti come quelli urbanistici, che comportavano una sanzione ablatoria, privi cioè della *vis repressiva* tradizionale in modo diretto.

La legge n. 689, richiamando il modello sostanziale e procedimentale penale, ha disciplinato tutti quegli illeciti amministrativi prevalentemente di origine criminale e quindi in precedenza sottoposti a sanzione penale, che sono puniti nell'ordinamento vigente con la funzione principale di natura pecuniaria, tra un massimo ed un minimo. La sanzione amministrativa urbanistica, come è stato autorevolmente detto dal citato pretore Albamonte, non è soddisfacente patrimonialmente, non presupponendo appunto il turbamento dell'equilibrio economico di un soggetto; può essere inflitta ad una persona fisica o giuridica, o ad enti di fatto, a prescindere dall'elemento psicologico del responsabile; è inflitta sia in caso di violazione colpevole, sia in caso di violazione incolpevole. Dove l'abusivismo abbia recato un danno alla amministrazione o ai privati, questi soggetti devono chiedere il risarcimento mediante l'azione civile prevista

dall'articolo 2043 del codice civile, poiché la sanzione amministrativa non assolve alcuna funzione risarcitoria. È quindi necessario rivedere l'ultimo comma dell'articolo 2, perché ove non fosse accolta la previsione di adeguamento alle norme procedurali previste dalla legge n. 689, allora vi sarebbe una notevole conflittualità, un grande disordine in una disciplina che, come abbiamo visto, è abbastanza densa di difficoltà.

Noi riteniamo che il provvedimento debba essere pulito, privo cioè dei vizi di incostituzionalità. Per questo motivo, anche la maggioranza ed il Governo dovrebbero riflettere ed interrogarsi sugli autorevoli pareri che fuori di questa aula magistrati e giuristi stanno esprimendo sulla costituzionalità di questo provvedimento: mi riferisco ai pareri espressi da Nuvolone e da Piras. So bene che la maggioranza ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità; dico solo che, proseguendo nell'esame della legge, voi della maggioranza avete la possibilità di rivederne i vizi di incostituzionalità.

D'altra parte è proprio questa pulizia tecnico-amministrativa che deve farci riflettere anche sull'impegno autorevole della Presidenza che, in risposta alle considerazioni espresse dall'onorevole Bozzi sulla inadeguatezza tecnico-giuridica del sistema legislativo italiano, ha richiesto particolare attenzione, anche agli uffici preposti, perché i provvedimenti che il Parlamento approva siano accettabili perlomeno sul piano tecnico e giuridico.

Abbiamo tentato di dire che, in fondo, i vizi di incostituzionalità sono presenti in ogni articolo di questa legge. Comunque vogliamo in qualche modo ribadire la nostra disponibilità a mantenere le norme contenute nell'articolo 2, sebbene esse contraddicano la natura dell'intero provvedimento. Per noi ha infatti un senso inasprire le sanzioni amministrative nella misura in cui si saprà dimostrare sensibilità ed attenzione suddividendo, per tipologia di abuso, le responsabilità. Noi riteniamo che richiedere l'inasprimento delle sanzioni amministrative sia giusto, a patto però che il legislatore sappia essere

attento alla problematica sociale emersa nell'affrontare tutta la tematica dell'abusivismo edilizio. Laddove si dovesse rispettare il principio che siano le regioni a disciplinare tutte le norme e le sanzioni, potremo stabilire — e lo abbiamo fatto con il nostro emendamento — che addirittura queste misure siano minime. In altri termini, vorremmo riconoscere alle regioni la facoltà di determinare le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo. Questa possibilità di tenere fermo il principio proposto con il nostro emendamento dovrà fare i conti con la disponibilità della maggioranza e del Governo ad accedere alle nostre richieste di modificazione del complesso delle norme e delle sanzioni, attraverso il riconoscimento — e anche successivo — delle competenze delle regioni a legiferare in materia.

Mi pare di dover dire che l'impianto complessivo dell'articolo 2, che detta norme per l'aggravamento delle sanzioni amministrative per il ritardato ed omesso versamento del contributo relativo alla concessione, potrebbe essere positivamente valutato laddove si riconosca alle regioni la facoltà di modificare queste norme, mantenendo i limiti minimi delle sanzioni. Si dovrebbero rivedere, tuttavia, tutti i meccanismi che riguardano la rateizzazione dei pagamenti, così come sono determinati dalla legge n. 689. È altresì necessario rivedere tutto l'ultimo comma dell'articolo 2, affinché, in materia di applicazione delle norme e delle procedure, attraverso la conflittualità, non si contribuisca ad aumentare la confusione delle norme e delle procedure.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della V Commissione (Bilancio), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la program-

mazione economica (ISPE) per l'anno 1983» (approvato dal Senato) (1001).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, l'articolo 2 è il primo articolo di contenuto normativo del capo primo.

Il diverso modo di legiferare che contraddistingue la maggioranza ed il nostro gruppo risulta evidente dalla semplice lettura dei due progetti di legge, quello del Governo (anche nella versione data dalla Commissione) e quello, stringato e sintetico, che noi abbiamo presentato.

Dicevamo poco fa che è logorrea tutto quello che comporta una eccessiva ridondanza di termini e di norme e che provoca soltanto confusione. Infatti in questo caso si dà luogo ad un enorme esercizio di equilibri e di controequilibri per riportare a qualcosa di comprensibile questo pesante articolato, in modo particolare per la parte che va dall'articolo 2 al 25. Nella nostra proposta di legge tutto quanto riguardava il futuro, allo scopo di mettere una pietra di sanatoria sul passato, era sintetizzato nell'articolo 8. Secondo il Movimento sociale italiano-destra nazionale, per il futuro, al fine di evitare il degrado del territorio, la distruzione dell'ambiente e quant'altro era avvenuto nel sacco disennato che le regioni ed i comuni nelle loro omissioni avevano consentito sul territorio nazionale, si sarebbe dovuto procedere secondo questa semplicissima norma: «Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, effettua costruzioni abusive, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da 5 a 50 milioni, con l'obbligo della demolizione dei manufatti e con oneri interamente a suo carico». Non c'è bisogno, se si vuole veramente stroncare e reprimere il fenomeno futuro, di fare tanti distinguo. Abbiamo appreso (e la sinistra ne ha fatto un cavallo di battaglia) che da parte della sinistra si vorrebbe tutelare il territorio

nell'avvenire; ma nelle proposte e nei suoi emendamenti non c'è nulla che porti alla pesante repressione dei contravventori, anzi di coloro che in futuro potranno delinquere contro il territorio, contro l'ambiente, contro le norme edilizie ed urbanistiche.

ANGELO SATANASSI. Non è vero, sai che non è vero!

CARLO TASSI. È vero, onorevole Satanassi, leggi prima i tuoi emendamenti, quelli che hai firmato, e poi vieni a dirmi che non è vero! O non li hai letti e li hai firmati lo stesso; o, avendoli letti, non li hai capiti, perché nelle vostre proposte emendative concernenti la normativa futura non c'è la trasformazione della contravvenzione in delitto per il reato di costruzione abusiva! Il Movimento sociale italiano-destra nazionale aveva inteso che la modificazione per l'avvenire comportasse una pesante sanzione penale per coloro che avessero, in futuro, a contravvenire alle norme. Questo è l'unico modo, trasformando la contravvenzione in delitto, per reprimere pesantemente questo reato, in modo da evitare con chiarezza il sacco delle città, delle coste e delle montagne.

Ecco, molto brevemente, i motivi per i quali ci riteniamo completamente distaccati dalla logica e dalla volontà della maggioranza e del Governo, in merito alle norme relative alle disposizioni per il futuro ed in merito alla prevenzione e alla repressione delle violazioni edilizie, in sostituzione degli articoli 35 e 15 delle leggi n. 1150 del 1942 e n. 10 del 1977.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, il mio intervento non sarà lungo. Voglio però rilevare preliminarmente che non si tratta, nell'articolo 2, di affrontare — come mi pare di aver capito dall'intervento dell'onorevole Tassi — il problema di colpire l'abusivismo e di predisporre delle norme che reprimano l'attività edilizia

abusiva, ma si tratta di confrontarsi con un mancato versamento, nei termini stabiliti dagli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 10 — e mi pare che l'articolo 3 sia aggiunto da un emendamento accolto dal Comitato dei nove per regolamentare il pagamento del contributo di concessione da parte dei soggetti che hanno già presentato, quanto meno, un'istanza di concessione. Penso, quindi, che questo articolo debba riguardare quella categoria di cittadini che ha in qualche modo dimostrato la volontà di osservare le norme concernenti l'attività edilizia, avendo chiesto il rilascio della concessione.

È per questo motivo che l'aggravamento delle norme stabilite dalla legge n. 10 del 1977 non può essere inteso come una punizione, come qualcosa che possa distogliere colui che abbia intenzione di costruire abusivamente — e semmai quest'intenzione potrebbe essere rafforzata e la volontà di pagare la concessione potrebbe essere ridotta se si aggravassero le pene per il ritardo —, ma deve essere inteso nel senso di fornire all'autorità locale gli strumenti finanziari necessari per l'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle quali la legge n. 10 fa riferimento allorché impone il pagamento di un contributo di concessione.

Ritengo quindi che questa norma debba essere guardata sotto questo aspetto e non come una norma coercitiva o repressiva, perché, se così fosse, allora io l'avrei letta veramente in maniera scorretta e non mi pare che potrebbe, nella formulazione attuale, determinare una sostanziale modifica del regime repressivo nei confronti delle costruzioni abusive.

Ci troviamo di fronte, ancora una volta, alla contraddizione fondamentale, che pervade tutto l'articolato di questo provvedimento, tra l'obiettivo che si vuole dare ad esso e l'obiettivo che esso effettivamente dovrebbe avere. Tutto l'insieme degli articoli, tutto l'insieme delle norme contenute nei diversi capi soffre di una generale incompiutezza, di una discrasia rispetto all'obiettivo che dovrebbe porsi, di combattere l'attività edilizia abusiva,

identificando l'abusivismo e le sue cause, intervenendo in maniera concreta ed efficace per combattere tali cause.

L'ho detto un momento fa, ma mi sembra giusto ripeterlo in questa occasione: è necessario fornire al cittadino (e, ciò dicendo, non intendo riferirmi soltanto a colui che poi deve andare a vivere nell'edificio che si va a costruire, all'inquilino o al cittadino inteso in senso più lato, intendendo ogni operatore dell'industria edilizia e dell'urbanistica) una precisa certezza di diritto, una tranquillità di agire non soltanto nel rispetto delle norme, ma anche nel rispetto dei valori fondamentali che sono la conservazione del territorio, la conservazione dell'ambiente e la qualità della vita, il valore dei beni che vengono investiti per la realizzazione di queste sue attività.

Allora, sotto questo profilo, signor Presidente, l'esame ci porta ancora una volta a trovare una contraddizione in quello che dovrebbe essere l'obiettivo della legge di intervenire nel territorio punto per punto, ambiente per ambiente, situazione per situazione, individuando localmente, in maniera specifica, quali siano i problemi che si sono determinati o che si possono determinare nell'ambito del nostro territorio, non generalizzando (e, l'articolo 2 è soltanto un esempio di questa generalizzazione, perchè pone sullo stesso piano tutte le regioni e tutti gli ambienti del nostro paese), in modo di consentire una maggiore equità. E, parlando di equità, è necessario fare riferimento ancora una volta alle cose che non sono state più volte dette, in termini di identificazione di procedure rapide e corrette per ottenere le aree edificabili, in termini di una sicura disponibilità di piani urbanistici e di strumenti attuativi snelli e praticabili da parte del singolo cittadino, in termini anche di un nuovo diritto all'edificazione, che preveda in particolare l'estensione dei benefici e l'utilizzazione delle risorse finanziarie dello Stato per un'edilizia sana ed efficace.

Questa situazione dimostra ancora una volta come la norma generale dell'articolo 1, che criticavamo questa mattina, limi-

ti in pratica la possibilità di intervento delle regioni costringendo queste a mantenersi ai livelli di penalizzazione dei ritardi nel pagamento della concessione che sono nettamente e strettamente stabiliti dalla legge. Più giusto ed efficace sarebbe stato, a mio giudizio, delegare le regioni, sia pure sotto la tutela di una norma di salvaguardia, ad intervenire localmente con delle moderazioni o con degli accrescimenti — perchè no? — rispetto alle norme imposte dal presente articolo in materia di rilascio della concessione.

Ed allora questo articolo, così come è formulato, non consente di esprimere un giudizio positivo, ma richiede un maggior legame con gli obiettivi di una legge che ci illudiamo ancora di poter modificare nel corso della discussione.

Occorre accertare la possibilità che la manovra finanziaria formulata nel disegno di legge abbia concreta attuazione. Inoltre questa legge deve essere di salvaguardia, di recupero e deve poter essere utilizzata dal cittadino a fini legittimi per un miglioramento della qualità della vita (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Bonetti Mattinzoli, per esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, Relatore di minoranza. Il parere è favorevole sull'emendamento Palmieri Lattanzi 2.2, in quanto esso recupera la potestà delle regioni di legiferare in materia urbanistica e quindi considera le norme contenute nell'articolo 2 come il minimo necessario sul quale può intervenire la normativa regionale.

Il parere è favorevole anche sull'emendamento Sapio 2.3, mentre è contrario all'emendamento Boetti Villanis Audifredi 2.1 poichè la norma in esso contenuta, pur se può sembrare più austera e, quindi, più severa nei confronti dell'abusivismo futuro, in effetti rappresenta una misura più austera per chi accumula

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

meno ritardo nel versamento degli oneri di concessione. Sembra quindi più pregnante la normativa proposta nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 2.1 e favorevole sugli emendamenti Palmi Lattanzi 2.2 e Sapio 2.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 2.1. Per quanto concerne gli emendamenti Palmi Lattanzi 2.2 e Sapio 2.3, pur se sarebbe favorevole al mantenimento del testo della Commissione, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Dobbiamo votare l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 2.1.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato questo emendamento nell'intento di migliorare il provvedimento in esame, che giudichiamo sciagurato, per la serie di equivoci e di contraddizioni che contiene. Il miglioramento che suggeriamo consiste nel cercare di individuare una soluzione corretta, dal punto di vista legislativo, ma anche dal punto di vista costituzionale.

Non mi nascondo che esistono precedenti contrari. Però è altrettanto vero che in realtà l'articolato, così come previsto nel testo della Commissione, rischia di dar luogo a situazioni di trattamento diverso per cittadini che si trovano in eguale condizione.

L'articolo 1 del progetto di legge in esame è niente altro che una parafrasi dell'articolo 117 della Costituzione, ma contiene un'insidia, là dove si consente alle regioni di emettere normative in materia di sanzioni amministrative, creando, quindi, una situazione squilibrata di fronte a soggetti che possono trovarsi, nel territorio della Repubblica, in condizioni uguali. Ecco perchè siamo giunti all'emendamento presentato che, stabilendo una percentuale fissa con interessi del 6 per cento semestrali, che per altro rappresentano una manifestazione di uniformità nei confronti di leggi dello Stato che sono di analogo tenore, cerca di dare una soluzione idonea, oltre che logica, una soluzione che evita la farraginosità dell'articolo proposto dal Governo e dalla Commissione, il quale, nel tentativo di creare situazioni di equità, in realtà non fa altro che mettere in evidenza l'iniquità di chi si trova ai 119 giorni piuttosto che ai 121 giorni, vedendosi talvolta addirittura raddoppiata la sanzione amministrativa.

Sembra a noi che la soluzione proposta sia una soluzione logica che rende di più facile lettura l'articolo in esame che, così com'è, suscita una serie di dubbi, dal punto di vista interpretativo, oltre che essere — ma è il difetto sostanziale del provvedimento — di difficile lettura (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 2.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Palmi Lattanzi 2.2, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 2.3, accettato dalla Commissione e per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni di interpellanze e di una mozione.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di una risoluzione

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 8 marzo 1984, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive. (833)

NICOTRA — Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate. (548)

PAZZAGLIA ed altri — Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

— *Relatori: PIERMARTINI, per la maggioranza; BONETTI MATTINZOLI, di minoranza.*

2. — *Votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa.*

La seduta termina alle 19,25

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. CESARE BRUNELLI*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 21,30*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VII Commissione,

constatato che da 1.100 a 1.400 militari italiani sono ancora impiegati in Libano nonostante il rientro ufficiale in patria del comando e della bandiera del contingente;

considerato che per scopi, per dislocazione e per configurazione ci si trova di

fronte all'impiego di un nuovo contingente, non previsto da accordi autorizzati dal Parlamento,

impegna il Governo

a richiamare immediatamente in patria:

a) l'aliquota dei carabinieri lasciata a Beirut;

b) la nave *Caorle*, in navigazione di attesa al largo di Beirut, con a bordo due compagnie del Battaglione San Marco;

c) le navi di copertura della precedente.

(7-00055) « CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI VITO, FAGNI, GATTI, GUERRINI, MARTELOTTI, MINUCCI, PALMIERI, SPATARO, ZANINI ».

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CODRIGNANI, MANCUSO, BASSANINI E FERRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — di fronte al numero, che sembra crescente, di incidenti spesso mortali in cui incorrono militari di leva e che interpellano la responsabilità delle Forze armate e del Governo —:

se non ritenga opportuno approfondire le ragioni dei casi più gravi che non solo vengono chiusi nel silenzio, ma su cui trapelano notizie che preoccupano la opinione pubblica;

quali siano, caso per caso, gli indennizzi corrisposti per gli incidenti avvenuti nel corso del 1983, quale l'assistenza data alle famiglie, quale la responsabilizzazione dei dirigenti e medici dell'esercito, quale, infine, la solidarietà espressa dato che sembra che le salme dei militari deceduti per incidenti in servizio restino all'obitorio senza alcuna presenza che testimoni il rispetto delle Forze armate. (5-00659)

SOAVE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la popolazione, le amministrazioni comunali e la comunità montana della Valle Maira hanno ripetutamente protestato con l'ANAS per la pericolosità del tratto montano della strada statale n. 22, da Dronero ad Acceglio;

su interessamento del prefetto di Cuneo, il comandante della polizia ha potuto accertare, nel corso di un sopralluogo effettuato nel corso del 1983, la mancanza di ogni valida protezione a valle per quasi tutto il percorso da Dronero in avanti, nonché la pericolosità di numerose strettoie in corrispondenza di curve esposte su burroni, l'attraversamento, con ulteriore restringimento, di numerosi nuclei abitati e la scarica di massi da pareti in continuo assestamento nel tratto

da San Damiano a Stroppo, la strettoia dei ponti di San Damiano e del campeggio di Prazzo;

gli enti locali, anche dopo gli incidenti mortali verificatisi nel 1983, hanno chiesto di essere consultati dall'ANAS per concordare un piano organico e complessivo di ammodernamento del tratto montano della strada statale 22, scaglionato ovviamente nel tempo, secondo un disegno pluriennale di interventi razionali e coerenti;

l'ANAS non ha finora sentito l'esigenza di interpellare i comuni interessati e la comunità montana Valle Maira, mentre ha invece predisposto un progetto esecutivo per la costruzione di un paramassi dal costo di lire 3 miliardi, da realizzare in un tratto (chilometri 65) che non presenta pericoli paragonabili a quelli degli esempi sopra richiamati —

se sia vero che l'ANAS ha elaborato il progetto esecutivo per il paramassi in questione, senza sentire le amministrazioni comunali interessate; se tale progetto fa parte di un piano di ammodernamento del tratto montano della strada statale 22, già preparato dall'ANAS; quali siano i motivi che hanno indotto l'ANAS a iniziare i suoi interventi sulla strada statale 22 proprio da quest'opera;

se per l'opera in questione esista la disponibilità finanziaria di 3 miliardi di lire;

se ritenga che tale opera debba considerarsi prioritaria in un disegno di interventi tesi ad abolire rapidamente i punti più pericolosi della strada in questione;

se ritenga che l'ANAS possa realizzare — in alternativa al suddetto progetto di paramassi, per lo stesso importo di 3 miliardi di lire — altre opere ben più urgenti e necessarie procedendo da Dronero in avanti;

se, infine, ritenga comunque doveroso che l'ANAS senta sempre i comuni interessati e la comunità montana, prima di decidere la realizzazione di opere importanti e dal costo ragguardevole.

(5-00660)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

LANFRANCHI CORDIOLI, PALLANTI, MACIS E VIOLANTE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —

considerato che nel nostro paese c'è una categoria di lavoratori detta « presentatori di titoli di credito »;

tenuto conto che detti lavoratori sono chiamati a svolgere le loro funzioni con decreto del presidente della corte d'appello o del tribunale e sono equiparati, nel compimento degli atti previsti dalla legge n. 349 del 1973, al pubblico ufficiale ma non considerati « pubblici dipendenti » ai fini normativi ed economici risultando quindi senza alcun inquadramento previdenziale ed assicurativo;

rilevato che la continuità della prestazione e la retribuzione predeterminata, sia pur sotto forma del cottimo, e che viene praticamente corrisposta dallo Stato, fanno sì che il rapporto lavorativo sia un rapporto di pubblico impiego —:

quali siano gli orientamenti del Governo sul riconoscimento della qualifica di « pubblici dipendenti » nell'organico dello Stato a questi dipendenti e, nel caso specifico, del Ministero di grazia e giustizia;

se il Governo intenda emanare le norme regolamentari per l'attuazione della legge 12 giugno 1973, n. 349, come previsto dall'articolo 14 della legge stessa.

(5-00661)

PALOPOLI, TRIVA, MONTANARI FORNARI, PASTORE, TAGLIABUE, GIOVAGNOLI SPOSETTI, AMADEI FERRETTI, DI GIOVANNI E CALONACI. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per sapere — premesso:

che la legge finanziaria per il 1984 all'articolo 26 prevede il pagamento da parte dei tesorieri dei debiti accertati al 31 dicembre 1983 delle unità sanitarie locali;

che in forza di tale articolo i tesorieri vengono autorizzati in via prioritaria ad anticipare le somme necessarie per

l'estinzione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici convenzionati, le farmacie e le strutture convenzionate;

che la circolare applicativa n. 10 del 4 febbraio 1984 del Ministro del tesoro interpreta l'esposizione « in via prioritaria » in modo tale che alcuni organi di controllo non ritengono di dover comprendere fra le esposizioni debitorie delle unità sanitarie locali quelle che riguardano gli oneri del personale dipendente ed i rimborsi destinati per prestazioni indirette ai singoli utenti;

che tali interpretazioni creano gravi disagi e legittime reazioni da parte degli interessati —

quali interventi intendano promuovere per una corretta interpretazione del disposto della legge finanziaria e per evitare gravi disagi al servizio sanitario che già si stanno verificando. (5-00662)

ONORATO, MANNUZZU E D'AMBROSIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde a verità che presso il nuovo carcere di Avellino sono stati ammassati in un camerone una cinquantina di detenuti, imputati di reati terroristici e mafioso-camorristici, giacché le celle non erano ancora agibili in quanto prive dei vetri alle finestre anche se già provviste di inferriate;

se non ritenga che una siffatta eventualità sia assolutamente contraria ai più elementari principi di umanità e di buona amministrazione;

quali iniziative il Ministero ha adottato o intende adottare per scongiurare simili eventi. (5-00663)

PASTORE, PALOPOLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI E AMADEI FERRETTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

a) l'articolo 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nelle more della emananda legge dello Stato che disciplina gli

aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera *q*), stabilisce che:

fino all'entrata in vigore di detta legge, l'INPS e l'INAIL conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse;

gli enti previdenziali applicano al personale medico dipendente gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'articolo 47 della legge n. 833 del 1978;

b) le norme delegate di cui sopra, emanate con il disegno di legge 20 dicembre 1979, n. 761, e con il decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, hanno perfezionato tutti i presupposti per dare pratica attuazione all'ultimo comma dell'articolo 75;

c) il Governo si è impegnato, nell'ambito del contratto del parastato, a dare at-

tuazione all'ultimo comma dell'articolo 75 della legge n. 833 con l'estensione al personale medico di cui trattasi del trattamento economico-giuridico previsto per i medici dal primo accordo unico nazionale della sanità;

d) tale accordo è diventato realtà ed è stato reso operante, attraverso l'emana-zione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 -:

1) a quale punto è pervenuto il lavoro del Governo nella disposizione della legge ex articolo 75 della legge n. 833 (che disciplina gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina-legale attribuite alle Unità sanitarie locali), atteso che il Governo, accogliendo, durante la discussione della legge finanziaria 1984, l'ordine del giorno n. 0/927/1/14, si era impegnato a predisporre tale disegno di legge entro il 31 marzo 1984;

2) in questo contesto, quale soluzione intende dare alla norma stabilita all'ultimo comma dell'articolo 75 della legge n. 833. (5-00664)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MATTEOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere —

premessò che nel dicembre 1982 l'ANMI (Associazione nazionale marinai d'Italia) ha presentato domanda alla Capitaneria di porto di Portoferraio intesa ad ottenere in concessione un piccolo « scalo », in via Teseo Tesei - Portoferraio, per la tenuta delle barche di marinai in congedo;

premessò che la Capitaneria ha dato il benestare unitamente all'amministrazione comunale di Portoferraio ed all'erario demaniale —

il motivo per cui il Ministero dei lavori pubblici, sezione opere marittime, non ha rilasciato ancora il benestare di competenza. (4-03044)

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della singolare situazione dell'Istituto radiotecnico « A. Beltrami » di Milano che, pur vantando titoli di grande merito nel campo dell'istruzione professionale, rischia di dover rinunciare al suo ruolo perché i locali nei quali ha la sua sede non sono formalmente conformi alle norme della cubatura.

Considerato che allo stato della tecnica è altrimenti possibile conseguire i risultati igienici che dette norme si ripromettono, l'interrogante ritiene che un intervento ministeriale potrebbe rimuovere quel timore della responsabilità che spesso trattiene dall'iniziativa gli organi periferici.

E ciò non tralasciando di considerare quanto danno attende i giovani allievi per la chiusura dell'istituto, tenendo anche presente che, allo stato, non risultano iniziative idonee per la sostituzione.

(4-03045)

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli sia pervenuto un ampio esposto indirizzato il 5 dicembre 1983 da un docente del Conservatorio « Giuseppe Verdi » di Milano in merito ai disinvolti criteri di gestione del Conservatorio stesso e se, del pari, sia informato delle risultanze della visita ispettiva, eseguita il 19 gennaio 1984 dal dottor Gagliardo, alto funzionario della direzione generale per l'istruzione artistica, in connessione con quanto lamentato dal ricorrente.

Pur concedendo tempo agli adempimenti che, in una amministrazione centrale delle dimensioni e della complessità di quella della pubblica istruzione, non possono esaurirsi in termini brevi, sta di fatto che l'essere giunti alla data odierna senza provvedimento alcuno, legittima la ipotesi che tutto sia destinato all'insabbiamento non volendosi superiormente turbare interessi, posizioni di potere ed equilibri politici locali.

Perciò l'interrogante ravvisa l'opportunità che il Ministro della pubblica istruzione avochi a sé l'esposto contenente le doglianze del professor Gianpiero Malaspina, nonché i verbali originali delle risultanze ispettive, per avere un quadro attendibile della situazione. Si potrà così, nell'accertamento della verità, fare opera di giustizia, ma anche di chiarimento dei doveri di chi è preposto al governo di un pubblico istituto. (4-03046)

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza delle scandalose vicende « partitiche » che stanno contrassegnando la vita (se così ci si può esprimere) dell'USL-FR 6 di Ceprano.

A titolo esemplificativo di quello che significa in concreto la « manomissione » partitica di un Comitato di gestione di una unità sanitaria locale, si legga almeno in parte quanto ha pubblicato *Il Tempo*, edizione di Frosinone, il 4 marzo 1984 in una nota a firma Ezio Nalli. Si racconta, fra l'altro:

« Dopo la mozione di sfiducia presentata da DC e PCI, il presidente sociali-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

sta Zompanti si è presentato dimissionario davanti al comitato di gestione dell'USL-FR 6 di Ceprano, dicono per ordini superiori. DC e PCI avevano riproposto, sotto forma di voto di sfiducia, le dimissioni del presidente in modo da formare il compromesso storico anche all'USL, oltre che al comune.

Le dimissioni dalla carica di presidente sono state accettate, come pure quelle presentate dal vicepresidente Perfetti, che è anche segretario della locale sezione democristiana e padre putativo del compromesso storico realizzato al comune e in via di realizzazione all'USL di Ceprano.

Poi sono state presentate e accettate le dimissioni dalla carica anche dai membri del comitato di gestione dei democristiani Perfetti, Faustini e Carbone, come pure quelle del comunista Zimarri.

Quest'ultimo ha fatto un certo distinguo dalla DC forse per i contrasti interni al suo partito, ma certamente per tacitare la base e ha inviato a parte una lettera di sfiducia. Con la catena di dimissioni la situazione rimane praticamente immutata perché l'attuale comitato è scaduto dal giugno scorso. Quindi si attende da circa nove mesi che venga alla luce il nuovo comitato, ma se l'assemblea non verrà convocata, ciò non potrà avvenire.

Il socialista D'Ovidio, nella sua duplice veste di sindaco di Pastena e di presidente dell'assemblea, pare prendere tempo, forse in attesa del congresso provinciale socialista o forse per far rientrare in qualche modo dalla finestra nel comitato di gestione il socialista Zompanti, magari come "tecnico", non essendo stato nemmeno rieletto, in modo da assicurare ad un socialista la presidenza dell'USL di Ceprano.

Perciò, prosegue il giornalista locale, mentre i socialisti fanno il gioco di squadra, l'USL-FR 6 si avvia allo sfascio completo con la complicità della DC e del PCI ».

Per conoscere, dunque, ciò premesso, quali interventi si intendono effettuare per evitare che si arrivi al suddetto « sfascio completo » (anche a costo di « disturbare »

il completamento delle manovre da compromesso storico del PCI e della DC locali); quali sono i « titoli professionali » degli attuali componenti il Comitato di gestione dell'USL-FR 6 e quali sono stati gli emolumenti, le indennità, i rimborsi-spese da essi percepiti dal giorno del loro insediamento ad oggi. (4-03047)

RAUTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere il parere del Governo, i suoi orientamenti, le sue eventuali iniziative e decisioni sulla « guerra » in atto fra comune di Anagni e la provincia di Frosinone a proposito della costruenda sede dell'istituto tecnico.

I lavori sono stati bloccati dal sindaco di Anagni e il Consiglio provinciale è stato investito del problema con una lunga e documentata interrogazione dell'avvocato Romano Misserville. Tanto per precisare i termini economici della « vertenza », si fa notare che per la sede dell'istituto era stata prevista, a suo tempo, la spesa di poco più di un miliardo, che si era giunti per via del solito meccanismo della revisione prezzi, a sette miliardi e che adesso tutto è fermo, bloccato per una questione di abusi edilizi che sarebbero stati commessi da un'amministrazione pubblica e che un'altra amministrazione pubblica sta denunciando. (4-03048)

RAUTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del « crollo » verificatosi a Ponza (Latina) all'interno della centrale termoelettrica, crollo che ha causato due feriti gravi fra gli operai ma che poteva provocare una strage, come hanno evidenziato le cronache locali.

Per conoscere, ciò premesso, se si intenda aprire un'inchiesta sul grave episodio, come è auspicato da tutte le autorità locali, sia per accertare le responsabilità quanto alla scarsa « sicurezza ambientale » degli impianti e sia per provvedere alla costruzione di nuove strutture al di fuori del centro abitato. (4-03049)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

RAUTI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della clamorosa (e documentata) denuncia che è stata inoltrata alla magistratura dal professor Oreste Tofani, nella sua qualità di capogruppo consiliare del MSI-DN, per la « tangenziale » di Alatri (Frosinone).

Su tale strada, sostiene anzitutto il professor Tofani, « non è stato mai eseguito il collaudo »; e ciò « è sintomatico — prosegue l'esponente missino — del grave disagio in cui l'amministrazione comunale si è venuta a trovare avendo constatato (e non occorre una competenza ingegneristica) la pessima esecuzione dei lavori sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista della qualità dei materiali impiegati.

« L'amministrazione infatti — è detto ancora — non ha potuto ignorare e non ha ignorato i numerosi incidenti automobilistici che si sono verificati soprattutto nelle due curve più pericolose, sia per la mancanza della necessaria pendenza, sia per la qualità del manto asfaltato, che diviene assai sdruciolevole anche per effetto di polvere (dalla vicina cava di pietra) e di pioggia, due elementi che aggravano l'inconveniente della composizione dell'asfalto col materiale calcareo impiegato in luogo di quello silicico ».

Sempre secondo l'esposto di Tofani: « Assai più semplice sarebbe stato ultimare il collaudo, rilevare i vizi dell'opera ed addossare la correzione a chi di competenza, impresa appaltatrice o direttore dei lavori. Non è chiaro poi se l'onere aggiuntivo cui il comune dovrebbe sobbarcarsi è di lire 130 milioni o di lire 42 milioni ».

E infine: « Non si comprende come mai l'incarico dei lavori suppletivi venga dal comune affidato a quell'ingegner Santori che ha progettato e diretto, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, i lavori della prima esecuzione ».

Per conoscere, dunque, visto che quanto sopra appare chiaramente rispondente a verità, se non intendano intervenire compiendo sulla vicenda una severa inchiesta. (4-03050)

MUSCARDINI PALLI E SERVELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerato:

il continuo aumento dei laureati in veterinaria che non trovano posto di lavoro;

che tale problema già da anni si pone per i laureati in medicina;

che, ad esempio, nella sola Emilia-Romagna sarebbero 4 mila i medici a guadagno zero e 260 i veterinari;

che tale situazione sta degenerando e creando crisi di vario tipo nelle giovani generazioni —

quali provvedimenti intenda prendere, da un lato per garantire il posto di lavoro, dall'altro per impedire che tante migliaia di giovani si indirizzino verso studi e professioni che non offrono più possibilità di lavoro. (4-03051)

MUSCARDINI PALLI E TASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — considerato:

che la strada statale dello Stelvio si trova in condizioni disastrose;

che questa arteria che collega la provincia di Bolzano alla Lombardia è in tali condizioni da ritenersi pericolosa per il traffico;

che questa strada è la seconda in Europa per quanto riguarda l'altitudine dei passi separati e riveste un grande interesse turistico tant'è vero che lo scorso anno presso gli alberghi e le pensioni dello Stelvio sono stati registrati circa 80 mila pernottamenti —

se non intenda intervenire perché siano immediatamente effettuati gli urgenti ed indispensabili lavori di risanamento. (4-03052)

MANCUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che oltre 21.000 pensionati che hanno fruito, sulle pensioni corrisposte dal-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

l'INPS, dei benefici combattentistici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, stanno ricevendo, da parte dell'istituto previdenziale, apposita comunicazione nella quale si fa espressa riserva di procedere alla restituzione delle somme corrisposte in attuazione delle leggi di cui sopra, qualora non venga rimossa l'attuale situazione in forza della quale i benefici combattentistici non siano attribuibili sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

che tale principio è stato affermato dalla suprema Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 4247 del 21 settembre 1978, e ribadito in altre pronunce della stessa Corte, sezione lavoro, nel presupposto che il trattamento pensionistico corrisposto nell'AGO, essendo del tutto estraneo al trattamento di fine rapporto di pubblico impiego, non rientra nella sfera di applicazione della normativa citata;

che alle sollecitazioni a suo tempo rivolte dall'INPS ai Ministeri vigilanti affinché venissero fornite precise direttive di comportamento, la Presidenza del Consiglio, che aveva avvocato a sé fin dall'origine la disamina e la soluzione delle questioni attinenti all'interpretazione ed all'applicazione delle leggi suddette, per il tramite del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 13 gennaio 1979 con nota n. 45906/8.2, si è pronunciata per la conferma delle precedenti decisioni e, quindi, per la continuazione del riconoscimento dei benefici combattentistici;

che sulla materia è intervenuta anche la Corte costituzionale, la quale con decisione n. 92 dell'8 giugno 1981 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 824 del 9 ottobre 1971 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi debbono provvedere alla copertura degli oneri posti a loro carico per il riconoscimento dei benefici combattentistici;

che la legge 26 aprile 1983, n. 131, ha risolto legislativamente, con gli articoli 30-bis e 30-ter, soltanto i problemi finan-

ziari sorti per effetto della ricordata pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 6 della legge n. 824 del 1971 e non ha, invece, affrontato e definito quelli conseguenti alla pronuncia n. 4247/78 della Corte di cassazione;

che il Consiglio di amministrazione dell'INPS, nella seduta del 28 ottobre 1983, ha ritenuto responsabilmente di esperire un ulteriore tentativo presso la Presidenza del Consiglio e i Ministeri vigilanti con la espressa avvertenza che in mancanza di un'adeguata soluzione, nel termine di sei mesi, l'istituto sarà costretto a dar corso ai provvedimenti di annullamento o di ricostituzione in diminuzione delle pensioni in essere liquidate nell'AGO con l'applicazione dei benefici combattentistici;

che lo stesso istituto ha già impartito alle sedi periferiche precise direttive affinché, d'ora in poi, le domande di pensione a qualsiasi titolo presentate, sia dirette sia indirette, vengano definite senza l'applicazione dei benefici combattentistici e qualora il calcolo dei benefici in questione risulti determinante ai fini del relativo diritto le domande stesse vengano respinte -

quali urgenti e necessarie iniziative intendano assumere allo scopo di scongiurare i gravissimi ed assurdi riflessi negativi che provocherebbe sugli interessati l'adozione di provvedimenti di revoca o di diminuzione delle pensioni già liquidate, nonché di restituzione delle somme erogate a tale titolo, tenuto conto che l'INPS, in mancanza di precise direttive, ha già preannunciato che sarà costretto ad operare in tal senso a partire dal prossimo mese di maggio 1984. (4-03053)

ZANFAGNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
— Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione in cui versa la Club Roman Fashion, che abbandonata a privati dall'Ente nazionale idrocarburi è in situazione fallimentare;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei 700 lavoratori suddivisi nelle unità produttive di Pomezia e di Grumo Nevano sui quali incombe il pericolo del licenziamento.

(4-03054)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che il giorno 6 marzo 1984, alle ore 12,20 circa, alcuni operai che stavano lavorando su di un solo binario sulla tratta ferroviaria situata tra le stazioni di Campoleone e Pomezia, sulla linea Roma-Formia-Napoli sono stati investiti dal rapido 833 proveniente dalla stazione Termini di Roma;

che sono rimasti investiti dalla elettromotrice due operai, uno dei quali è deceduto sul colpo mentre l'altro è stato trasportato d'urgenza alla clinica Sant'Anna di Pomezia ove si trova ricoverato in gravissime condizioni —:

quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente;

quali opere di manutenzione gli operai stavano effettuando;

chi era il capo squadra e se era presente al momento dell'incidente;

per quali motivi il traffico ferroviario non era stato interrotto per consentire i lavori;

se sia stata avviata un'indagine per accertare le eventuali responsabilità.

(4-03055)

CARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — presa visione della risposta, resa pubblica, del Ministro in indirizzo ad una interrogazione di un senatore della Repubblica relativa all'orario dei direttori dei conservatori di musica — se non ritenga di riesaminare la sua risposta, che assimila gli obblighi d'orario dei predetti direttori a quelli dei

presidi delle scuole secondarie, avendo riguardo alle seguenti considerazioni:

1) è vero che l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recita che il personale direttivo delle scuole materne ed elementari, e degli istituti e scuole di istruzione secondaria artistica, è tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali, ma l'articolo 126, nello stabilire che le norme contenute nel decreto si applicano anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia di arte drammatica, e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, soggiunge, nel secondo comma, che restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e di insegnamento del predetto personale direttivo e docente.

Pertanto è con norma particolare che si deroga a quella generale contenuta nell'articolo 87, stabilendo che per il personale direttivo e docente dei conservatori di musica e delle altre istituzioni citate nell'articolo 126 restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e di insegnamento;

2) per la considerazione suesposta è da ritenersi indebita l'applicazione all'orario dei direttori dei conservatori di una disposizione allora non vigente perché introdotta dall'articolo 87 del decreto delegato n. 417 del 1974;

3) è vero che non c'è una norma che espressamente determini l'orario del direttore di conservatorio. Ma non si può non tener presente che la figura didattico-artistica del direttore di conservatorio è definita dal decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e dal regio decreto 11 dicembre 1980, n. 1945, tuttora in vigore, con cui è fissato l'orario dei docenti di conservatorio tra il minimo di 8 ore e il massimo di 12 ore settimanali;

4) le vigenti disposizioni escludono dall'area di competenza dei direttori di conservatorio le funzioni amministrative, che sono affidate al funzionario delegato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

(direttore amministrativo), in contrasto con quanto si verifica nelle scuole secondarie nelle quali la responsabilità amministrativa spetta allo stesso preside. Anche per ciò non si può assimilare per l'orario il direttore di conservatorio ai presidi delle scuole secondarie per la differente natura delle rispettive competenze e responsabilità;

5) dei direttori di conservatorio attualmente esistenti ben 35 su 43 sono incaricati, prescelti fra docenti di ruolo, in possesso di titoli artistico-professionali di particolare rilievo, che come titolari di cattedre hanno un orario di insegnamento da 8 a 12 ore settimanali. È vero che i direttori incaricati, per l'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 16521 del 27 maggio 1983, sono esonerati dagli obblighi di insegnamento ma, tenuto conto dell'esiguità della indennità di funzione (di circa ottantanovemila lire mensili) e del fatto che il loro trattamento economico è in sostanza quello loro spettante quali docenti di ruolo, non sembra ragionevole né giusto obbligarli all'orario amministrativo di 36 ore settimanali, da svolgersi, fra l'altro, in istituti distanti centinaia di chilometri dalla sede di titolarità.

Se non si è pervenuti a prefissare l'orario dei direttori di conservatorio, l'omissione non è certamente dovuta a dimenticanza, ma alla specificità delle funzioni e responsabilità didattiche ed artistiche degli stessi direttori, non assimilabili a quelle dei presidi delle scuole secondarie.

(4-03056)

CARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - presa visione degli articoli 8 e 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e del bando di concorso a 35 posti di direttore titolare nei conservatori di musica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1983, n. 331 - se non ritenga di riesaminare il bando e sospendere il concorso stesso, avendo riguardo alle seguenti considerazioni:

1) la legge 20 maggio 1982, n. 270, all'articolo 8, ultimo comma, fa riferi-

mento alle disposizioni contenute nel titolo secondo, capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per le « modalità di svolgimento dei concorsi ». Tali disposizioni recitano all'articolo 24, comma secondo: « A tali concorsi [direttivi] possono partecipare docenti che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato, [...] e che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo, [...] forniti di laurea » (nel caso specifico il massimo titolo di studio musicale, equipollente alla laurea, è considerato dalle norme vigenti soltanto il diploma conseguito nei conservatori di musica). Si tenga presente che la suddetta norma delegata rispondeva ai principi che nella legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, venivano così enunciati (articolo 4, punto 59 *sub* 4): « Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente numero 5, limitatamente alle scuole di istruzione artistica »; nel capoverso indicato si sottolinea la necessità di « particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica »;

2) il bando di concorso 2 dicembre 1983, in contrasto con i principi sopra richiamati, per l'ammissione al concorso prevede all'articolo 2 solo un limite minimo e massimo di età: nessun titolo di servizio, nessun titolo di studio, nessun titolo « tecnico, professionale e artistico »;

3) tale difformità dalle disposizioni vigenti:

nel diritto è in contrasto con le leggi tuttora vigenti e richiamate dallo stesso bando di concorso (decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, numero 1852; regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; legge 2 marzo 1963, n. 262; legge 11 luglio 1980, n. 312) che attribuiscono al direttore di conservatorio competenze didattiche artistiche, escludendo espres-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

samente quelle di tipo amministrativo e contabile; di fatto ha consentito la presentazione di domande da parte di aspiranti privi dei requisiti di servizio, di professionalità e competenza artistico musicale e di titoli di studio rilasciati dai conservatori di musica, come il Ministro può facilmente accertare.

Alcune delle considerazioni qui espresse sono state richiamate da un apposito ricorso presentato al TAR e pertanto la sospensione richiesta appare quanto mai opportuna al fine di essere confortati da una pronuncia del Tribunale amministrativo. (4-03057)

PALMIERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali iniziative abbia predisposto od intenda predisporre per affrontare e stroncare finalmente le forme di delinquenza dilagante in provincia di Vicenza, caratterizzata da decine e decine di rapine a mano armata nei confronti di aziende orafe che occupano migliaia di lavoratori.

Per sapere:

come il Ministro interpreta il fatto che finora tutte le rapine nelle aziende orafe siano rimaste impunte;

se non intenda predisporre anche una indagine sull'eventuale mercato clandestino dell'oro nel vicentino e sugli eventuali punti organizzati di ricettazione;

quali valutazioni trae il Ministro dalle preoccupazioni espresse da alcuni amministratori pubblici locali e da sindacalisti in ordine alla possibilità che, anche nel vicentino, si ponga all'ordine del giorno una questione morale per effetto di un eventuale intreccio tra spezzoni dell'economia e spezzoni della pubblica amministrazione locale. (4-03058)

MENSORIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, delle poste e telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero.* — Per sapere quali iniziative intendano promuovere con im-

mediatezza in ordine alle gravi illazioni che traspaiono dall'articolo: « Una mossa inopportuna », pubblicato il 3 marzo 1984 sul quotidiano *la Repubblica*, onde accertarne la veridicità e, nel contempo, verificare in particolare se corrisponde al vero che emittenti private siano solite elargire compensi ad artisti « estero su estero » in buona valuta ed in piena franchigia fiscale.

Sulla scorta di queste considerazioni, potrebbero scaturire inquietanti interrogativi legati a possibili evasioni fiscali con trasferimenti di capitali all'estero e ad eventuali disparità remunerative con conseguente, pericolosa, *escalation* nella stipula dei contratti tra enti pubblici e privati. Non è vano ricordare che tali situazioni riflettono fin troppo palesemente la carenza di una legislazione idonea a regolamentare la complessa materia del settore radiotelevisivo, con notevoli, conseguenti danni per l'informazione di Stato.

L'interrogante chiede, dunque, se il Governo non ritenga doveroso promuovere con urgenza opportuna inchiesta per verificare la fondatezza della grave affermazione ed accertare, nel contempo, quali controlli fiscali siano stati eseguiti, quali contratti con artisti stranieri siano stati stipulati e con quale importo complessivo, onde dissipare ombre circa eventuali evasioni fiscali da parte dell'emittenza privata e rassicurare, parimenti, che nessun trattamento privilegiato sia stato concesso ai grandi *networks* privati ai danni del servizio pubblico. (4-03059)

MENSORIO. — *Ai Ministri della sanità, del tesoro e per gli affari regionali.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano farmacisti, medici di base, convenzionati esterni e cliniche private, che per assoluta mancanza di liquidità e per l'ingente somma di miliardi di crediti nei confronti della regione, sono stati costretti a protestare vibratamente con la sospensione di ogni attività assistenziale e farmaceutica diretta.

Si tratta di una situazione davvero drammatica e insostenibile se considera-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

mo la restrizione dei fidi bancari e l'aumento notevole del costo dei medicinali per determinazione del Comitato interministeriale prezzi, nonché i pesanti crediti risultati inevasi nel 1983.

D'altra parte non si prevedono risposte concrete neanche con la recente vertenza della sanità, basata sull'articolo 26 dell'ultima legge finanziaria, che garantisce l'anticipazione dei fondi da parte delle maggiori banche tesoriere delle USL in modo prioritario ai medici di base e ai farmacisti, in quanto, a parte il lungo iter burocratico, non potrà mai essere operante in una cassa in cui mancano i soldi.

È quanto mai sconcertante dover constatare come ancora una volta vengano penalizzate le popolazioni della Campania che per altro sono già ampiamente vessate dalle drammatiche vicende del sisma, del terrorismo e della disoccupazione, che diviene sempre più opprimente.

L'interrogante chiede, dunque, se il Governo non ritenga doveroso intervenire con urgenza per superare gli ostacoli che impediscono la liquidazione delle spettanze fino al 31 dicembre 1983, nel rispetto dell'articolo 26 dell'ultima legge finanziaria, ai medici di base, ai convenzionati esterni, alle cliniche private e soprattutto ai farmacisti, che potrebbero in tal modo continuare regolarmente la loro benemerita funzione, evitando nel contempo di arrecare ulteriori, gravi disagi alle popolazioni della Campania. (4-03060)

MENSORIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, del tesoro e per gli affari regionali.*

— Per sapere quali provvedimenti intendono adottare con urgenza per superare il deprecabile braccio di ferro con i farmacisti della Campania in ordine alla vertenza per l'immediata liquidazione degli ingenti rimborsi accumulatisi ormai nell'arco di oltre sei mesi, anche per evitare ulteriori degenerazioni della crisi che rischia, sulla spinta degli organi statutari della Federfarma, di compromettere l'assistenza farmaceutica diretta su tutto il territorio nazionale.

Le attuali direttive per la spesa farmaceutica sono ancora fondate su quelle previste dal Ministero della sanità per un totale di 6.500 miliardi, prescindendo pertanto dal forte contenimento operato dalla legge finanziaria e dal taglio complessivo dei 5.000 miliardi, che peraltro rappresenta il 15 per cento della spesa complessiva.

La situazione appare ancora più allarmante se consideriamo che la revisione del nuovo Prontuario è stata prorogata al 15 aprile, quando saranno già spesi più di 3.000 miliardi e non sarà più possibile coprire il fabbisogno per la fine dell'anno.

In questo contesto ancora più paradossale appare il comportamento delle regioni che, pur essendo state chiamate a coprire il disavanzo delle unità sanitarie locali in base all'articolo 29 della legge finanziaria, declinano ogni responsabilità, inoltrando peraltro il ricorso alla Corte costituzionale con la motivazione che la registrazione dei prodotti, il controllo dei prezzi ed il *ticket* non rientrano nelle loro competenze.

L'interrogante chiede, dunque, se il Governo non ritenga necessario assumere con immediatezza provvedimenti straordinari per liquidare l'ingente somma di rimborsi ai farmacisti, sollecitando nel contempo la revisione del nuovo prontuario e procedendo al reperimento dei fondi previsti per la spesa farmaceutica del 1984 dal Ministero della sanità, onde garantire il mantenimento dell'assistenza farmaceutica diretta nel rispetto delle legittime spettanze dei farmacisti e dei sacrosanti diritti dei cittadini. (4-03061)

BATTISTUZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde al vero che una circolare ministeriale indirizzata a tutti gli istituti di pena obbliga i detenuti al solo ascolto delle trasmissioni televisive della RAI contemplando un espresso divieto per la ricezione dei programmi dell'emittenza privata.

Per sapere, inoltre, se non intenda rimuovere questa aggravante di pena lasciando ai reclusi la libertà di scelta almeno per l'unica finestra aperto sul mon-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

do per chi è condannato a vivere nelle arcaiche strutture carcerarie del nostro paese. (4-03062)

ONORATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se gli risulti che la signora Gaby Hartwig, detenuta nel carcere femminile di Voghera, versa in condizioni di salute estremamente preoccupanti, che richiedono accertamenti diagnostici non praticabili presso il servizio sanitario del carcere, come denunciato dal difensore della detenuta in un esposto a codesto Ministero del 27 febbraio 1984;

se non ritenga di avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari extrapenitenziari (articolo 11, ottavo comma, dell'ordinamento penitenziario) o di trasferire la Hartwig in altro istituto penitenziario più attrezzato o più vicino a servizi sanitari esterni adeguati (ex articolo 42, primo comma, dell'ordinamento penitenziario), al fine di consentire quegli accertamenti diagnostici e quell'assistenza terapeutica che sembrano assolutamente necessari per la tutela della salute della detenuta. (4-03063)

LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS, GRANATI CARUSO E PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se gli risulti rispondente a verità la notizia, diffusa da numerosi organi di informazione, secondo la quale quattro pensionati siciliani sono stati indiziati di reato per avere messo in palio, quale posta, una tazza di caffè in una partita di scopa;

le sue valutazioni su questo fatto di cui il paese parla e che certamente non contribuisce a dissipare sfiducia e ombre che già pesantemente gravano sulla giustizia. (4-03064)

VIGNOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie riguardo all'iter della pratica di pensione di guerra (po-

sizione n. 750809) del signor Gaetano Rallo, nato a Castellammare di Stabia l'11 luglio 1917 e domiciliato a Gragnano, in via Carminiano 203, e per sapere quando è prevedibile che il Rallo possa infine godere della richiesta concessione. (4-03065)

VIGNOLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

quando e per quale importo fu deciso dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno il finanziamento del dissalatore annesso all'azienda elettrica privata SIPPIC di Capri;

per quali importi e a quali date siano state erogate le cifre corrispondenti al finanziamento;

se siano in corso altre erogazioni o altri finanziamenti, e per quali importi e con quali motivazioni;

se sia a conoscenza sua e della Cassa per il mezzogiorno che tale dissalatore è inoperante da alcuni anni;

se siano stati effettuati accertamenti e verifiche sulla sua struttura e tipologia; e se, soprattutto, da parte della Cassa per il mezzogiorno si sia in grado di affermare e garantire che esso possa essere in seguito utile (visto che è in funzione, costruita dalla stessa Cassa per il mezzogiorno, la condotta sottomarina di acqua potabile per l'isola di Capri) e se, in tale remota deprecabile evenienza, sia stato accertato e si sia quindi in grado di garantire che tale dissalatore, inoperante da anni, possa entrare in funzione. (4-03066)

RALLO, POLI BORTONE E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare per la scuola materna italiana di Basovizza, costruita dal comu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

ne due anni fa, quindi nuova e luminosa, ma che corre il pericolo di restare inutilizzata per quella norma della legge n. 270 del 1982 che fissa in tredici alunni il minimo numero per potere continuare l'attività didattica, considerato che purtroppo allo stato attuale sono iscritti in detta scuola solo otto bambini italiani;

se ritenga di dover derogare da quella norma, considerato che si tratta di una scuola ubicata in una particolare zona, quella di Trieste, dove la proporzione numerica deve avere ben altra valutazione, e considerato che ci sono scuole slovene che funzionano con solo quattro bambini;

quali determinazioni intenda prendere al riguardo, andando incontro alle richieste del provveditore agli studi e alle aspettative della popolazione italiana della zona che ritiene di dovere essere tutelata almeno dal Governo italiano.

(4-03067)

TRANTINO. — *Ai Ministri della sanità e per l'ecologia.* — Per sapere -

in relazione all'alto tasso di inquinamento e alle gravissime alterazioni ambientali dovute al forte incremento di industrie chimiche nell'area industriale di Augusta e di Priolo in provincia di Siracusa;

considerato:

a) il notevole aumento di mortalità per tumore polmonare;

b) i numerosi casi di nati con gravi deformazioni;

c) i gravi danni arrecati alla fauna ed alla flora della zona -

quali iniziative e quali provvedimenti intendano adottare per garantire la salute della popolazione e porre fine all'irreversibile scempio perpetrato ai danni dell'ambiente, che è la sintesi degli uomini e delle cose.

(4-03068)

MAINARDI FAVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione (numero del ricorso gerarchico: 23621) della signora Vittoria Agostinucci, vedova Ticchi, via Piave 8, Salsomaggiore Terme (Parma).

Sino ad ora l'interessata non ha avuto alcuna comunicazione in merito. Le particolari condizioni dell'interessata sollecitano il disbrigo della pratica stessa.

(4-03069)

MAINARDI FAVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione (posizione n. 2659376) del signor Gino Marzolini, nato a Salsomaggiore Terme (Parma) il 19 ottobre 1929 ed ivi residente in via Amendola 8.

Sino ad ora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito. Le particolari condizioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica stessa.

(4-03070)

MAINARDI FAVA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica della pensione di guerra (posizione n. 1683350) del signor Mario Capelli, nato a Novara il 25 gennaio 1913, residente in Salsomaggiore Terme (Parma), via Matteotti 24.

Sino ad ora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito. Le particolari condizioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica stessa.

(4-03071)

PIERINO E SAMA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga di intervenire per l'installazione di un ripetitore TV che consenta agli utenti di San Giovanni in Fiore, Castelsilano, Caccuri, Cerenzia, Savelli di ricevere i programmi della terza rete TV e ai cittadini (5.000) di San Giovanni in Fiore abitanti in viale della Repubblica, via Zanella, Macchia di Lupo e Pirainella, anche i programmi della prima e della seconda rete.

(4-03072)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

PIERINO E AMBROGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, in considerazione dei ripetuti atti di delinquenza che negli ultimi tempi hanno turbato il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), ritenga urgente e necessario il potenziamento, in uomini e mezzi, della caserma dei carabinieri, il ripristino della tenenza dei carabinieri soppressa nel 1980; l'installazione di un posto di pubblica sicurezza presso l'ospedale civile per cercare di stroncare la penetrazione mafiosa e il traffico e la diffusione della droga. (4-03073)

ALBERINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

in Valle Camonica (in provincia di Brescia) vi sono stati, negli ultimi quaranta giorni, oltre nove casi di animali colpiti da rabbia silvestre;

due volpi (il 18 gennaio e il 24 gennaio 1984) sono state catturate nell'abitato a Ponte di Legno, e sono risultate affette da rabbia silvestre -

perché non sia stato ancora dato il consenso alla campagna di vaccinazione orale che è stata predisposta dall'amministrazione provinciale di Brescia, con l'impiego di vaccino favorevolmente sperimentato nella Repubblica federale tedesca e approvato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità), di concerto con gli enti locali, le unità sanitarie locali di zona e le associazioni venatorie. (4-03074)

RUSSO RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere -

premessi che la crisi generale del comparto chimico, allo stato in una situazione di vero e proprio tracollo, non ha risparmiato la maggior parte delle aziende operanti nel « polo campano »;

premessi altresì che l'inerzia di decisioni impedisce il superamento di incertezze legate a processi di ristrutturazione tecnologica piuttosto complessi per cui ristagna lo sviluppo della lavorazione delle fibre ottiche nell'area di Battipaglia particolarmente impegnata in tale produzione, si registra il disimpegno dell'ANIC per lo stabilimento dell'Istituto sierovaccinogeno italiano di Sant'Antimo fra i più quotati del Mezzogiorno nella produzione degli emoderivati, si constata la mancanza di volontà di assicurare la ripresa produttiva della Snia fibre di Napoli, si registra, infine, lo scetticismo sulla realizzazione di iniziative industriali di settore nell'area del cratere di Avellino perché « mancano requisiti validi »;

tenuto conto che il 1983 è stato un anno di dura recessione per l'apparato produttivo campano e che l'andamento del mercato del lavoro si è chiuso con dati assai preoccupanti: oltre 67 milioni di ore, ordinarie e straordinarie, erogate dalla cassa integrazione guadagni e con oltre 600 mila iscritti al collocamento e conseguentemente, in un territorio economicamente debole ogni ulteriore ristagno od arresto produttivo, oltre al degrado generale dell'apparato, innesca particolari tensioni sociali -

quali immediate e concrete iniziative intendano adottare affinché:

siano superate indecisioni ed incertezze per la realizzazione di ristrutturazioni tecnologiche onde assicurare *in loco* produzioni per le quali già è stata acquisita notevole esperienza;

gli stabilimenti già efficacemente attrezzati continuino nella produzione locale di sostanze emoderivate in modo da offrire un pronto e valido supporto anche al comparto ospedaliero delle unità sanitarie locali in difficoltà;

sia rivisto, infine, il criterio dei requisiti occorrenti in modo da consentire le realizzazioni industriali chimiche nell'area del cratere di Avellino. (4-03075)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

ZANONE. — *Ai Ministri del tesoro, per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere —

preso atto della situazione debitoria in cui versa il comune di Napoli e delle ragioni dell'indebitamento, così come evidenziate dalla relazione della commissione consiliare;

considerato in particolare:

che il comune di Napoli ha una esposizione di cassa presso la tesoreria (Banco di Napoli) di circa 215 miliardi che pregiudica gravemente la gestione finanziaria, nonché la programmazione della spesa;

che il comune di Napoli ha effettuato per interventi conseguenti al terremoto e per conto del commissario straordinario per le zone terremotate, a tutto il 1° gennaio 1984, anticipazioni ammontanti a circa 115 miliardi non ancora riconosciuti dal Ministero della protezione civile;

che il comune di Napoli ha anticipato finanziamenti per interventi in applicazione di leggi statali particolarmente riferite ai programmi di acquisto di alloggi e di realizzazione dei piani di attuazione dell'edilizia sovvenzionata e di miglioramento non ancora rimborsati (leggi n. 25 del 1980, n. 457 del 1978 e n. 94 del 1984 —);

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro del tesoro, per quanto di sua competenza, per favorire la trasformazione dell'esposizione di cassa presso la Tesoreria, e degli interessi su essa maturati, in mutuo ventennale presso lo stesso Banco di Napoli;

se il Ministro per il coordinamento della protezione civile ritenga opportuno riconoscere e liquidare, in tempi brevi, le anticipazioni effettuate per interventi conseguenti al terremoto in quanto tali somme sono, a tutti gli effetti, essendo anticipazioni di cassa compiute dal comune per rispondere ai problemi reali della città, crediti da esso vantati nei confronti dello Stato;

se il Ministro dei lavori pubblici ritenga opportuno provvedere, a breve termine, alla liquidazione delle spese sostenute dal comune di Napoli per l'applicazione delle leggi statali 10 agosto 1978, n. 457, 15 febbraio 1980, n. 25 e 25 marzo 1984, n. 94. (4-03076)

ZOPPETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere per favorire una rapida soluzione per l'apertura del nuovo sportello postale a Pieve Fissiraga (Milano).

La direzione delle poste di Milano oltre ad avere previsto tra i suoi programmi la richiesta per il nuovo sportello postale ha altresì dato disposizione ai suoi uffici amministrativi e tecnici di predisporre in positivo. Ma il tutto non procede con quella celerità che è stata più volte caldeggiata dall'amministrazione comunale, la quale ha convenuto di stanziare una cospicua somma onde favorire l'insediamento di un servizio pubblico considerato utile e vantaggioso per l'economia e le popolazioni di quella comunità. (4-03077)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali iniziative amministrative intenda prendere per portare a compimento quanto prima il ricorso presentato dal signor Giuseppe Vannelli Tagliacane, nato a Bagnolo Cremasco (Cremona) il 13 maggio 1907, teso ad ottenere il conseguimento della pensione di guerra.

L'interrogante fa notare che la direzione generale della sanità militare, collegio medico legale, ha definito e restituito il fascicolo alla procura generale della Corte dei conti in data 14 giugno 1983 con elenco n. 61. (4-03078)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a quale punto si trova la pratica di pensione di reversibilità presentata dalla signora Santa Bonacina, vedova Rotondi Giulio, abitante a Gorgonzola (Milano).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

L'interrogante nel sollecitare iniziative e l'esito fa presente che la domanda è tesa ad ottenere pensione di guerra, porta il n. 1573731 e dal 20 settembre 1982 si trova presso il Comitato di liquidazione per il parere con elenco n. 247968.

(4-03079)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ulteriori iniziative abbia adottato e ritenga di potere adottare per portare a compimento il ricorso presentato dalla signora Maddalena Casali, vedova Mirotti Aldo, nata il 30 gennaio 1909, residente a Casalpusterlengo (Milano), intesa ad ottenere l'assegno di benemeranza previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 96, quale vedova di un perseguitato politico.

Già a risposta dell'interrogazione numero 4-14194 presentata nell'VIII legislatura si precisava che il ricorso giurisdizionale n. 610168 era stato trasmesso con elenco n. 116/spc. del 2 maggio 1965, alla Corte dei conti, ove trovatisi per la relativa trattazione.

L'interrogante sottolinea che la signora Maddalena Casali attende, giustamente, con ansia dal 1965 il riconoscimento dell'assegno di benemeranza e quindi auspica urgenti misure amministrative per una definitiva soluzione. (4-03080)

FUSARO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

una decisione della Corte di cassazione interpretativa della legislazione vigente di fatto impedisce alle Centrali del latte di Firenze e Pistoia l'utilizzo del nome « latte fresco » per il suo prodotto quotidianamente prodotto e distribuito, ma naturalmente soggetto a processo di pastorizzazione secondo le tecnologie più moderne;

secondo tale interpretazione « latte fresco » sarebbe esclusivamente il prodotto appena munto, comunque non sottoposto a pastorizzazione;

tale interpretazione si risolve in un indebito vantaggio per le aziende che producono latte a media e lunga conservazione poiché nella sostanza il latte di consumo e produzione giornaliera (non a lunga conservazione) non potrebbe più definirsi « latte fresco » e verrebbe dunque confuso al prodotto a lunga conservazione che è invece oggettivamente diverso, poiché subisce processi che lo depauperano in misura maggiore da alcune delle sue sostanze e proprietà proprio in vista della lunga conservazione;

il latte appena munto e non pastorizzato può certo essere consumato quando va direttamente dal produttore al consumatore ma non può venire commercializzato in senso moderno per ovvie ragioni di carattere sanitario —

quali iniziative i Ministeri interessati hanno allo studio per la tutela del latte non conservato e di produzione e consumo quotidiani, nella considerazione che si tratta di tutelare non solo da ingiusta concorrenza le aziende produttrici di tale prodotto ma anche la residua produzione nazionale di latte nonché, soprattutto, i consumatori ai quali non giova la confusione con il latte a lunga conservazione date le diverse dimostrate qualità nutritive dei due prodotti. (4-03081)

FUSARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se risponda al vero che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) eroga ai propri dipendenti mutui a tassi eccezionalmente agevolati (5 per cento) e in misura pari a un'annualità di stipendio;

quali controlli vengano fatti sulla destinazione del prestito;

quale sia la durata media dei tempi di rimborso;

quanti miliardi vengano erogati annualmente dall'INPS a questo titolo (periodo 1975-1983) e quanta sia l'esposizione globale attuale dell'istituto al riguardo;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

quale sia l'onere che la collettività si assume dal momento che tale onere dev'essere quanto meno pari alla differenza fra il tasso del 5 per cento applicato e quello che il Tesoro paga a chi compra BOT;

quale sia infine la valutazione che del fenomeno dà il Governo e quali indicazioni ritenga di trasmettere al consiglio di amministrazione dell'INPS. (4-03082)

CALONACI, PALOPOLI, DI GIOVANNI E TAGLIABUE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi del ritardo governativo, che perdura da oltre tre anni, per quanto riguarda il riordinamento della materia della profilassi e delle malattie infettive e diffusive degli animali, previsto dall'articolo 62 della legge n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, articolo che autorizza l'esecutivo « ... a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zoonosi, e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche... ».

Per conoscere altresì se a tale fine siano comunque iniziati e a quale punto si trovino i lavori necessari per dare pronta attuazione alla citata norma.

L'adempimento in parola si rende sempre più necessario al fine di adeguare la azione profilattica del nostro paese alle più efficaci e moderne normative vigenti in altri Stati e per rinnovare il regolamento di polizia veterinaria, vecchio più di trent'anni, mentre in tale periodo le patologie e le tecnologie di allevamento hanno subito profonde modificazioni. (4-03083)

GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO FRANCO E TAMINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che con interrogazioni in data 7 e 12 ottobre 1983 gli interroganti hanno sollecitato un intervento per porre fine ad una intollerabile situazione di illega-

lità e di scorrettezza amministrativa esistente all'INPS, con particolare riferimento a:

illegittimità dell'attribuzione della pensione di invalidità al direttore generale dell'ente, Luciano Fassari, in palese violazione dell'articolo 10 della legge n. 636 del 1939, avendo lo stesso sempre goduto di una piena e totale capacità di guadagno;

illegittimità del provvedimento con cui lo stesso Fassari, in data 1° settembre 1983, con criteri di sfacciato favoritismo clientelare, come denunciato da varie organizzazioni politiche e sindacali dell'INPS, ha disposto il ritorno a Roma di tredici dirigenti, nominati tali appena un anno prima ed assegnati a sedi periferiche in base ad una conclamata « esigenza di provvedere urgentemente alla copertura di posti vacanti nelle sedi provinciali »;

illegittimità della elargizione, allo stesso Fassari, dei gettoni di presenza per partecipazione a sedute degli organi centrali INPS, che, viceversa, rientra nei suoi normali compiti istituzionali, per un importo di circa 15 milioni a titolo di arretrati, dal 1980 in poi, elargizione disposta dal presidente dell'INPS con provvedimento che esorbita dalle attribuzioni che la legge gli riconosce (legge n. 153 del 1969 e decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970) —

se siano a conoscenza:

che è continuata la corresponsione della pensione di invalidità, illegittimamente assegnata al dottor Fassari dal 1968 e che la stessa è stata sospesa, solo per motivi di reddito, dal 1° febbraio 1984;

che la Corte dei conti, con determinazione n. 1750 del 17 gennaio 1984, ha dichiarato non conformi a legge sia la deliberazione INPS n. 103 del 10 giugno 1983, istitutiva della fantomatica funzione « programmazione, pianificazione, controllo », sia l'ordine di servizio del direttore generale n. 531 del 1° settembre 1983

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

con cui, facendo riferimento alla suddetta deliberazione, è stato disposto il rientro a Roma, dalla periferia, di tredici neo-dirigenti « senza che venisse resa la benché minima motivazione di tale eccezionale afflusso dalla periferia, a fronte di un elevato numero di dirigenti presenti negli uffici centrali, compresi n. 206 dei disciolti enti mutualistici che, privi della titolarità di unità organiche, versano nelle migliori condizioni di disponibilità per la utilizzazione in gruppi di lavoro » (pagina 5 della citata determinazione della Corte dei conti);

che è continuata l'elargizione dei gettoni di presenza al dottor Fassari nonostante che sulla legittimità della stessa, « in considerazione della particolare delicatezza della materia, sia stato richiesto il parere del Consiglio di Stato al fine di pervenire a soluzioni chiare e definitive » (risposta del Ministro del lavoro del 1° febbraio 1984 all'interrogazione degli interroganti in data 12 ottobre 1983).

Poiché tutto quanto precede evidenzia l'accentuarsi di una inammissibile situazione di illegalità generalizzata nella gestione del massimo ente previdenziale, sottoposto, per legge, alla loro vigilanza gli interroganti denunciano tale situazione per i suoi gravissimi riflessi di ingiustizia sociale, non ulteriormente tollerabili specie nel momento in cui il Governo, in nome di un rigore ingiusto ed unilaterale, continua a colpire le condizioni essenziali di vita di lavoratori, pensionati, cittadini, handicappati e chiedono di conoscere quali interventi in qualità di organi di vigilanza sull'INPS, intendano adottare affinché:

si proceda all'annullamento, dall'origine, della pensione di invalidità del dottor Fassari ed al conseguente recupero di quanto indebitamente percepito dallo stesso;

sia rimosso l'arbitrario provvedimento con cui il presidente dell'INPS, in assenza di qualsiasi norma che gliene conferisse il potere, ha elargito i gettoni di presenza al dottor Fassari quando, oltre tutto, deve ancora pervenire il parere del

Consiglio di Stato sulla « delicata materia »;

si inducano gli amministratori dell'INPS ed il direttore generale ad eliminare immediatamente i provvedimenti dichiarati illegittimi dalla Corte dei conti con la determinazione n. 1750 del 1984. (4-03084)

BERSELLI E BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

alle ore 17,31 del 3 marzo 1984 l'aereo di linea partito alle 17 dall'aeroporto di Roma e diretto a Bologna è stato incrociato da altro aereo passeggeri che procedeva con opposta direzione a non molta distanza;

dopo inutili tentativi effettuati, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, rispettivamente sugli aeroporti di Bologna, di Forlì e di Rimini, l'aereo partito da Roma con destinazione Bologna finalmente atterrava a Venezia;

qui giunto, ai passeggeri veniva impedito di sbarcare per uno sciopero del personale di terra, nonostante che fosse già stata regolarmente sistemata la scalletta. Lo sbarco dei passeggeri è avvenuto soltanto a seguito delle loro insistenze —:

1) se fossero regolari le rotte seguite dai due aerei incrociatisi alle ore 17,31 del 3 marzo 1984, in condizioni di scarsa visibilità ed a non molta distanza l'uno dall'altro o se invece ciò possa aver messo a grave repentaglio l'incolumità dei passeggeri e degli equipaggi dei due veicoli e se ritenga quindi normale l'accaduto o non reputi invece estremamente pericoloso confondere il traffico aereo con quello cittadino;

2) se, in condizioni atmosferiche avverse, non sia consigliabile decidere immediatamente su quale aeroporto, che dia garanzie di massima sicurezza, atterrare, anziché procedere per tentativi;

3) quale sia il suo parere in merito al divieto opposto ai passeggeri di sbarcare una volta giunti all'aeroporto di Venezia;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

4) se, infine, non ritenga di aprire un'inchiesta su quanto sopra esposto.

(4-03085)

BERSELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 833 del 1978, all'articolo 34, n. 4, in relazione al contributo previdenziale e di rischio prevede testualmente che « Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977 n. 349, pari al 15 per cento dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti 1 e 3 del presente articolo, di cui il 13 per cento a carico dell'USL e il 2 per cento a carico del medico.

I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre »;

la USL n. 20 - Casalecchio di Reno (Bologna) risulta non aver versato al competente fondo di previdenza il 13 per cento previsto dalla legge in riferimento agli anni 1982 e 1983;

tale continuata omissione procura ai medici interessati un gravissimo pregiudizio in termini pensionistici -:

quali iniziative urgenti intenda porre in essere per assicurare il versamento del 13 per cento di cui sopra da parte della USL n. 20 - Casalecchio di Reno (Bologna), e per garantire il regolare versamento in riferimento al corrente anno e per il futuro;

per quali scopi ed a quali fini sono stati distratti da parte dei responsabili della USL n. 20 - Casalecchio di Reno gli importi corrispondenti al suddetto 13 per cento;

se non ritenga si possano ravvisare nel comportamento dei responsabili della USL n. 20 - Casalecchio di Reno ipotesi di reato.

(4-03086)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere -

premessi che:

gli ispettori tecnici periferici per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado svolgono le stesse precise funzioni degli ispettori centrali e che la sola differenza è la sede di ufficio in quanto gli ispettori periferici hanno l'obbligo di risiedere nella città dove ha sede l'ufficio scolastico regionale o sovrintendenza mentre gli ispettori centrali hanno l'obbligo di risiedere a Roma;

la qualifica dirigenziale è stata riconosciuta soltanto agli ispettori centrali che sono divenuti tali attraverso un esame-colloquio;

gli ispettori tecnici periferici hanno affrontato e superato un concorso con tre prove scritte;

considerato che la situazione attuale comporta una disparità di trattamento;

ritenendo equo il riconoscimento della qualifica dirigenziale anche agli ispettori tecnici periferici -

quali iniziative intende assumere perché agli ispettori tecnici periferici sia riconosciuta la qualifica dirigenziale e se non ritiene necessario emanare un apposito provvedimento che stabilisca i compiti, i diritti e i doveri dei detti ispettori tecnici periferici.

(4-03087)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso che:

al compartimento Sicilia non è stata assegnata alcuna somma per l'anno 1984

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

sul capitolo 503 (miglioramenti, ampliamenti, ristrutturazione fabbricati ad uso degli uffici e dei servizi postali);

in particolare necessitano di interventi urgenti gli uffici in provincia di Palermo di Caccamo, Partinico, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi, Terrasini, e in provincia di Trapani di Alcamo Centro e Mazara del Vallo -

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere i drammatici problemi in cui si trovano ad operare i lavoratori postali degli uffici in questione ed i disservizi che si determinano per l'utenza. (4-03088)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - premesso che a Trapani il personale UTE denuncia gravi carenze igienico sanitarie nei locali attuali dell'Ufficio tecnico erariale, aggravatesi in seguito alla inabilità di un piano ove erano sistemati gli uffici della sezione fabbricati;

considerato che da tempo sono in corso trattative per utilizzare un locale idoneo offerto all'UTE e che ciò è noto alla direzione generale -

quali iniziative ritenga di adottare rapidamente l'Ufficio tecnico erariale di Trapani di locali idonei all'espletamento dei compiti. (4-03089)

PERUGINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se la terza Rete in Calabria è nelle condizioni, organizzative e strumentali, di portare avanti quel processo di elaborazione dei programmi su cui è nata l'idea di dotare le regioni di una rete al servizio di scambio sia di informazioni che di iniziative;

se è possibile avere, dalla sede RAI di Cosenza, una corretta ed obiettiva informazione durante il servizio dei telegiornali anche per valutare ed apprezzare comportamenti e lavoro professionale.

Purtroppo, non solo non si elaborano programmi ma si verifica, ormai spesso, che le notizie vengono rifornite con estrema semplicità, per non dire con leggerezza, senza dare alcun senso ai contenuti che ispirano la notizia, riscontrando che, comunicati ufficiali e dichiarazioni, vengono, in una forzosa sintesi, distorte ed espresse in materia riduttiva e contrastante con il pensiero di chi elabora e sottopone proposte alla valutazione del cittadino-utente.

L'interrogante ha notizia che, di recente, c'è stata la visita, alla sede RAI di Cosenza, del direttore della terza Rete Di Schiena, forse per un esame della precaria situazione, da cui dovrebbe scaturire una direttiva per il miglioramento del servizio, che si chiede di conoscere.

(4-03090)

PERUGINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni ha previsto benefici sui trattamenti di pensione dei pubblici dipendenti;

che la Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza n. 4247 del 21 settembre 1978 ha affermato il principio che i benefici previsti dalla normativa di che trattasi non spettano sulle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria;

rilevato che il principio affermato nella citata sentenza è stato recepito da numerose pronunce di giudici di merito ed è stato altresì ribadito in numerose altre pronunce della Suprema Corte;

considerato che diversi Enti datori di lavoro richiamandosi alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, si rifiutano di versare i valori capitali corrispondenti ai benefici concessi sull'assicurazione generale obbligatoria in applicazione della normativa oggetto della presente interrogazione;

atteso che le decisioni del Consiglio di Stato n. 319 del 27 aprile 1979; n. 207

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

del 12 maggio 1981 e n. 398 del 7 luglio 1981 e del Pretore di Padova del 23 febbraio-28 luglio 1983, hanno negato allo INPS la potestà tariffaria autonoma in materia di calcolo dei valori capitali corrispettivi dei benefici combattentistici di cui alle citate leggi n. 336 del 1970 e numero 824 del 1971;

considerato che il Consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 212 del 28 ottobre 1983 procederà entro il prossimo mese di aprile all'annullamento o alla ricostituzione in diminuzione delle pensioni liquidate sull'assicurazione generale obbligatoria con l'applicazione dei benefici combattentistici (21.015) -

quali iniziative intendono assumere al fine di superare il consolidato indirizzo della Suprema corte di cassazione circa la non applicabilità dei benefici combattentistici sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, e se, nelle more di tali iniziative non ritengono necessario ed urgente invitare gli organi competenti dell'INPS a non modificare lo *status quo* almeno fino a quando non siano intervenute le invocate iniziative. (4-03091)

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere i motivi per i quali sin dal 4 dicembre 1982, data nella quale crollò la cupola, la chiesa di San Giovanni delle Monache in Napoli non è stata restaurata e se è vero che secondo il provveditore alle opere pubbliche, mancherebbe tuttora il parere della soprintendenza ai beni architettonici sui criteri da seguire per il restauro.

Per sapere, altresì, se, dinanzi ai tesori d'arte che la seicentesca chiesa racchiude (tele di Luca Giordano, Mattia Preti, Bernardo Cavallino, Andrea Vaccaro, Massimo Stanzione, ecc.), non ritenga di accelerarne la riapertura per restituirla alla fruizione e dei turisti e degli uomini di cultura, impedendo la dispersione dei valori artistici ed architettonici del monumento, da oltre un anno circondato da un muretto che ne impedisce l'accesso.

(4-03092)

PARLATO. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per conoscere se abbia svolto risolutivi interventi volti ad escludere irrevocabilmente la concessione alla ELF di permessi di ricerca petrolifera nell'area di ventiduemila ettari di mare antistante la costiera salernitana e particolarmente amalfitana, che risulterebbe irrimediabilmente compromessa sul piano ambientale dalla installazione delle piattaforme e dal costante, imminente pericolo di fuoriuscita di materiali inquinanti durante le esplorazioni. (4-03093)

PARLATO. — *Al Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere:

quali siano i quantitativi di frutta dei vari generi prodotti annualmente in Italia;

quali siano i quantitativi di frutta dei vari generi importati annualmente in Italia, quali quelli di provenienza comunitaria e quelli provenienti da altri paesi;

quali iniziative, concrete ed efficaci al di là di mere assicurazioni formali siano state assunte o intendano assumere per limitare l'afflusso dall'estero di prodotti frutticoli effettuando ad esempio rigorosissimi controlli fitosanitari e di qualità, essendo crescente il danno che vanno subendo i frutticultori italiani, specie meridionali. (4-03094)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative abbia assunto in relazione allo illegittimo tentativo posto in essere da alcune società assicuratrici, concessionarie di compagnie poste in liquidazione, di impedire il diritto di disdetta anche per le polizze relative al furto o all'incendio dell'autoveicolo, le quali non rientrano nel campo della obbligatorietà instaurata dalla legge n. 990 del 24 dicembre 1969 che vuole solo garantire i terzi dal verificarsi del rischio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

di danno derivante dalla circolazione dei veicoli, concetto ribadito anche dalla legge n. 738 del 24 novembre 1978, facendo obbligo a quelle disinvolute società che abbiano impedito la disdetta di comunicare a mezzo raccomandata agli assicurati ignari la portata effettiva delle richiamate leggi. (4-03095)

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere se non ritenga doveroso intervenire con tutta l'urgenza del caso per fermare i lavori di presunto « restauro » della trecentesca chiesa dell'Annunziata in Vico Equense (Napoli) che invece di essere finalizzato al recupero ed alla conservazione dei valori artistici ed architettonici originali, procedono con intenti « innovativi », alterando e modificando arbitrariamente, in materia indiscriminata e scorretta, come affermato in una nota di Filena Patroni Griffi sul quotidiano « Napoli Notte » del 19 febbraio 1984. (4-03096)

PARLATO, BAGHINO E MATTEOLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso:

che la direttiva comunitaria n. 80/1263/CEE prescrive che dal 1° gennaio 1986 anche l'Italia debba rendere obbligatorio il conseguimento della patente di guida categoria « A » per guidare i motocicli, rilasciata dopo il superamento della visita medica, dell'esame di teoria e di quello di guida, annullandosi l'efficacia di qualunque altro documento che attualmente abiliti alla detta guida;

che è pertanto indispensabile ed urgente che siano adottate tutte le necessarie iniziative che regolamentino gli esami per l'ottenimento di detta patente, introducendo anche in Italia il doppio comando per le moto (Dual Control Training Motorcycle), dal 1975 introdotto in America dall'italo-americano Tom Ferraro, e abilitando le scuole guida alla istruzione anche su questo tipo di veicolo —

se, come e quando pensi di dar corso alle predette iniziative amministrative e legislative di attuazione della direttiva comunitaria. (4-03097)

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere in favore dei lavoratori già dipendenti della ditta appaltatrice del servizio di pulizia e manutenzione dello stabilimento Alfa Romeo - Veicoli industriali (Arveco) di Pomigliano d'Arco, alla quale ora ne è succeduta un'altra, e ciò in considerazione della duplice circostanza che:

a) per prassi costante, nell'avvicinarsi delle ditte, i lavoratori son sempre restati comunque in servizio e mai licenziati;

b) le ditte che si « scambiano » gli appalti di pulizia e manutenzione conferiti dalle aziende a partecipazione statale a Pomigliano d'Arco ed altrove son sempre le medesime e quindi possono essere indotte ad effettuare la mobilità del personale all'interno di esse medesime, affinché nessun posto di lavoro vada perduto. (4-03098)

PARLATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che al quinto congresso nazionale dei geologi, appena conclusosi a Palermo, sono stati avanzati dal professor Renzo Zia gravissimi rilievi contro la politica governativa in materia, tra i quali questi:

« è inimmaginabile una protezione civile senza la difesa del suolo » ... « l'Italia ha il primato mondiale dei morti per fenomeni cosiddetti naturali (il 5 per mille contro l'1 per mille del resto del mondo) » ... « duecentomila morti negli ultimi settant'anni, quanti avrebbe potuto farne una guerra » ... « ci sono in Parlamento due disegni di legge sulle nuove strutture della protezione civile, ce ne sono tre sulla difesa del suolo » ... « l'uni-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

ficazione, l'aggiornamento, la modificazione di queste leggi è la richiesta di fondo del congresso »...

« Il paese attende queste leggi da quattordici anni.

La Commissione De Marchi calcolò in 8.923 miliardi le previsioni di spese per gli interventi da fare, oggi questi stessi interventi costerebbero non meno di 40 mila miliardi. Nel frattempo si sono registrati i danni direttamente o indirettamente imputabili a calamità, dell'ordine di almeno 50 mila miliardi. Ed a questi ora si sono aggiunti 160 miliardi per lo straripamento dell'Aniene » ... « L'Italia è il solo paese europeo che non abbia un servizio geologico, un servizio sismico di dimensioni ed efficienza adeguati e che non ha nemmeno una organizzazione di protezione civile » ... « In Italia son classificati sismici ben 2.797 comuni su 8.051 » -

quali siano le opinioni dei responsabili dei dicasteri interessati in ordine a queste gravissime affermazioni del professor Renzo Zia, presidente dell'ordine nazionale e della federazione europea dei geologi e se e quali iniziative concrete, in tempi brevi, intendano assumere per rispondere alle preoccupanti e preoccupate esigenze manifestate. (4-03099)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano informati della denuncia presentata in data 22 febbraio 1984 dal Consigliere comunale del MSI-DN di Pompei, Arturo Sorrentino e dal dirigente procuratore enti locali del MSI-DN, Vincenzo Nespoli, al procuratore generale della Repubblica di Napoli, al pretore di Pompei, al commissariato P.S. di Pompei e al comando dei C.C di Torre Annunziata e che con tale denuncia si affermava:

che con deliberazione n. 533 del 16 maggio 1983 la Giunta Comunale di Pompei autorizzava la ditta A.V.I.P. - Impianti Pubblicitari di Caselle Torinese - alla installazione di pensiline coperte presso le

fermate dei mezzi pubblici di trasporto nonché di grossi orologi pubblici in varie zone del centro urbano;

che la suddetta installazione era gratuita;

che nel corpo di suddetta deliberazione era approvato lo schema di convenzione tra Comune e Ditta A.V.I.P. regolatrice della installazione;

che detto schema di convenzione concedeva alla ditta A.V.I.P. la gestione per nove anni degli spazi pubblicitari contenuti da pensiline ed orologi;

che sin dalla esecutività della deliberazione la ditta A.V.I.P. ha provveduto alla installazione materiale di pensiline ed orologi;

che la stessa ditta ha provveduto alla installazione materiale di transenne, porta rifiuti metallici e panchine in legno, con relativi pannelli pubblicitari, senza che ciò fosse previsto dalla delibera di autorizzazione;

che in seguito ai contratti pubblicitari con operatori economici locali, l'A.V.I.P. installava numerose inserzioni pubblicitarie su pensiline, orologi, transenne, portarifiuti e panchine;

che la prevista convenzione tra comune ed A.V.I.P. non è mai stata stipulata non avendo la ditta in questione mai esibito la certificazione richiesta e prescritta dalla « legge antimafia » necessaria per la stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni;

che detta deliberazione era di competenza del Consiglio comunale e non della Giunta e del resto essa non è stata adottata con i « poteri » del Consiglio come previsto, in casi di urgenza, dal T.U.L.C.P.;

che l'autorizzazione è avvenuta in base a trattativa privata non risultando esserci stato pubblico incanto.

Ciò premesso l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative sul piano am-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

ministrativo e giudiziario siano state assunte o si intendano assumere dopo avere acquisito un rapporto del prefetto di Napoli, dei magistrati interessati e delle autorità della P.S. e dei C.C. sul gravissimo episodio e se comunque non ritengano di intervenire per stroncare la disinvolta e sospetta iniziativa promossa dalla amministrazione comunale di Pompei eccessivamente... «compiacente» nei confronti della ditta A.V.I.P. (4-03100)

COLUMBA, MINERVINI, POLESELLO, FERRI, FERRARA E BARBERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se i docenti universitari autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca possano effettivamente esercitare tale attività anche usufruendo di fondi per la ricerca scientifica ad essi assegnati per missioni strettamente connesse con i programmi di ricerca;

2) se non ritenga contraddittorio con la lettera e lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 quanto affermato nella circolare del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione, protocollo numero 4059, in data 2 agosto 1983, dove si afferma che «... il docente, per tutto il periodo di cui trattasi, proprio per la esclusività prevista dalla norma, non possa essere inviato in missione né per partecipare a convegni, congressi e seminari, né per attività connesse a contratti di ricerca stipulati precedentemente»;

3) se non ritenga utile ed urgente definire in maniera chiara la materia connessa con l'articolo 17 del decreto citato, affermando che il principio di esclusiva attività di ricerca scientifica sia attuato effettivamente e disponendo il diritto del docente all'uso dei fondi ad esso assegnati dal Ministero o da altri enti pubblici o privati secondo i programmi da esso formulati ed approvati dalla facoltà. (4-03101)

RONCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Giuseppe Ferrari, detenuto nel carcere di Brescia, incontrato durante una visita al carcere, ha la gamba destra visibilmente più piccola della sinistra, ha forti dolori e grosse difficoltà nel camminare;

all'inizio del 1981 ha subito un delicato intervento chirurgico con asportazione di un'ematoma intracerebrale e che ancora oggi soffre di frequenti emicranie, oltre che di mancanza di equilibrio;

è stato condannato, nel processo di primo grado, ad una pena detentiva di 4 anni e sei mesi per reati connessi con il terrorismo e che è detenuto dal 2 luglio 1983 per essersi praticamente consegnato alle forze di polizia dopo la sentenza di primo grado;

è in attesa di risposta ad un'istanza, presentata dal suo difensore, per ottenere gli arresti domiciliari —

quali provvedimenti intenda adottare per rendere più agevole la possibilità di arresti domiciliari e per contribuire ad assicurare un iter più rapido alle proposte tese a superare la logica della legislazione d'emergenza: casi come quello di Giuseppe Ferrari sono il risultato anche di ritardi ingiustificati nel ritorno ad una normalità costituzionale e democratica. (4-03102)

ZARRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Ufficio provinciale IVA di Benevento ha ritenuto che le cooperative agricole operanti nel settore della tabacchicoltura, l'organizzazione economica che le associa (il Consorzio CECAS di Benevento) e molte altre cooperative agricole sannite abbiano omesso di produrre la dichiarazione annuale relativa alla opzione per intassabilità del conferimento di cui al quinto comma, articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

la stessa medesima omissione, che è di mera formalità, ha dei precedenti;

questa omissione e, dunque, il vizio di mera forma fu sanato, in sede giurisdizionale, con decisione della commissione imposte di secondo grado di Cosenza n. 9 del 27 dicembre 1977 - IV Sezione -, che riconobbe valore sostanziale al comportamento del contribuente in presenza di un fatto omissivo meramente formale;

per la fattispecie omissiva di che trattasi, il Ministro delle finanze, in conformità della citata decisione della Commissione imposte di Cosenza, emanò la R.M. n. 410098 dell'8 agosto 1978 per sancire che il termine annuale relativo alla dichiarazione di esportatore abituale è meramente ordinatorio e non sostanziale;

da parte di talune delle cooperative prima ricordate, si oppone alla posizione assunta dall'Ufficio IVA che la dichiarazione di opzione, materia del contendere, è stata da loro effettivamente prodotta, sia pure con corrispondenza ordinaria, come testimoniano i loro registri di protocollo;

tuttavia, come fatto generale, un provvedimento punitivo di mero errore formale risulterebbe non solo sproporzionato ma addirittura pernicioso per l'economia tutta del Sannio che fonda la sua sopravvivenza proprio e quasi esclusivamente sull'agricoltura e, in questo ambito, sulla tabacchicoltura -

a) se è a conoscenza di tale stato di cose;

b) se ritiene di dover comporre la vertenza con un provvedimento che recepisca i precedenti citati in premessa, scaturiti da fattispecie omissive analoghe, o di dover emanare apposita circolare che renda applicabili le minori pene pecuniarie previste dal combinato disposto degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 citato, anche in considerazione della evidente buona fede dei operatori, della delicata situazione che si verrebbe a creare e dell'orientamento già emerso ampiamen-

te in Parlamento di modificare nel senso auspicato il decreto-legge n. 746 del 29 dicembre 1983. (4-03103)

CERQUETTI, FAGNI E ZANINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che il Ministro della difesa, rispondendo ad una interrogazione, ha affermato che il nuovo regolamento di disciplina militare è fermo presso codesto Ministero per l'acquisizione di uno dei pareri necessari - se intende accelerare la formulazione di detto parere. (4-03104)

FACCHETTI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere - premesso che:

l'importanza dell'*export* nel quadro dell'economia nazionale è testimoniata dal fatto che quasi il 25 per cento del PIL è rappresentato dalle esportazioni e che un occupato su tre opera in questo campo;

i sintomi di ripresa recentemente manifestatisi vanno consolidati con interventi più strutturali, e soprattutto con modifiche delle attuali istituzioni di sostegno dell'*export* -

se non ritiene che la più volte annunciata riforma e potenziamento dello ICE non debba ispirarsi ai modelli avviati in altri Paesi, in particolare in Gran Bretagna, Giappone, USA, che prevedono l'esistenza di un unico ente pubblico competente per la concessione - assieme alla autorizzazione valutaria su delega del Ministro per il commercio estero - delle garanzie assicurative e delle agevolazioni finanziarie del credito all'esportazione;

se non ritiene che i vantaggi derivanti da tali misure risulterebbero accresciuti qualora si riuscisse anche a dotare il nuovo Ente assicurativo-creditizio di efficienti strutture periferiche ubicate nei principali centri industriali e in particolare nel Meridione, dove si sta faticosamente creando un tessuto di piccole e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

medie imprese (anche questo sull'esempio di quanto è già avvenuto in Francia con la Coface e in Inghilterra con l'ECGD).

(4-03105)

BALBO CECCARELLI, BELARDI MERLO, BIANCHI BERETTA, BOTTARI, FRANCESE, MIGLIASSO E BOCHICCHIO SCHELOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che da quanto è a conoscenza degli interroganti, è stato istituito presso il Ministero, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici, che si propone attività conoscitive e di intervento di grande importanza rispetto alle condizioni e ai problemi delle donne — se non ritenga opportuno informare il Parlamento delle finalità che il Comitato si propone e dei suoi progetti di lavoro per il futuro.

(4-03106)

SERRENTINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

all'inizio del 1983 il presidente, il vicepresidente ed il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale di Pescara furono arrestati perché indiziati i primi due del reato di interesse privato in atti d'ufficio ed il terzo del reato di falso ideologico e concorso in peculato;

successivamente i tre furono posti in libertà provvisoria e reintegrati nelle loro funzioni;

in relazione a quanto disposto dall'autorità giudiziaria il coordinatore sanitario è stato sospeso cautelativamente dall'Ordine dei medici in attesa del giudizio;

allo stato attuale sono ancora in carica il vicepresidente e il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale —

si chiede di conoscere cosa intenda fare il Ministro per quanto di sua competenza soprattutto in considerazione del

fatto che la direzione sanitaria della USL è affidata a persona per il momento non abilitata ad esercitare la professione medica.

(4-03107)

DUJANY. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quando intenda proporre al Parlamento la ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

Risulta che la Svizzera vi abbia provveduto il 3 marzo 1982 e la Francia il 14 febbraio 1984.

(4-03108)

CODRIGNANI, BASSANINI, MASINA E GIOVANNINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — in relazione al caso di Giuseppe Russo, ostaggio da 10 mesi in Arabia Saudita per l'insolvenza dell'impresa di costruzioni IUE (International United Enterprise) del gruppo della ditta italiana Scarozza nei confronti della quale il governo di Riad chiede un risarcimento di 2 miliardi, e alla situazione di abbandono in cui il geometra italiano versa —

se sia vero che la rappresentanza italiana *in loco* non ha prestato il debito sostegno al Russo e che l'ambasciatore ha rifiutato di incontrarlo;

quali provvedimenti siano in corso per sollevare il Russo immediatamente dallo stato di prostrazione e disagio ed ottenerne il rilascio, e per far sì che al processo fissato dal tribunale saudita per il prossimo maggio l'impresa insolvente si presenti per assumere le sue responsabilità.

(4-03109)

MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere — considerato che il censimento disposto dalla regione Molise e affidato all'istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna, sul

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

lupo molisano ha evidenziato come siano viventi solamente 25 esemplari di questa specie;

considerata l'esigenza di impedire la totale estinzione del lupo molisano anche per non turbare ulteriormente l'equilibrio biologico naturale;

considerato, inoltre, che il lupo molisano è reso dalla difficile ricerca del cibo particolarmente timoroso dell'uomo

e che gli allevatori locali consumarono una prevaricazione denunciando nel 1981, 180 milioni di danni al loro bestiame che la regione liquidò al 50 per cento, mentre invece i dati del censimento hanno dimostrato che i danni al bestiame non possono essere causati dai lupi -

quali provvedimenti urgenti intenda prendere per evitare l'estinzione del lupo molisano. (4-03110)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

RAUTI E ALPINI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per conoscere se e come si intende intervenire, in termini di valutazione dell'impatto ambientale e di una corretta gestione del territorio, di fronte alle polemiche perduranti sull'iniziata costruzione, presso Acquasparta, di un colossale stabilimento per la produzione di calce e di cemento. (3-00729)

RAUTI, BAGHINO E MATTEOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza delle sempre più insistenti « denunce » che si levano dalla categoria dei florovivaisti, specie nel Lazio, in Liguria e in Toscana.

I più recenti dati ISTAT disponibili danno, in termini valutari, per il 1983, un aumento della bilancia commerciale del settore, inferiore alla svalutazione e quindi confermano il declino del comparto nel suo complesso. Sul *Giornale dell'agricoltura* del febbraio 1984 (n. 5), in un articolo di Franco Rosati, viene riportato il parere di un esperto dell'ISTAT, Massimiliano Gallina, il quale sottolinea come sia ormai evidente una contrazione delle esportazioni che non compensa la minore importazione. Nel 1979, avevamo un saldo attivo di 75 miliardi; calato a 40 nel 1980; sceso a 28 nel 1981 e a 18,5 nel 1982.

Dall'Olanda al Kenia alla Columbia, tanto per citare alcuni paesi, fra i molti che stanno « emergendo », vengono gravi minacce a questo settore nel quale, ancora di recente, l'Italia contava posizioni che sembravano inattaccabili. Adesso, importiamo orchidee (quasi 5.000 quintali), gladioli (3.500 quintali), perfino rose e garofani e, sotto la voce « altri fiori recisi », 19.000 quintali di prodotti vari, dimenticando le grandi possibilità di occupazione, specie giovanile, che in una nazione con il nostro clima, la nostra ma-

novalanza specializzata, le nostre strutture vivaistiche, dovrebbero invece essere curate con attenzione prioritaria.

Per conoscere, dunque, ciò premesso, quali iniziative si intendano adottare.

(3-00730)

RAUTI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere quali dati di valutazione abbia tratto dal disastroso straripamento dell'Aniene verificatosi nei giorni scorsi a Roma e provincia e quali interventi ci si proponga di compiere per recuperare almeno un minimo di difesa del territorio.

(3-00731)

ZANFAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali sono le ragioni per le quali il Ministero ha bandito un concorso per 80 notai, concorso che, per la prima volta nella storia del notariato, si accavalla con quello in corso i cui concorrenti ancora non sono stati ammessi agli orali.

Poiché negli ambienti interessati girano strane e preoccupanti voci e si parla addirittura di retroscena non proprio edificanti, sarebbe giusto un chiarimento da parte del Ministro al fine di tranquillizzare gli ambienti interessati. (3-00732)

ZANFAGNA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — stante il contratto d'oro riservato alla *show-girl* Raffaella Carrà — quali sono gli emolumenti riservati dalla RAI-TV a Pippo Baudo e a Gianni Minà rispettivamente presentatori di « Domenica in » e di « Blitz ».

Anche perché sarebbe opportuno far luce sui meccanismi messi in moto da Baudo e da Minà per gli inviti ai cantanti, ai personaggi dello sport, del cinema e del teatro, e sui criteri con i quali si selezionano le canzoni e si pubblicizzano i libri di questo o di quell'editore, di questo o di quello autore. (3-00733)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

LANFRANCHI CORDIOLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, AMADEI FERRETTI, BIANCHI BERETTA, GRANATI CARUSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, PEDRAZZI CIPOLLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere —

constatato che in Italia ogni anno almeno 200 mila bambini sono vittime di infortuni tra le pareti domestiche;

considerati i dati preoccupanti emersi da ricerche e analisi sulle cause degli infortuni;

rilevato che essi derivano in prevalenza da ingestione da farmaci, detersivi, ansiolitici, da materiali usati nella fabbricazione dei giocattoli o dalla forma dei giocattoli stessi; dalla struttura degli edifici che sembrano progettati solo per i grandi; dal tipo di impianti elettrici, idraulici, a gas, ecc. —:

quali iniziative intendano prendere al fine di dare piena applicazione, anche nel nostro paese, alle direttive che la CEE ha impartito in questo campo e alle leggi emanate ma rimaste inattuato;

quali organismi o enti siano abilitati al controllo sugli impianti, sulla fabbricazione dei giocattoli, degli edifici, sulla confezione dei medicinali, ecc, e, qualora non ci fossero enti a ciò preposti, come si intenda superare questa grave lacuna, con quali modalità e in quali termini e tempi. (3-00734)

CODRIGNANI, MANCUSO, BASSANINI, FERRARA E MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso:

che il Paraguay è il paese dell'America latina che subisce da trent'anni ininterrottamente lo stato di assedio;

che nelle sue carceri si trovano i prigionieri politici di più lunga detenzione del continente;

che anche secondo le denunce di Amnesty International, ammontano ad al-

meno cinquanta i casi di scomparsa di personalità dell'opposizione (tra cui Antonio Maidana Campos, segretario del PC, ed Emilio Roa Espinosa, segretario della Confederazione paraguaiana dei lavoratori);

che continuano gli arresti e le torture —

quale attenzione dedichi il Governo alla situazione del Paraguay per far sì che quel governo venga sollecitato al rispetto dei diritti umani e che si aprano possibilità di realizzazioni democratiche.

In particolare, rispetto al caso emblematicamente drammatico di Margarita Baez che, dopo un arresto senza accuse nel 1976 che le costò una lesione cerebrale e un aborto al quinto mese di gravidanza, è stata arrestata nel 1982 e torturata selvaggiamente per ottanta giorni ed è tuttora detenuta a tempo indeterminato come persona sospetta al regime, gli interroganti chiedono di sapere che cosa ha fatto il Governo italiano per sostenere la protesta internazionale che questa vicenda ha sollevato e per appoggiare la reazione della locale Conferenza Episcopale e della stampa che per la prima volta ha osato denunciare l'operato del governo Stroessner. (3-00735)

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Foggia, avvocato Bernardino Tizzani, aderendo a voti e alle sollecitazioni degli avvocati di Manfredonia, ha inviato al sindaco di Manfredonia, alla direzione generale degli istituti di pena e prevenzione, al giudice di sorveglianza del tribunale di Foggia, all'ispettorato distrettuale degli istituti di pena e prevenzione per gli adulti, ai parlamentari della zona ed agli avvocati e procuratori di Manfredonia la nota che si trascrive: « Questo Consiglio non può che aderire ai voti ed alle sollecitazioni, avanzate con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

tanta sensibilità dagli avvocati di Manfredonia, in ordine al problema in oggetto indicato, condividendone le ragioni espresse. Il caso di Manfredonia è veramente emblematico e merita particolare attenzione. È dal maggio 1975 che Manfredonia, la seconda città della provincia per popolazione, con 55.665 abitanti è senza casa mandamentale. Una costruzione, realizzata da più di 15 anni, non ha mai funzionato (per alcuni anni l'edificio è stato adibito a scuola) e, nonostante accorgimenti e lavori eseguiti, a nostro avviso, inadeguata e non idonea, non fosse altro che per la sua ubicazione. Giusta, quindi, la decisione del Ministero che, con lettera del 12 gennaio 1981, ebbe a dare al comune di Manfredonia istruzioni per la costruzione di una nuova casa. Come pure giusta la decisione del comune di Manfredonia che, nel prendere atto di tale indicazione, ebbe ad affidare l'incarico per la redazione del progetto all'ingegnere Spagnuolo, prevedendo una spesa di lire 1.600.000.000. Ora, con la nota del 6 settembre 1983, lo stesso Ministero ha rimesso tutto in discussione, ed il comune ha, di conseguenza, revocato l'incarico al progettista. La delibera di revoca, però, non è stata vistata per approvazione dal Comitato di controllo di Foggia che chiede di conoscere con quali mezzi saranno pagate le spese sopportate fino ad oggi dall'ingegner Spagnuolo. C'è di più: nel periodo 1980-82, sempre con il consenso del Ministero, vengono assunti, mediante concorso pubblico, sette « agenti di custodia », che si aggiungono ai quattro già in servizio e che, dal giorno delle rispettive assunzioni, sono impiegati in compiti e funzioni diverse. La situazione lamentata e denunciata dagli avvocati di Manfredonia ancora più grave per le conseguenze che, nell'ordine del giorno richiamato, vengono esplicitate. Si aggiunga, poi, che recentemente è stato di fatto chiuso anche il carcere di Monte Sant'Angelo, per cui tutta la zona del Gargano sud è attualmente sprovvista di carceri mandamentali, considerate come necessarie ed indispensabili e per la dignità del recluso al primo impatto col delitto e per le

sue possibilità di recupero. Per le considerazioni sopra esposte, si pregano il Ministero di grazia e giustizia ed il comune di Manfredonia di esaminare la situazione e la pratica ed, in accoglimento ai voti espressi dagli avvocati e procuratori di Manfredonia, voler: programmare la costruzione a tempi brevi di una nuova casa mandamentale, da realizzare fuori del centro abitato e con strutture idonee ed adeguate, utilizzando gli studi e la progettazione fin qui portata avanti; far funzionare, a medio termine, la casa attuale, sempre se ed in quanto sia dichiarata agibile. Certi dell'adesione all'iniziativa, si ringrazia e distintamente si ossequia » -

quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare per dare risposta positiva alle giuste richieste avanzate dagli avvocati e procuratori di Manfredonia (Foggia). (3-00736)

BALESTRACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare per rimediare alla insostenibile situazione, che è ormai di paralisi totale, in cui si trovano alcuni uffici del Genio civile opere marittime del centro-nord (Ancona - Ravenna - Venezia - Trieste - Genova), che registrano carenze di organico che in taluni casi superano addirittura il 90 per cento. (3-00737)

CODRIGNANI, TREBBI ALOARDI, BOTTARI E BALBO CECCARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere - in relazione al caso della signora Angeia Albano, di Parma, il cui marito, cittadino egiziano, è rientrato al paese di origine portando con sé la figlia di non ancora due anni senza che la madre fosse a conoscenza delle sue intenzioni -:

quali iniziative del caso abbia avviato la nostra rappresentanza al Cairo per favorire un accoglimento della situazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

che venga incontro alla necessità della piccola di non subire il grave trauma del distacco dalla madre e del radicale cambiamento di ambiente;

quali soluzioni possa prospettare il Governo per casi del genere che, data l'impostazione patriarcale del diritto inter-

nazionale, non vedono tutelati i diritti della donna madre di bambini forniti di doppia nazionalità neppure in quei paesi, come l'Italia, in cui un diritto di famiglia teoricamente paritario assegna ad entrambi i genitori la responsabilità della prole. (3-00738)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere - premesso che:

il Lazio ha ormai il triste primato per numero di tossicodipendenti e che dall'inizio dell'anno vi si sono già avuti oltre venti morti;

la regione appare anche al primo posto della criminalità organizzata, in termini di « traffici di droga », anche per le possibilità offerte da Roma in quanto centro di incontri internazionali e di massiccio movimento turistico;

su dati di fatto concordano numerose indagini, inchieste, risultanze statistiche e perfino le esplicite denunce dell'Ufficio stupefacenti della procura di Roma -

se si intende dar luogo, con l'urgenza che la situazione richiede, ad un vero e proprio e specifico « piano antidroga » nella capitale e nel Lazio:

con un migliore coordinamento dei servizi ed uffici oggi ancora operanti in modo frammentario fra vari Ministeri ed enti;

con una più accentuata professionalizzazione del personale addetto;

con la soluzione delle infinite volte denunciate carenze della struttura giudiziaria;

con la revisione e la soluzione dei « vuoti » che anche a livello di organico si lamentano nelle strutture territoriali di base, specie nella polizia di Stato;

per la più severa applicazione, che poi nel Lazio sarebbe una prima applicazione, delle indagini patrimoniali e bancarie sui rapidi arricchimenti che nella regione si evidenziano, spesso in dipendenza dei traffici di droga;

con un funzionale coordinamento delle iniziative « volontarie » volte al reinserimento umano e sociale dei tossicodipendenti;

con forme di aiuto effettivo alle migliaia di famiglie gettate da sole allo sbaraglio di fronte alle conseguenze di questa vera e propria « epidemia sociale ».

(2-00283) « RAUTI, FINI, MACERATINI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per conoscere:

quali passi intenda svolgere il Governo in sede interna ed internazionale in merito ai fatti riportati dalla stampa su uno sciopero della fame attuato nella prigione-*lager* di Diyarbakair in Turchia da parte di patrioti kurdi detenuti, sottoposti alle più spietate torture, che ha già causato undici morti;

cosa intenda fare il Governo italiano per portare all'attenzione interna ed internazionale la tragedia secolare del popolo kurdo suddiviso in vari stati (URSS, Iran, Iraq, Turchia, Siria ecc.), vittima di precisi interessi internazionali, che attuano contro questo nobile popolo un sistematico etnocidio;

che cosa intenda fare il Governo per investire del problema il Consiglio del Patto atlantico per impedire ad un regime suo membro apertamente repressivo e intollerante verso tutte le minoranze di continuare nella sua politica criminale e dannosa per l'immagine stessa delle democrazie occidentali sue alleate;

cosa intenda fare il Governo affinché questa nuova e ben più tragica Maze (Bobby Sands e altri nove nord-irlandesi uccisi dal governo britannico nel 1981) sia al più presto fermata.

(2-00284) « TRAMARIN, DUJANY, MELIS, BENEDIKTER ».

MOZIONE

La Camera,

rilevato che dopo l'approvazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, « Norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », la Camera ha discusso una sola volta le comunicazioni dei Ministri della sanità e della giustizia sullo stato di attuazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 MARZO 1984

della legge, relative al secondo semestre 1978;

rilevato che il Ministro della sanità ha presentato, nei termini prescritti, la relazione annuale relativa al 1983, seppure incompleta per quantità e qualità dei dati;

richiamato il grande dibattito sviluppatosi durante la campagna referendaria che ha fatto emergere un convinto consenso di massa sull'obiettivo della prevenzione dell'aborto e sul valore della legge come strumento per far emergere l'aborto clandestino, garantire la salute fisica e psichica della donna e prevenire il ricorso alla IVG attraverso una completa politica di informazione e di diffusione dei mezzi e delle metodiche per il conseguimento della procreazione libera e responsabile,

impegna il Governo

a riferire entro 30 giorni al Parlamento:

1) sullo stato di attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194;

2) sui risultati conseguiti con la campagna « Azione donna », sui motivi che hanno impedito il completamento del programma ministeriale e sulle eventuali iniziative analoghe in programma;

3) sulle iniziative che i Ministri della sanità e di grazia e giustizia hanno intrapreso o intendono intraprendere per ridurre l'evidente ricorso all'aborto clandestino delle minori ed il presumibile ricorso all'aborto clandestino in alcune regioni;

4) se e quali iniziative intendono assumere per consentire e promuovere l'informazione sui problemi della sessualità nelle scuole;

5) sulle iniziative assunte o che si intendono assumere per il rispetto delle norme della legge relative all'obiezione di coscienza e per impegnare gli obiettori nell'attività di prevenzione;

6) sui risultati che si sono avuti in termini di efficienza, umanizzazione e prevenzione con l'aumento percentuale degli interventi di interruzione di gravidanza

nelle case di cura private convenzionate, stabilito con decreto del Ministro della sanità;

7) sull'andamento degli aborti bianchi e sulle iniziative assunte per rimuovere le cause che li determinano;

impegna inoltre il Governo

1) ad adottare le misure necessarie per il completamento della rete dei servizi consultoriali di cui alle leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978, soprattutto nelle regioni meridionali, e per la qualificazione delle attività degli stessi, in riferimento al piano sanitario nazionale e ai piani socio-sanitari regionali;

2) a garantire la gratuità delle prestazioni diagnostiche e farmaceutiche per la contraccezione, per l'interruzione di gravidanza e per la tutela della maternità, come stabilito nelle già richiamate leggi n. 405 e n. 194;

3) ad assumere iniziative nel campo della ricerca scientifica e della formazione del personale sanitario, medico e non medico, per favorire la procreazione responsabile e la prevenzione del ricorso all'aborto;

4) ad assumere gli atti e le iniziative necessarie per l'adozione e la diffusione delle metodiche di interruzione della gravidanza che presentano le maggiori garanzie per la salute della donna ed evitino, per quanto possibile, il ricovero ospedaliero.

(1-00056) «BIANCHI BERETTA, BALBO CECCARELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, AMADEI FERRETTI, BADESI POLVERINI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BOSI MARAMOTTI, BOTTARI, CECI BONIFAZI, COCCO, DIGNANI GRIMALDI, FAGNI, GELLI, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, MAINARDI FAVA, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, PALMINI LATTANZI, PEDRAZZI CIPOLLA, TREBBI ALOARDI, BELARDI MERLO, CAPECCHI PALLINI, CALVANESE, COLOMBINI, COMINATO, FRANCESE, FILIPPINI, LEVI BALDINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MIGLIASSO, SCARAMUCCI GUAITINI, UMIDI SALA»